

Le DIMORE STORICHE

QUADRIMESTRALE DELL'ASSOCIAZIONE DIMORE STORICHE ITALIANE

Diretto da Guglielmo de' Giovanni-Centelles

ANNO XIX n°1 2004



*Speciale Molise
Palazzo San Martino*

54

*Palazzo d'Arco
Andar per giardini*

Sommario

Roma, Palazzo Sacchetti.
La Galleria illuminata:
gli affreschi alternati a nicchie
con busti imperiali di marmo
sono attribuiti a Giacomo Rocca.



Editoriale 3

5 *Consuntivo di un triennio di lavoro*

ALDO PEZZANA CAPRANICA DEL GRILLO

SPECIALE MOLISE 8 *Casini, dimore e castelli salvati grazie ai Cavalieri
e alle Amazzoni della storia*

NICOLETTA PIETRAVALLE

26 *Come nasce un museo di famiglia*

ANGELA CAROLA PERROTTI

LE DIMORE STORICHE 36 *Il Palazzo dei Conti Perrone di San Martino*

42 *Il salvataggio della Marescotta*

LE CASE DELLA MEMORIA 46 *La dimora dei Conti d'Arco a Mantova*

ANNAMARIA ANDREOLI

ANDAR PER GIARDINI 54 *La formula italiana del giardino classico
ispirata ai moduli di Firenze e della Toscana*

SOFIA VAROLI PIAZZA

RUBRICHE 62 *Cortili aperti (Attività delle Sezioni ADSI)*

MOROELLO DIAZ DELLA VITTORIA

SUPPLEMENTO LEGISLATIVO

Il nuovo Codice dei Beni Culturali

ASSOCIAZIONE DIMORE STORICHE ITALIANE

Membro dell'Union of European Historic Houses Associations
SEDE CENTRALE Largo dei Fiorentini, 1 - 00186 Roma Tel. 06/68307426 - 06/68300327 - Fax 06/68802930
e-mail: assoziazionedimorestoriche@tin.it
sito dell'Associazione: www.adsi.it

PRESIDENTI DALLA FONDAZIONE
Gian Giacomo di Thiene 1977-1986
Niccolò Pasolini dall'Onda 1986-1992
Gaetano Barbiano di Belgiojoso 1992-1997
Aimone di Seyssel d'Aix 1997-2001
Aldo Pezzana Capranica del Grillo,
eletto nel 2001

PRESIDENZA

PRESIDENTE

Aldo Pezzana Capranica del Grillo
PRESIDENTE ONORARIO
Niccolò Pasolini dall'Onda
VICE PRESIDENTI
Livia Aldobrandini Pediconi
Ippolito Bevilacqua Ariosti
Ippolito Calvi di Bergolo

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Aldo Maria Arena
Pier Fausto Bagatti Valsecchi
Gaetano Barbiano di Belgiojoso
Raffaele Becherucci
Luciano Filippo Bracci
Giorgiana Corsini
Guglielmo de' Giovanni-Centelles
Maresti Massimo
Oretta Massimo Lancellotti
Giulio Patrizi di Ripacandida e
Castel Garagnone
Alfonso Pucci della Genga
Giovanni Serlupi Crescenzi
Giuseppe Severini
Corrado Sforza Fogliani

CONSIGLIO NAZIONALE

CONSIGLIERI

Livia Aldobrandini Pediconi
Agnese Mazzei
Leopoldo Mazzetti
Patrizia Memmo Ruspoli
Augusta Desideria Pozzi Serafini
Aimone di Seyssel d'Aix

PROBIVIRI

Corrado Orlandi Contucci
Alfonso Pucci della Genga
Federico Tacoli

SUPPLEMENTI

Carlo Patrizi
Vieri Torrigiani Malaspina

REVISORI DEI CONTI

Ferdinando Cassinis
Luciana Masetti Faina
Maria Termini

SUPPLEMENTI

Francesco Bucci Casari
Francesco Schiavone Panni

COORDINATORE NAZIONALE

GRUPPO GIOVANI

Andrea Serlupi Crescenzi

SEGRETARIO GENERALE

Marcello Morelli

SEZIONI REGIONALI

ABRUZZO

Lina Gizzi - Castello Gizzi
Via della Carrozza, 22 - 65029 Torre de'
Passeri (PE)
08563778

BASILICATA

Annibale Berlingieri
Palazzo Scardaccione
Corso Umberto I, 4 - 85037
Santarcangelo (PZ)

CALABRIA

Francesco Mollo
Via Triglio, 1 - 87100 Cosenza
098428153

CAMPANIA

Cettina Lanzara
Via N. Fornelli, 14 - 80132 Napoli
081421375

EMILIA ROMAGNA

Maria Teresa Ferniani Paolucci
delle Roncole
Via Castiglione, 35 - 40124 Bologna
051225928

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Francesco Beretta di Colugna
Via del Molino, 5 - 33050 Lauzacco (UD)
0432675103

LAZIO

Moroello Diaz della Vittoria
Piazza dei Caprettari, 65 - 00186 Roma
066832774

LIGURIA

Giovanni Battista Gramatica di Bellagio
Via Ceccardi, 4/15-16121 Genova
010564497

LOMBARDIA

Camillo Paveri Fontana
Via San Paolo, 10 - 20121 Milano
0276318634

MARCHE

Maddalena Trionfi Honorati
Colle San Lazzaro
60035 Iesi (AN)
0731207638 - 066875864

MOLISE

Nicoletta Pietravalle
Via di Villa Ada, 4 - 00197 Roma
068551946

PIEMONTE E R.A. VALLE D'AOSTA

Carlo Marengo di Santarosa
Via Pomba, 17 - 10123 Torino
0118129495

PUGLIA

Arturo Carrelli Palombi
Via P. pi di Savoia, 67 - 73100
Lecce
0832309581 - 068086555

SICILIA

Bernardo Tortorici di Raffadali
Piazzetta M.se Natale, 2 - 90147
Palermo

TOSCANA

Niccolò Rosselli Del Turco
Borgo SS. Apostoli, 17 - 50123
Firenze
055212452

TRENTINO ALTO ADIGE

Antonia Marzani di Sasso e Canova
P.zza G.B. Riolfatti, 16 - 38060
Villalagarina (TR)
0464412068

UMBRIA

Clara Caucci von Saucken
Strada Marscianese, 30 - 06079
San Martino Delfico (PG)

VENETO

Giorgio Zuccolo Arrigoni
Via Rolando Da Piazzola, 25 - 35139
Padova
049621144

UNION OF EUROPEAN HISTORIC HOUSES ASSOCIATIONS

AUSTRIA

Oesterreichischer Burgenverein
Presidente: Bernhard von Liphart
Sternbachplats, 1 - A-6020 Innsbruck

BELGIO

Association Royal de Demeures
Historiques de Belgique
Presidente: Le Marquis de Trazegnies
Chateau de Corray, 4 -
B-5032 Corroy-Le Chateau

REPUBBLICA CECA

Association of Castle and Manor House
Owners
Presidente: Jana Hildprandt-Germentis
Zámek Blatná - Na prikopeah 320 -
388 01 Blatna

DANIMARCA

BYFO - Association of Owners of
Historic Houses in Denmark
Presidente: Birthe Iuel
Petersgaards Allé, 3 - DK- 4772
Langebaek

FRANCIA

Vieilles Maisons Françaises
Presidente: Baron George de Grandmaison
5, Rue Saint Dominique - 75007 Paris

Demeure Historique

Presidente: M. Jean de Lambertye
Hotel de Nesmond -
57, Quai de la tournelle - 75005 Paris

GERMANIA

Arbeitskreis für Denkmalpflege
Presidente: P. W. Mettermich zur Gracht
Schloss Adelebsen - D-37137
Adelebsen

GRAN BRETAGNA

Historic Houses Association
Presidente: Earl of Leicester
2, Chester Street - London SW IX 7BB

IRLANDA

Houses Castles and Gardens of Ireland
Presidente: Michael de Las Casas
Larchill - Killocock, Co. Kildare

PAESI BASSI

Stichting Behoud Particuliere
Historische Buinplaatsen
Presidente: A.F.L. Count. Van Rechteren
Limburg
Gravenallee 1 - 7607 Ag Almelo

PORTOGALLO

Associação Portuguesa das Casas
Antigas
Presidente: Sebastião Maria de Lancastre
Rua de S. Julião, 11 - 1º Esq. - 1100
Lisboa

SPAGNA

Casas Históricas y Singulares
Presidente: Santiago de Villena y de
Rafal
Calle Manuel, 3 - 1º Dcha - 28015
Madrid

Associació de Propietaris de Castells i

Edificis Catalogats de Catalunya
Presidente: José Luis Vives Conde
Calle Johan Sebastian Bach, 10
08021 Barcelona

SVEZIA

Sverige Jördägareförbund
Presidente: Gustaf Trolle-Bonde
Dippenhall Grange
Farnham, Surrey GU10 5NY England
Or: Trolle Holms Slott - Sweden

SVIZZERA

Domus Antiqua Helvetica
Presidente: Christophe de Planta
Rue Pierre-Aeby 12 - CH 1700
Fribourg

LE DIMORE STORICHE

Rivista quadrimestrale di arte, cultura ed informazione

Direttore responsabile Guglielmo de' Giovanni-Centelles

De Luca Editori d'Arte - Roma

COMITATO SCIENTIFICO
Giuseppe Guarino, presidente

Ippolito Calvi di Bergolo
Errico Cuozzo
Camillo Filangieri del Pino
Maresti Massimo
Alfonso Pucci della Genga
Vitaliano Tiberia

COMITATO DI REDAZIONE
Livia Aldobrandini Pediconi
Ippolito Bevilacqua Ariosti
Luciano Filippo Bracci
Giuliano Malvezzi-Campeggi
Marcello Morelli

COORDINAMENTO EDITORIALE
Anna Gramiccia

COORDINAMENTO TECNICO
Mario Ara

PUBBLICITÀ
NICHE, Ufficio di rappresentanza:
Via Rosolino Pilo, 11 - 20129 Milano
Tel. 02 29419059 - Fax 02 29523941
E-mail info@nicheland.com

AMMINISTRAZIONE E UFFICIO COMMERCIALE
Via Ennio Quirino Visconti, 11
00193 Roma
Tel. (39) 06 32650712
Fax (39) 06 32650715
E-mail
libreria@delucaeditoridarte.191.it

© 2004 De Luca Editori d'Arte s.r.l.

Stampato in Italia / Printed in Italy

(Autorizzazione del Tribunale di Roma
n. 369/85 del 19.7.1985)

ISSN 1720-1004

Finito di stampare nel mese di maggio 2004
da Tipograf S.r.l. - Roma

ABBONAMENTI / SUBSCRIPTIONS
(spese di spedizione incluse / shipping
charges included)

ITALIA:

Copia singola € 8,00
Abbonamento annuale € 20,00
Numeri arretrati (cad.) € 16,00

EUROPA:

Abbonamento annuale € 40,00

RESTO DEL MONDO:

Abbonamento annuale € 50,00

L'abbonamento è annuale. La sua sottoscrizione dà diritto ai numeri dell'anno storico in corso della rivista. Inviare l'importo a De Luca Editori d'Arte Ufficio Abbonamenti, servendosi preferibilmente del c.c.p. 34194084

Referenze fotografiche: BEATRICE PEDICONI E GIANLUCA BIANCHI (*Copertina e Editoriale*); NICOLETTA PIETRAVALLE (*Casini, dimore e castelli salvati grazie ai Cavalieri e alle Amazzoni della storia*); DONATO D'ALESSANDRO, ETTORRE NAGORALI CARPA (*Come nasce un museo di famiglia*); ARCHIVIO PALAZZO CONTI PERRONE DI SAN MARTINO (*Il Palazzo dei Conti Perrone di San Martino*); FOTO FONDAZIONE PRINCIPE SFORZA RUSPOLI (*Il salvataggio della Marescotta*); ARCHIVIO FOTOGRAFICO FONDAZIONE D'ARCO (*La dimora dei Conti d'Arco a Mantova*); SOFIA VAROLI PIAZZA (*La formula italiana del giardino classico ispirata ai moduli di Firenze e della Toscana*).

Editoriale

*La Dimora Storica
testimonianza viva
di un patrimonio civile
e di un'organicità solidale
che identifica il messaggio
della cultura italiana*

Le cinquantamila Dimore Storiche italiane come polo di riferimento del primato culturale italiano del Mediterraneo. È stato questo il cammino percorso dalla nostra Rivista nei sette numeri, dal quarantasette all'odierno cinquantaquattro, che ne hanno segnato la riorganizzazione. È il tempo che va dall'assemblea dell'Associazione delle Dimore Storiche Italiane (ADSI) di Palermo, da cui uscì la presidenza Pezzana Capranica del Grillo, alla imminente di Campobasso. Le Dimore Storiche italiane costituiscono l'espressione di un umanesimo plenario che, radicato nell'egemonia economica continentale raggiunta dalla Penisola tra il XII e il XVII secolo, ha assunto lo status di modello di riferimento dell'intero Occidente.

Se il Mediterraneo è un'unità geopolitica segnata da ulivo, grano e vite, non lo è meno per il suo essere il "luogo" del Dio del Libro, del primato della Famiglia, dell'imporsi della Città.

Pensare alle Dimore Storiche significa leggere la Città, chiedersi perché sia diventata nel tempo quale si mostra oggi: individuazione unica e irripetibile di un più generale fenomeno di continui mutamenti legati all'edilizia, ai tessuti, al territorio, intesi tutti come organismi in rapporto solidale, con le loro specificità irripetibili, ma anche nel grandeggiare dei caratteri condivisi.

Nel quadro di una crisi generale del principio di organicità e di solidarietà, che induce a sostituire la quantità dei beni individualmente consumabili alla qualità dell'ambiente in cui si vive attraverso il tempo, la Dimora Storica acquista il significato di patrimonio civile operante, testimonianza culturale viva di una organicità solidale ancora possibile in una società dilacerata dal materialismo consumista di modelli tanto pervasivi quanto estranei.

In questo senso, per riprendere un'osservazione di Giuseppe Strappa, direttore del Dipartimento dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura del Politecnico di Bari, la Dimora Storica esprime in modo esemplare i legami che riannodano la Città italiana allo spazio e al tempo, la continuità con il sostrato antico che ci ha trasmesso – partendo dall'evoluzione della casa a corte romana – l'appropriata proporzione tra risorse, materiali e forme. Per questo il messaggio delle Dimore Storiche Italiane è specchio della universalità della civiltà latino-mediterranea, un metro di comparazione di cui andare orgogliosi.

Con l'assemblea del Molise termina un ciclo della Rivista come dell'Associazione di cui è organo, ma il cammino compiuto è stato importante. L'assemblea si tiene a Campobasso per mostrare che anche l'antico

Contado del Molise, una regione ritenuta “minore” in campo artistico, possiede tesori di cultura architettonica importanti. L’assemblea dell’Adsi apre le porte di quello che è stato troppo a lungo considerato un palazzo chiuso, fatto di consumati blasoni di baroni provinciali: e la Rivista gli dedica il suo Speciale.

L’assemblea di un’associazione conservazionista come la nostra Adsi, volta a tutelare in primo luogo gli interessi alla continuità delle Dimore Storiche che solo la proprietà tradizionale è in grado di garantire efficacemente, non va esente da un’ampia ricaduta culturale. Anche il “caso Molise” contribuisce a confutare la leggenda, divulgata dalla storiografia risorgimentale, di un Mezzogiorno schiavo dello straniero e incapace di autonomia morale e culturale. Al contrario, come ha provato Alfonso Gambardella, preside della Facoltà di Architettura della “Federico II” di Napoli, nei due secoli e mezzo di unione alla “Comunidad Hispánica” di Casa d’Austria, e nei centocinquant’anni di regno autonomo sotto i Borboni, il Regno delle Due Sicilie albergò la parte più cosciente e mediterranea d’Italia, con una straordinaria vitalità urbanistica celebrata non solo a Napoli o a Caserta, ma anche nell’organizzazione edilizia provinciale di cui restano a monumento le Dimore Storiche.

Passando in rassegna gli episodi più significativi, partendo dalle prime e più note realizzazioni di Napoli e della Sicilia, sono da sottolineare i casi calabresi, abruzzesi e molisani. Un dato nuovo emerso dalle ricerche degli ultimi anni è stato l’interesse riscontrato per l’Abruzzo e il Molise da parte dei viaggiatori stranieri, sul finire del Settecento e durante tutto l’Ottocento. In realtà, come hanno appena ripetuto Delfin Rodriguez e Carlos Sambricio, fu il linguaggio architettonico italiano a colonizzare, rielaborando la grande architettura romana dal Cinquecento in poi, le Spagne, e non viceversa. Roma, intorno al 1730-1750, codifica un linguaggio architettonico che – sviluppato a Napoli e nelle Spagne – sintetizza genialmente fonti diverse: l’architettura di Michelangelo e del Palladio e la lezione barocca di Bernini, Borromini, Carlo Fontana, rendendo gli argomenti centrali dei Virtuosi del Pantheon e degli accademici di San Luca i temi di riferimento di un modo europeo giunto fino ai primi decenni del secolo scorso. Non dimentichiamo che da Roma si viaggiava, architettonicamente parlando, verso Napoli, attraverso Fuga e Vanvitelli, e da Fuga e Vanvitelli si viaggia verso la Spagna, attraverso Sabatini, fissando i significati culturali della costruzione dei Siti Reali spagnoli e della fondazione dell’Accademia di San Ferdi-

nando di Madrid. L’idea di Benedetto Croce del barocco come “errore dello spirito” era un’arguzia del grande filosofo, diretta volutamente a sbarrare la vocazione mediterranea e plurinazionale del Mezzogiorno, in ordine alla costruzione del debole Stato dinastico nazionale.

In questi quattro anni il lavoro dell’Adsi è stato lungo, intenso, ricco di risultati e riconosciuto: l’intervento del Capo dell’Esecutivo alle sue riunioni, quello del Ministro dei Beni Culturali, soprattutto le replicate udienze del Presidente della Repubblica – particolarmente significative in un mandato giocato all’insegna del rilancio dell’idea di Nazione e della sua identità storica –, la decisa vittoria contro l’Agenzia delle Entrate ottenuta alla Corte Costituzionale alla fine dell’anno scorso, hanno segnato tappe importanti di un prestigio crescente. Un grazie ai Soci ed ai lettori.

Consuntivo di un triennio di lavoro

*Dalla vittoria
alla Corte Costituzionale
al Codice
dei Beni Culturali*

Il 29 maggio l'Assemblea nazionale dell'ADSI, riunita per la prima volta nel Molise, procederà al rinnovo delle cariche sociali.

Mi sembra opportuno tracciare un breve consuntivo sull'attività svolta dal Consiglio direttivo, eletto tre anni fa a Palermo.

Gli organi eletti tre anni fa hanno dovuto per prima cosa affrontare e gestire l'annoso problema dell'interpretazione della norma sulla tassazione dei redditi degli immobili storici concessi in locazione. È un problema, come ripetutamente detto, che interessa tutti i proprietari e non solo quelli degli immobili affittati. Infatti, anzitutto, per molti immobili l'affitto è una necessità assoluta per la loro sopravvivenza, e quindi per la sopravvivenza d'una parte del patrimonio storico-artistico nazionale; inoltre è chiaro che la soluzione favorevole alla tesi dell'Associazione aumenta il valore di tutti gli immobili, anche di quelli attualmente non affittati.

Per quanto riguarda l'aspetto giurisprudenziale, in questi tre anni si è consolidata la giurisprudenza della Corte di Cassazione (oltre venti sentenze favorevoli e nessuna contraria) nel senso della tassazione "in ogni caso" sul reddito catastale agevolato.

La vicenda, come è ben noto, è stata poi portata alla Corte Costituzionale, in quanto una Commissione tributaria ritiene che la norma, così come interpretata dalla Cassazione, fosse incostituzionale. Questa

battaglia, che fin dall'inizio apparve difficile ed il cui esito sino all'ultimo momento fu incerto, è stata la nostra fortuna perché ha consentito di dare alla nostra tesi l'avallo del supremo organo giurisdizionale dello Stato.

Tuttavia non si può dire che questa grande vittoria abbia chiuso definitivamente il problema. Anzitutto esiste la possibilità, cui accenna la stessa sentenza della Corte, di una riforma legislativa, la quale, comunque, non potrà non tener conto dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, per i quali la tassazione degli immobili storici affittati, per essere costituzionalmente corretta, deve differenziarsi da quella degli immobili non storici. Vi è poi il problema dei rapporti con l'Agenzia delle Entrate, un problema che mi ha personalmente impegnato in tutti gli anni di presidenza. Un primo parziale risultato, dopo i vittoriosi ricorsi in Consiglio di Stato contro le precedenti istruzioni ministeriali, fu quello di ottenere che nelle istruzioni del "modello unico", pur non rinunciando l'Agenzia alla sua tesi, si disponesse che non si sarebbero applicate sanzioni a coloro che si fossero attenuti alla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale, l'Agenzia ha scelto la via del silenzio, sicché nelle istruzioni di quest'anno non si parla degli edifici storici; e ciò significa che il contribuente deve applicare la norma tributaria così come

è interpretata dalla Corte Costituzionale e dalla Cassazione. Tuttavia, con una tenacia degna di miglior causa, l'Agenzia sta ora ripiegando sulla tesi di accettare la tassazione sul reddito catastale solo per le unità immobiliari locate a fini abitativi e non per le altre, facendo leva su un'affermazione del tutto incidentale contenuta in una sentenza della Cassazione in materia catastale. Bisogna quindi non riposare sugli allori, ma vigilare attentamente. Il primo maggio di quest'anno è entrato in vigore il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", emanato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 sulla base della delega attribuita al Governo dall'art.10 della legge 6 luglio 2002, n.137. Il nuovo testo legislativo, che sostituisce integralmente la legislazione in vigore, richiederà un ampio ed approfondito commento. Qui ci limitiamo a segnalare, per quanto riguarda gli immobili storici, l'introduzione dell'obbligo, a nostro avviso del tutto inutile, di segnalare alle Soprintendenze la stipula dei contratti di locazione. Comunque si dovrà su questo, e su altre norme del Codice seguire attentamente l'emanazione delle indispensabili istruzioni attuative del Ministero; ed a tal fine l'Associazione ha già avviato gli opportuni contatti con la Direzione generale dei Beni Architettonici ed Ambientali. Il Consiglio e la Presidenza hanno realizzato nella primavera del 2002 un importante

evento culturale a Palazzo Colonna, con l'intervento di eminenti personalità della cultura e della politica. Quest'evento, oltre all'intrinseco contenuto degli interventi (ad esempio quello del prof. Giuseppe Guarino, opportunamente adattato, è stato esibito nel giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale e si è rivelato utile), ha richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica e dei vertici istituzionali dello Stato sull'Associazione e sui nostri problemi. Da allora i rapporti con la Presidenza della Repubblica e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono stati molto cordiali ed in particolare il Presidente Ciampi ha seguito le nostre attività ed ha dato il Suo alto patronato alle nostre manifestazioni.

Altri importanti convegni sono stati promossi dalle Sezioni ed altri sono in previsione. Sempre nel campo delle attività culturali, è da segnalare l'iniziativa della sede nazionale di organizzare, ad integrazione delle iniziative di alcune sezioni regionali, dei viaggi turistico-culturali riservati ai Soci. A proposito della Rivista, aderendo alle idee pressoché unanimemente espresse dai membri del Consiglio che richiedevano cambiamenti se non la sua soppressione, si è provveduto alla sua trasformazione, che riscuote generali consensi. Essa, a mio avviso, ma è un problema che riguarderà il nuovo consiglio, dovrà essere integrata da un supplemento informativo che esca come bollettino a scadenza ravvici-

nata, come fa l'Istituto Italiano dei Castelli, che pubblica una rivista di elevato livello culturale (Castellum) ed un notiziario (Cronache Castellane). Il problema della Rivista è quello di trovare soci che collaborino, con articoli adeguati e con documentazione fotografica. Si è creato un Comitato di redazione, anche se per ora il lavoro grava quasi esclusivamente sul direttore prof. Guglielmo de' Giovanni-Centelles, noto giornalista professionista, al quale va il mio più vivo ringraziamento per la generosa, fattiva realizzazione. Un contenuto culturale, ma anche e soprattutto di studio di ipotesi di lavoro per il futuro, ha avuto l'importante convegno brillantemente realizzato a Bologna grazie all'infaticabile vicepresidente Ippolito Bevilacqua Ariosti. Mi sembra infine utile, affinché i soci possano valutare l'attività del Consiglio in questo triennio anche sotto l'aspetto finanziario, raffrontare alcuni dati significativi, comparando i risultati del consuntivo del 2000 con quello del 2003. Anche per il 2000 le cifre sono espresse in Euro perché già allora l'Euro era la moneta ufficiale europea anche se nei singoli paesi circolavano i vari biglietti delle rispettive banche centrali. Per quanto riguarda le entrate, si è registrato un incremento delle quote associative, le quali sono passate dai 332.475 Euro del 2000 ai 395.095 Euro del 2003. Sono aumentate anche le elar-

gizioni liberali: si è infatti passati da 2.639 Euro a 12.024 Euro.

Nel campo delle uscite si sono realizzate delle importanti economie.

La spesa per il personale dipendente, comprese le collaborazioni continuative, è scesa da 56.000 Euro a 46.512 Euro e quella per le collaborazioni fisse da 59.336 Euro a 46.466 Euro.

La spesa per le consulenze professionali è salita da 16.585 Euro a 44.083 Euro, ma se si sottraggono a quest'ultima cifra gli oneri relativi al giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale, ammontanti (comprese IVA, Cassa Avvocati e ritenuta d'acconto) ad Euro 42.300, si ha un riduzione della spesa per consulenze professionali a 1.783 Euro.

Si sono pure realizzate consistenti economie in varie voci: le spese per rimborsi al presidente ed ai consiglieri sono scese da 7.354 Euro a 1.534 Euro; quelle postali da 11.741 Euro a 8.255 Euro; quelle tipografiche e di cancelleria da 8.326 Euro a 1.794 Euro (quest'ultimo grande risparmio è dovuto al fatto che per molti lavori si sono utilizzati i computer degli uffici anziché ricorrere alla tipografia).

Vi è stato invece un rilevante aumento delle spese per assicurazioni, passate da 1.237 Euro a 5.153 Euro, dovuto sia al fatto che si sono stipulate nuove polizze per coprire rischi prima scoperti sia alla maggiore attività.

Per la Rivista c'è stato un in-

cremento di spesa da 30.660 Euro a 47.174 Euro, in parte coperto dalle possibilità di utilizzare la collaboratrice addetta alla Rivista in altre attività.. Le spese fisse sede sono passate purtroppo da 37.257 Euro a 43.114 Euro, a causa dell'aumento Istat dell'affitto e degli aumenti delle utenze, spese di pulizia ecc.

Nel bilancio del 2000 esistevano due fondi, quello per il TFR di 18.565 Euro e quello per il riconoscimento giuridico di 50.768 Euro, però entrambi solo come poste contabili passive senza effettiva disponibilità di somme accantonate ad hoc.

Nel corso del triennio si è provveduto a pagare, utiliz-

zando le entrate correnti, la liquidazione di un'impiegata e si è ricostituito il fondo TFR per 18.290 Euro, accantonando la somma in apposito conto. Grazie ai generosi contributi di molti soci si è, pagate tutte le spese relative alla causa dinanzi alla Corte Costituzionale, ricostituito il fondo per il riconoscimento giuridico accantonando 50.000 Euro. In conclusione, mentre il consuntivo 2000 si chiudeva con un avanzo di 83 Euro, quello del 2003 si chiude con un avanzo d'esercizio per 131.607 Euro, con i quali si potrà costituire un fondo di riserva per affrontare spese impreviste od importanti iniziative dell'Associazione.

GRANDI RESTAURI

Un riordino delle collezioni del Palazzo Sacchetti a Roma – dove la ricchezza dei banchieri fiorentini sposava lo sfarzo “porporato” del Cardinale Giulio – costituisce uno dei maggiori capitoli del restauro monumentale in Italia.

Nelle sale, tutte recuperate, si respira il fasto della vecchia Corte Papale, diretto a celebrare la Chiesa tridentina. I Sacchetti furono infatti, fino alla riforma di Paolo VI, i Forieri Maggiori ereditari dei Sacri Palazzi Apostolici, una delle grandi cariche “velut hereditariae” (principi assistenti al Soglio, gran maestro del Sacro Ospizio, vessillifero, cavalierizzo maggiore), abolite da Paolo VI.

La maestosa costruzione sul Lungotevere, amorosamente preservata dalla famiglia, è opera di Antonio da Sangallo il Giovane, mentre gli affreschi sono di Francesco Salviati, autore anche del celebre ciclo del vicino Palazzo Farnese, come del Palazzo Vecchio di Firenze.

Palazzo Sacchetti, legato alla chiesa di San Giovanni dei Fiorentini, ha svolto per quattro secoli la funzione di polo culturale dei Toscani a Roma.



Una Regione da scoprire

*Il dovere
di tramandare
alle future
generazioni
una preziosa
memoria*

Casini, dimore e castelli salvati grazie ai Cavalieri e alle Amazzoni della storia

NICOLETTA PIETRAVALLE

Un rapido viaggio nel Molise, come è quello collegato all'Assemblea Nazionale dei Soci dell'ADSI a maggio 2004, può essere forse utile accompagnato da un panorama altrettanto sintetico per mezzo del quale prendere in considerazione, almeno a grandi linee, alcuni dei principali elementi che hanno conformato e conformano la civiltà del territorio. Ogni territorio, infatti, è distinto da una serie di connotazioni che gli sono proprie e che nel tempo si sono conservate sia autonomamente sia grazie alla convinta azione di salvaguardia esercitata da coloro che chiameremo "i Cavalieri e le Amazzoni della storia" perché hanno sentito come forte dovere e sottile piacere il compito di tramandare di volta in volta ai posteri quanto essi stessi avevano ricevuto dalla propria antica famiglia o quanto personalmente avevano voluto raccogliere da generazioni precedenti estranee per sangue, ma non per intendimenti: distinzione questa oggi importante, perché, secondi solo agli eredi naturali, gli eredi per scelta rappresentano una garanzia ul-



La facciata di Villa Centocelle, a Sant'Elia di Pianisi.

La Cappella di Villa Centocelle.

Pietre di recupero romaniche inserite nel tessuto murario della Cappella.





Palazzo Scocchera-Selvaggi, a Vastogirardi. La facciata con il portale "a baldacchino".


La scala d'accesso al piano nobile.

teriore di continuità e un baluardo contro l'estinzione più radicale, contro la perdita totale dei tanti bagagli messi insieme dall'uomo che nasce, vive, si estrinseca, ma resta inevitabilmente un viaggiatore in terra. Pur essendosi infatti da sempre esercitato l'istituto dell'acquisto, esso risulta particolarmente apprezzabile in

epoche, come sembra essere la nostra e come forse sarà quella ventura, tendenzialmente distratte rispetto all'orgoglioso nucleo di valori morali, sentimentali, artistici e materiali, sedimentati per secoli intorno alla complessa cultura della casa e della famiglia; è giusto pertanto rendere onore al merito della custodia di beni rap-

presentativi della storia del territorio non solo ai fortunati che per la loro buona stella già accesa sul cammino degli antenati si sono trovati a gestire un patrimonio







*Castello Pandone di Venafro.
Le sale dove sono raffigurati,
con tecnica a rilievo,
i cavalli dell'allevamento
del conte Pandone.*

Nella pagina a fronte:
*Castello di Gambatesa.
Affreschi tardocinquecenteschi.*



fruibile ed omogeneo tra le varie e diverse componenti, ma anche ai coraggiosi che hanno voluto consapevolmente sostituirsi a chi, per un motivo o per l'altro, aveva lasciato, lasciava.

Questa premessa riguarda tuttavia poco il Molise odierno, e lo riguarda assai meno di altre regioni italiane, perché, purtroppo, nel Molise, castelli, dimore, case e casini, piuttosto che passare di mano per acquisto cadono per abbandono o una volta venduti vengono così pesantemente ristrutturati da diventare irriconoscibili, non da ultimo in aderenza al criterio della cosiddetta valo-

rizzazione che, nel gergo affaristico in voga, include spesso un cambio di destinazione d'uso, realizzato ignorando valenze e caratteri del preesistente.

Sono considerazioni dolenti per i non numerosi Molisani che segnatamente credono al

retaggio del passato, inseguendone amorevolmente le orme nei paesaggi ove l'uomo è stato e non è più, percependone le voci senza suono all'interno di salotti, anditi e fondaci da cui la vita reale è sparita o in breve sparirà. Accogliere nel Molise una



piccola ma ferrata rappresentanza degli iscritti all'ADSI è anche un'occasione per riflettere sulle problematiche della corretta conservazione dell'antico, vuoi situato nei centri storici, vuoi sparso nelle campagne e sui monti, affinché nel Molise venga allargato e finalmente capillarmente diffuso, con la conoscenza, il desiderio di coesistere con esso.

Maggio e ottobre sono i mesi adatti a percorrere il Molise sia per il clima gradevole sia per la veste che la Natura indossa: il manto gonfio di verde tenero a maggio, le sfumature dal giallo al ruggine del fogliame e le gradazioni di colore della terra arata, quasi pelle di lontra, in autunno.

Dal paesaggio molisano si affaccia all'occhio del visitatore attento la traccia di esistenze rurali cancellate da un'emigrazione iniziata nell'ultimo quarto dell'Ottocento, alla volta delle grandi città italiane ed europee, alla volta delle Americhe; un'emigrazione in cerca di fortuna per sé e per chi in Molise aspettava. Sono tornati in pochi, per molti la fortuna ha voluto che le radici strappate dal Molise attecchissero brillantemente altrove: il Molise è consapevole, anche attraverso le associazioni dei molisani all'estero, che i trecentoventimila residenti sono una modesta porzione del folto popolo molisano distribuito nel

mondo, dove ha saputo farsi strada ad ogni livello con la severità di un impegno che per indole sfiora il sacrificio. Le tracce architettoniche della ruralità molisana sono masserie a corte, come quella Petrecca in località Tiegne, presso Isernia; sono fontane in pietra sormontate dallo stemma feudale, ed è il caso della Fonte chiamata appunto La Masseria, nella zona tra Pietracupa e Salcito; verso Trivento, in località Fonte Le Frassi, una villa Pietravalle di campagna occhieggia entro il bosco da cui sovrasta il tratturo; e, in vista della Fon-

Il Castello di Macchiagodena, costruito sulla roccia a strapiombo sul bel panorama del Matese.





Il Castello Pignatelli della Leonessa a Monteroduni.

dovalle Trigno, ecco il casino storico dei baroni Mascione, quasi in rovina e oggetto di ripetute sottrazioni, ad uso e consumo dei raccoglitori di anticaglie.

Sono casini, alti e stretti o anche bassi e allargati con il tetto a spioventi, in cui il piano terra serviva al colono non

residente che là si appoggiava per la cura dei campi e per attendere alle specifiche operazioni stagionali come la raccolta delle olive, la pesatura del grano, la vendemmia; al proprietario del fondo era riservato il piano superiore, nelle cui stanze egli si tratteneva saltuariamente da solo oppure, nei casini più ricchi e più comodi, anche con la famiglia per trascorrervi giorni



di riposo tra gli arredi sobri, essenziali, tipici di una società comunque parsimoniosa; coppie di poderosi cipressi o gli ombrelli dei pini sembrano voler proteggere questi fabbricati.

Sono pozzi cilindrici con il tettuccio di coppi, sono rifugi di pastori anche trulliformi, sono casette in pietra con il traforo della piccionaia ed il plurimo ricamo della “roma-

nella” che funge da grondaia. Sono stazioni di posta, quasi tutte in totale abbandono, dove le intemperie ormai irrompono con la crudele libertà del vento, come quella che pare implorare soccorso a lato della Fondovalle del Tappino. I tratturi, le vie d’erba per le quali uomini e animali andavano a svernare a più mite temperatura, sottoposti tardivamente a vincolo e di re-

cente invasi da invadenti cartelli indicatori, sono fisicamente a malapena godibili; qualche volta lungo il loro percorso spunta una chiesetta solitaria antichissima, eretta, a conforto della fede dei transumanti, ai margini; è il caso di Santa Maria della Strada, presso Matrice, significativo esempio di chiesa romanica nel cui interno ramifica a parete, con le sue





linee gotiche frastagliate, la tomba di un misterioso personaggio di alto rango; è il caso della Cappella, risalente al 1726, che ingloba pietre di recupero lavorate a enigmatiche figure, nel parco di Villa Centocelle di proprietà Pisani Filiasi di Carapelle, presso Sant'Elia a Pianisi. Avendo il sisma del 31 ottobre 2002 provocato gravi danneggiamenti al fabbricato principale, il soggiorno deve per ora necessariamente limitarsi ad una passeggiata nel parco, al quale gli edifici offrono degno fondale. La tenuta sorge a ridosso di un braccio fratturale, il Centocelle - Cortile di collegamento ai Regi Tratturi Celano - Foggia e Castel di Sangro - Lucera.

Talune famiglie come gli Scocchera-Selvaggi di Vastogirardi erano proprietarie di pascoli e di armenti; attualmente, nella masseria fortificata della famiglia, in località Staffoli, è attivo un agriturismo di qualità; il palazzo settecentesco invece, sito nel centro storico di Vastogirardi, a mille e duecento metri di altezza, seguita a rappresentare un punto di riferimento conviviale e culturale per la famiglia e per gli amici, inclusa l'ala intatta delle scuderie; il suo portale "a baldacchino", del tutto inconsueto in Molise, i giardini istoriati della scala interna, gli arredi sia pur mutilati da un colpo ladresco qualche anno fa, consentono una sosta piacevole; quale curio-

*Portocannone, Palazzo Cini-Tanasso.
Le capriate dei tetti.*

sità va detto che un letto in lega di ferro e argento, finemente lavorato con le iniziali del proprietario, è stato dato in prestito alla mostra "Il matrimonio e la famiglia nell'antico Molise", organizzata dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici del Molise in collaborazione con la Sezione Molise dell'Associazione Dimore Storiche Italiane.

Per giusto riconoscimento occorre almeno aggiungere che anche un letto del castello di Macchiagodena, in ghisa decorata di madreperla la cui pediera è congegnata mediante due festosi tam-

burelli figurati, è stato inserito nella mostra che chiuderà a Venafro, nel castello Pandone, il 31 agosto 2004. Per meglio dipingere una sorta di affresco molisano che metta in mostra case e dimore conviene qui accennare alle componenti della società molisana: nobiltà mag-

giore, anche al femminile in quanto acquisita al Molise per matrimonio, e nobiltà minore locale, spesso nobiltà d'epoca borbonica; poi magistrati, medici, deputati, avvocati, in grado di sostituirsi nella proprietà delle terre, delle masserie, dei casini, o del palazzo o del castello ai

precedenti proprietari estinti o trasferitisi altrove; e allo stesso modo massari e coloni, commercianti, artigiani, socialmente in crescita di pari passo con le fortune del proprio lavoro.

Non numerose le famiglie nobili di grande nome e censo – Caetani, Caracciolo, Colonna, Pignatelli, per esempio – in ogni caso mai stabilmente dimoranti nel Molise, ma inurbate in capitali come Roma e Napoli, a seconda della collocazione della residenza principale e degli interessi prevalenti nell'ambito della famiglia stessa. Ad alcune di queste famiglie, fanno capo in qualche periodo anche i castelli di Gambatesa e di Venafro, monumenti di grande rilievo, oggi di proprietà demaniale, assegnati alla Soprintenden-



*Venafro, Palazzo Nola.
Il corpo centrale della facciata.
In basso il prospetto verso la Chiesa
del Cristo.*





za per i Beni Architettonici del Molise; contraddistinto da un ciclo di affreschi tardo cinquecenteschi che bene evocano la sbrigliata inventiva dell'autore, la cui firma visibile è Donato "decumbertino", il primo; da raffigurazioni con tecnica a rilievo di cavalli, dal cui allevamento i migliori, per volere del conte Pandone, partivano

in dono a personaggi dell'epoca, il secondo.

Nel Molise, insomma, non tanto si stava quanto periodicamente si andava; si andava insomma ad abitare per un po' il castello, il palazzo, il palazzotto, la vecchia casa in paese.

Ciò ha fatto sì che spesso gli arredi più rappresentativi venissero traslocati nella città o

Palazzo Del Prete di Belmonte, a Venafro.

Le palme e il giardino d'inverno.

nel grosso centro ove andava a vivere il capofamiglia, e di frequente alla depauperazione per divisione ereditaria tra i componenti della medesima famiglia si è aggiunta la micidiale, inesorabile, frequentissima spoliatura causata



dalle incursioni ladresche entro edifici incustoditi, silenti e indifesi contenitori di ottimi lavori di ebanisteria, di maioliche e porcellane, di argenterie di pregio, di biancheria raffinata, di vetusto rame da cucina.

Qualche decina di Soci della Sezione Molise dell'ADSI contribuisce felicemente per i colti, per gli storici, per i ro-

mantici a richiamare alla memoria, attraverso i propri ambiti domestici, quello che il Molise è stato, quello che faticosamente il Molise è.

Cominciamo dai castelli di proprietà dei Soci e diciamo subito che al momento solo il castello di Macchiagodena appartiene a questa categoria, un castello edificato sulla roccia e con un lato a stra-

piombo come vogliono i romanzisti della più nera appendice; ma lo strapiombo non è affatto cupo e si affaccia sul panorama bello e incontaminato del Matese; il fianco con il quale il castello sovrasta la piazzetta del paese rispecchia meglio lo stile dei De Salvo, titolari di una casa di famiglia provvista di altare privilegiato, che pos-



Agnone. Uno scorcio della galleria di Palazzo Tirone.

L'atrio di Palazzo Tirone.



siedono il castello dal secolo scorso ed al cui cognome è intitolata la piazzetta suddetta, attraverso il deputato Ottavio De Salvio; il penultimo acquirente, invece, il marchese Centomani, sul quale ancora si vociferano



episodi di empietà, si impiccò nelle segrete del castello durante una notte di temporale. Fu il medico del paese a volerlo ricondurre al giusto significato, sicché i cognomi Ciochi e De Salvo, congiunti per matrimonio, hanno rappresentato in ogni senso la salvaguardia del castello.

In genere i castelli sono già divenuti o stanno divenendo

di proprietà demaniale o comunale; così il castello di Civitacampomariano, precedentemente della famiglia Pepe e poi della famiglia Roberti, di cui la Soprintendenza per i Beni Architettonici del Molise sta da anni attendendo al restauro, così il castello di Bagnoli del Trigno, precedentemente della famiglia Sanfelice e poi della famiglia Vecchiarelli; il castello di Termoli, in posizione prospiciente la riva mare, e che è in realtà una piccola struttura difensiva duecentesca voluta da Federico II di Svevia, appartiene al Comune; il castello dei duchi d'Alessandro, a Pescocostanzo, frazionato tra eredi ed amatori del posto, probabilmente non tarderà a seguire lo stesso destino ed è auspicabile che la Provincia di Isernia, interessata all'operazione, sappia realizzarla con restauro rigorosamente conservativo, evitando ristrutturazioni che ridurrebbero colpevolmente il significato del maniero, l'unico del Molise ad essersi mantenuto intatto nelle strutture originarie e anche, nonostante i numerosi proprietari, sufficientemente rispettato nella partizione degli interni. Un procedimento purtroppo non seguito negli interni del magnifico castello di Monteroduni, uscito dalla famiglia dei principi Pignatelli della Leonessa per passare al Comune; questo restauro ha infatti pesantemente interferito sull'antichità dell'insieme, e in particolare sulle pa-

vimentazioni originarie o comunque bene integrate, delle quali si è salvato soltanto il cotto seicentesco del salone che reca inciso su ciascun mattone quadrato lo stemma dei Pignatelli. Ovviamente la splendida posizione panoramica e la sua mole architettonicamente ragguardevole fanno tuttora del castello un testimone della storia del luogo e una costante meta di visite; certo la recente donazione dell'archivio e di importanti cimeli di famiglia da parte del principe Giovanni viene favorevolmente incontro alla domanda culturale e turistica.

Per i palazzi, citerò palazzo Salottolo-Cannavina, ubicato nel centro storico di Campobasso, in via Ugo Cannavina, deputato molisano, un palazzo di qualità, perfettamente rispettato negli esterni, e nell'androne con scala monumentale, nonché nell'appartamento sito al piano nobile, colmo di ricordi e testimonianze della famiglia Cannavina, cospicui proprietari terrieri della vicina Ripalimosani.

Il palazzo baronale di Macchia d'Isernia, serbato con estrema, ammirevole fedeltà di arredi, dai conti De Iorio Frisari, un caso d'eccezione nel Molise.

Palazzo Cini-Tanasso a Portocannone, un poderoso palazzo fortificato, costruito all'inizio del Settecento, e rielaborato due secoli dopo nell'apparato decorativo con immaginifico spirito dannunziano.

Palazzo De Lellis-Petrecca a Isernia, sottratto a un avanzato stato di decadimento e reinterpretato alla luce delle testimonianze di famiglia. Palazzo de Rubertis-Perrotti a Lucito, curato nei dettagli, con giardino disegnato dal botanico napoletano Michele Tenore.

Palazzo Nola, imponente edificio munito di facciata neoclassica, a Venafro, sito in via del Cristo dove affaccia anche palazzo Del Prete di Belmonte, anch'esso con bel giardino cui fa da contraltare all'interno il giardino d'inverno, finemente affrescato nella seconda metà dell'Ottocento. La dimora Del Prete di Belmonte è aperta all'ospitalità turistica. Palazzo Tirone, ad Agnone, si distingue per il salone di centocinquanta metri quadrati pavimentato in lastre di grigia "pietra morta" locale, dimensione insolita nel Molise, la cui volta reca una tela dipinta con il soggetto mitologico della Galatea. Nella stessa Agnone deve menzionarsi la Fonderia Marinelli, tipicizzata dal locale ove avviene la fusione delle campane e dagli innumerevoli calchi relativi alla loro ornamentazione; annesso, vi è il Museo della Campana.

Palazzo de Gennaro a Larino è un altro esempio di abitazione elegante, con raffinata biblioteca.

Casa Trotta a Toro può a ragione vantarsi, oltre che dell'importante biblioteca, del rilevante archivio, cataloga-



ti entrambi dalla Soprintendenza Archivistica ed aperti agli studiosi previo appuntamento.

Casa Pietravallo, a Salcito, è la prova di una dedizione tenace all'identità storica del Molise sotto tutti gli aspetti, e, con tenerezza, alle sopravvivenze a carattere etnografi-

co; una dedizione che spinse Vittorio Sgarbi a inserirne scorcio delle soffitte, con presenza di vecchi giocattoli, costumi e abiti, in un suo programma intitolato "Le case dell'anima"; nel programma quella "casa di paese" era arditamente chiamata a comparire accanto a sfolgoranti bel-



lezze artistiche di altrettanto sfolgoranti dimore italiane. Ma, come sappiamo, la bellezza che l'anima attribuisce alle cose può abitare ovunque e per produrre risultati non è strettamente necessario continuare a disporre di feudi come quello che dà ancora il nome alla Morgia di Pietra-

valle, sperone di roccia con caverne naturali entro le quali i briganti nell'Ottocento trovarono ricetto, e a dimore in cui la potenza di un remoto antenato Pietravallo si sposa alla fantasia delle composizioni e dei colori degli affreschi come il castello di Gambatesa.

Casa Pietravallo a Salcito, improntata alla tradizione borbonica napoletana, tra "ex voto" e costumi tradizionali.

Come nasce un museo di famiglia

ANGELA CAROLA-PERROTTI

Il lascito “Giuseppe Barone” al Comune di Baranello

Nel 1897 si apriva al pubblico il Museo Civico di Baranello costituito da una notevole raccolta di oggetti d'arte; che nello stesso anno con rogito notarile era stata donata dall'architetto Giuseppe Barone al Comune del suo Paese natale.

La raccolta Barone illustra fedelmente lo spirito con cui nella seconda metà dell'800 gli uomini di cultura creavano più o meno importanti raccolte private che spesso successivamente donavano alle loro città, collezioni da un lato volte a “salvare” esempi di manufatti deperibili – porcellane, maioliche ceramiche antiche e tessuti – per tramandarli ai posteri, e dall'altro nate con finalità illuministiche, ossia con l'intento di poter trasmettere il proprio sapere. Nel caso specifico di Barone tale aspetto è chiaramente formulato nella calorosa prefazione al catalogo compilato dallo stesso donatore ben conscio delle difficoltà che, a causa delle impervie comunicazioni viarie, incontravano i molisani appartenenti alle classi meno abbienti a entrare in contatto con i centri della cultura sia romani che napoletani. Sotto questo aspetto lo



scritto di Barone costituisce quasi un manifesto esplicito del suo tempo e benché in questa sede manchi lo spazio per pubblicarlo integralmente, ritengo utile riportarne alcuni passi particolarmente

La facciata del Museo.

indicativi dell'ingenua fiducia che animava agli albori del ventesimo secolo l'“intelligenza” italiana.

Dopo un inevitabile accenno al preteso oscurantismo medievale quando sistematicamente si era soliti demolire i monumenti dell'antica Roma per edificare con i materiali di risulta palazzi gentilizi e non, egli continua:

«Oggi, mercé il civile progresso, la scena è mutata. L'amore verso le antiche cose ha già da gran tempo invaso gli animi delle persone colte e il cercare e conservare le antiche reliquie, santificate dal pensiero e dalle mani, dei nostri avi è opera non solamente dei dotti, ma anche, nobile ambizione di municipio.

Di ciò rese bella testimonianza il Municipio di Baranello quando, all'invito di un suo concittadino, d'istituire un museo civico con le raccolte di cose antiche che gli avrebbe donato, rispose accettando l'offerta e disponendo la edificazione di un nuovo piano sul palazzo del Comune, per dare alla novella istituzione degna e stabile sede, dove le collezioni di arte antica e moderna potessero essere decorosamente ordinate e custodite.

In men di due anni, con ardente attività, si è ricostruito quasi a nuovo l'intero palazzo del Comune con nuova facciata alla foggia de' palazzi fiorentini del Risorgimento, e vi si è ordinato il museo civico con la speranza, che voglia schiudersi per questi luoghi un periodo di novella civiltà.

I musei sono una istituzione

eminentemente civile ed educatrice. Essi con le loro collezioni bene ordinate, mentre colpiscono gli occhi vergini dei giovani, stimolandone la curiosità, sviluppano e formano la educazione dell'uomo adulto, richiamando la riflessione sugli oggetti che testimoniano della vita pratica dei popoli che ci precessero, e destando l'ammirazione per tante opere d'arte, nelle quali essi lasciarono l'impronta del loro spirito pensante.

L'uomo per naturale tendenza dall'ammirazione passa subito alla imitazione, spinto dal desiderio di produrre qualche cosa e di esercitare in un grado, per quanto limitato, la virtù creativa. Così nacque l'arte, che Dante appella: nipote di Dio, perché s'ispira, alle sue creazioni, e da cui toglie l'esempio e le norme. [...]

In Francia, mercé le cure del Governo e il patriottismo di privati cittadini e di benemerite società, si son venuti formando fino ad oggi ben 140 di questi musei artistici e industriali, con lo scopo di diffondere lo studio dei prodotti dei vari periodi storici delle nazioni, di aprire la mente alla invenzione e gli occhi al sentimento del bello nella produzione degli oggetti d'arte, di agevolare in fine gli sforzi individuali degli artisti ed operai, offrendo loro modelli ed esemplari da imitare. [...]

Così pure il museo civico di Baranello, di questo mio caro paesello, concorrerà an-

MUSEI DI FAMIGLIA

Il Principe Gaetano Filangieri, autore della *Scienza della legislazione*, in una incisione di famiglia, con la placca dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio. Filangieri fu il modello, con le sue idee per il riscatto del Mezzogiorno, di intere generazioni. Giuseppe Barone gli si ispirò costituendo il Museo di Baranello, così come Gaetano Filangieri jr. intitolò al grande avo l'omonimo Museo napoletano. Anche il Palazzo Cutò, dei sopravvissuti Filangieri di Sicilia, ospita un museo familiare cui si è indirizzata nel 2003 l'ultima donazione dei Duchi della Pignara.



ch'esso, in una sfera per quanto limitata nelle sue modeste collezioni, a salvare e custodire i preziosi saggi delle arti e delle industrie dei nostri antichi padri, illustrandoli, e divulgandoli a beneficio dell'odierno progresso. E quest'opera di patria carità, ho fede, sarà remuneratrice nello svolgersi delle industrie e meritoria al cospetto della posterità.

Per oggi il compito del piccolo museo di Baranello non è certamente quello di svolgere industrie locali, perché



non esistono. L'avvenire però è nelle mani della Provvidenza ed anche un pochino nelle mani degli uomini volenterosi e fidenti nelle iniziative. [...]»

Ma vediamo chi fosse questo illuminato personaggio. Nato nel 1837, laureatosi in architettura, esercitò la professione principalmente a Napoli ma anche partecipando a concorsi per edifici pubblici romani, come è il caso dell'Altare della Patria, il cui plastico è tuttora conservato in una sala del Museo insieme a tanti altri suoi disegni. Tuttavia ai fini della cono-

scenza della raccolta, fu più determinante la sua seconda attività di appassionato archeologo svolta a Napoli mantenendo contatti sia con l'archeologo Giuseppe Fiorelli che con il direttore del Museo Nazionale di Napoli. Ciò gli permise certamente di conoscere anche altri attivi promotori delle arti come il cavaliere Annibale Sacco, il conservatore del patrimonio artistico napoletano di provenienza borbonica che, proprio in quegli anni, riunendo nel palazzo di Capodimonte le porcellane dislocate nei vari Siti Reali costituiva quella che oggi è denomina-

Le sale del Museo Barone di Baranello. L'intento documentario si accompagnava alla promozione delle arti minori.

ta appunto la Raccolta Borbonica di Porcellane, che si occupò anche del trasferimento del Gabinetto in porcellana di Capodimonte dal Palazzo Reale di Portici alla Reggia di Capodimonte e che infine spinse all'acquisto di alcuni importanti oggetti sempre in porcellana per completare la costituenda collezione in quei settori ritenuti inadeguati ai fini di una esposizione museale. Allo stesso tempo, parteci-



pando alla vita pubblica napoletana, Barone deve aver avuto la possibilità di conoscere alcuni noti collezionisti napoletani come Placido de Sangro, Duca di Martina, la cui raccolta lasciata alla città di Napoli costituisce attualmente il Museo Duca di Martina alla Villa Floridiana, uno dei Musei della Ceramica più importanti d'Europa, e il principe Gaetano Filangieri, che sempre in quel periodo lasciava la propria raccolta al Comune di Napoli creando il Museo Civico Gaetano Filangieri. Tutto ciò avveniva tra il 1870 e il 1890, un periodo parti-

colarmente interessante per la vita culturale napoletana ancora molto fiduciosa in ciò che poteva venire di nuovo e di costruttivo nell'ex Capitale del Regno delle Due Sicilie dalla tanto auspicata Unità d'Italia. L'idea era di puntare in primo luogo sulla formazione professionale dei giovani attraverso la creazione di musei artistici industriali – ricordati anche da Barone nella sua prefazione – affiancati da scuole dove oltre alla conoscenza tecnica fossero trasmessi agli apprendisti anche fondamentali elementi di cultura generale. Allo stesso tempo, nel-

l'intento di favorire la nuova unità anche sul piano artistico, si cercò di diffondere la conoscenza di quelle manifestazioni d'arte che in precedenza si erano sviluppate nei diversi grandi centri della penisola politicamente divisi, organizzando biennali di grandi esposizioni di arte antica.

D'altra parte già dal 1851, con intenti abbastanza simili, si era dato l'avvio alle Esposizioni Universali da tenersi nelle varie Capitali d'Europa, e non va dimenticato che, sebbene con intenti più circoscritti, già dai primi anni dell'Ottocento nel



*Tazza con piattino
a decoro entomologico,
porcellana di Capodimonte,
1750 circa.*

*Caffettiera con natura morta floreale,
porcellana di Capodimonte,
1750-1755.*

Regno delle Due Sicilie si era soliti esporre annualmente i prodotti delle varie Province del Regno premiando i migliori artefici per incoraggiarne il continuo progredire.

A Napoli, con ragione – in quanto la maggiore Capitale inglobata nella Nuova Italia – venne assegnata nel 1877 la seconda “Esposizione Nazionale di Belle Arti”, non a caso organizzata nella veste di presidente dal già citato archeologo Giuseppe Fiorelli coadiuvato dal vice presidente Principe Gaetano Filangieri.

L'avvenimento, che riscosse come manifestazione in se stessa un enorme successo, doveva avere conseguenze ben più significative per la vita stessa cittadina: Gaetano Filangieri oltre al lascito della propria raccolta alla città si prodigò perché nascesse il Museo Artistico Industriale con le annesse scuole-officine e ne affidava la formazione artistica ai pittori Filippo Palizzi e Domenico Morelli sperando che lo sviluppo delle arti applicate, fino a quel momento trascurato dall'Accademia di Belle Arti, offrisse importanti sbocchi lavorativi ad un'ampia fascia di giovani meno abbienti.



Piatto decorato con un vaso "etrusco" della collezione Borbonica, porcellana della Real Fabbrica Ferdinanda, 1785 circa.

Tazza con piattino dipinta con i "funamboli" pompeiani, porcellana della Real Fabbrica Ferdinanda, 1785 circa.

Il Museo, collegato alla scuola che aveva l'importante funzione di riunire modelli da emulare, nasceva grazie ai lasciti dei singoli cittadini che in tal modo si rendevano tutti promotori di questa istituzione di impronta umanitaria. Anche il cavaliere Annibale Sacco riuscì ad ottenere il permesso di cedere alcune porcellane della collezione borbonica all'erigenda scuola d'arte affinché gli allievi potessero studiarle con maggiore facilità senza spostarsi fino al lontano Museo di Capodimonte.

In quel particolare momento storico la decisione illuminata di Giuseppe Barone di cedere al Comune di Baranello le sue raccolte risulta quindi attentamente motivata. Purtroppo le speranze che il proprio gesto potesse determinare il sorgere di manifatture artistiche locali doveva rimanere un'utopia. Il Museo, noto solo ai pochi addetti ai lavori, resta ancora oggi una perla nascosta fra le tante altre che le province italiane possiedono. Tuttavia al turista intraprendente che vi si rechi è riservata la rara gioia di scoprire qualcosa di unico e inatteso,



anche grazie all'immutata e suggestiva sistemazione museografica delle due sale dove nulla è cambiato, dai bei pavimenti in quadrelli antichi napoletani, alle grandi vetrine ognuna delle quali è ancora oggi chiusa con due serrature diverse. Una chia-

ve depositata al Comune e l'altra in mano degli Eredi Barone che ne controllano il contenuto secondo i precisi dettami del donatore.

Un esame a parte meriterebbe poi l'elenco dei 107 volumi che componevano la biblioteca del nostro, ossia di





*Modello di Filippo Tagliolini,
biscuit della Real Fabbrica
Ferdinandea, 1790-1800.*

lane. Ma su ogni branca artistica in biblioteca erano stati raccolti testi sia tecnici riguardanti la loro materiale esecuzione, sia storici. A tali opere Barone deve aver attinto con grande scrupolo e precisione i minuziosi dati concernenti i vari settori del Museo e da lui riportati nel catalogo per illustrare le sezioni della raccolta.

Rimanendo nell'ambito delle ceramiche e in particolare delle porcellane che costituiscono il campo specifico di chi scrive, va detto che Giuseppe Barone non commette quasi nessun errore, né come collezionista, né come autore. Certo il suo scritto è datato ma lo è al pari di quelli del Filangieri, del Novi e degli altri testi critici che troviamo nella sua biblioteca. Tuttavia egli non cade nei tranelli più pericolosi in cui incorsero tanti suoi contemporanei, ossia di unire storia e leggenda tramandando quindi inesattezze certo suggestive ma del tutto fantasiose che in molti casi ancora oggi sopravvivono. La sua razionalità lo ha salvato consentendogli di rimanere nel concreto delle conoscenze effettive del suo tempo, ma soprattutto una padronanza della materia gli ha permesso come collezionista di acquisire oggetti "giusti", alcuni di notevole valore anche

quei testi ai quali con grande attenzione attingeva per il suo sapere: opere maggiori di grandi autori (Winckelmann, Viollet-le-duc, Ciconara, Vasari, De Dominicis, il trattato sulla pittura di Leonardo da Vinci, etc...) e i tanti scritti concernenti le arti minori come *Il Museo Artistico industriale e le*

scuole-officine in Napoli del Filangieri, i testi del Minieri Riccio e del Novi sui documenti relativi alle fabbriche di porcellana in Napoli, le pubblicazioni di Giuseppe Corona sulla ceramica italiana e di Bindi sui ceramisti di Castelli, solo per citare alcuni esempi riguardanti il campo delle maioliche e porcel-

Coppia di candelieri a "figure egizie", porcellana della Real Fabbrica Ferdinanda, 1790-1800.


venale, ma tutti, anche i minori, estremamente significativi sul piano culturale e indicativi delle varie manifatture.

Sulle porcellane napoletane Barone ha naturalmente cercato di raccogliere oggetti che potessero ricostruire visivamente la storia dell'intera produzione cittadina partendo dal periodo di Carlo di Borbone con le mitiche porcellane di Capodimonte, attraverso il periodo ferdinando tanto apprezzato dai moderni collezionisti per la loro stretta corrispondenza con la storia locale, fino a giungere alla metà dell'Ottocento con le terraglie dei Giustiniani e dei Del Vecchio. Fra le porcellane di Capodimonte per la sua rarità ho scelto di presentare in questa sede la tazza con piattino a disegno "entomologico" – ossia a farfalle e insetti – originariamente appartenente a un servizio da tè e da caffè, comprensivo quindi di tazze "basse" e di tazze "alte" come l'esemplare di Baranello. In base alle caratteristiche delle forme del vasellame e per il disegno dei fregi in oro che figura lungo i bordi, dato l'esiguo numero di pezzi fino ad oggi conosciuti, siamo portati a ritenere che al tempo – intorno al 1750 – ne siano stati eseguiti solo due servizi: uno con forme "li-



sce" al quale doveva appartenere la nostra tazza, e un altro inedito di forma godronata che ho avuto l'opportunità di vedere presso un collezionista privato. La rarità di questo decoro è spiegabile perché rientra in quella limitata produzione di Capodimonte circoscrivibile nei primi cinque anni di attività della fab-

brica quando si guardava ancora a ciò che veniva sfornato a Meissen e facendo ricorso alle medesime fonti di ispirazioni, nel caso specifico alle incisioni di Joris Hoefnagel *Insecta Diversae Insectorum Volatium* pubblicato in Olanda nel 1630. La bella caffettiera invece, databile tra il 1750 e il 1755, non



*Grande vaso ad anfora,
terraglia della Manifattura Giustiniani,
1820 circa.*

è solo modellata secondo lo stile proprio agli argenti napoletani ma anche la decorazione, benché costituita da “fiori tedeschi” secondo una moda diffusasi in tutta Europa, porta dipinto un bouquet molto personalizzato nel quale riconosciamo la mano del pittore locale Giacomo Nani, specialista di nature morte, facente parte dell’organico della fabbrica.

Il periodo ferdinando è ovviamente documentato nel Museo con maggiore dovizia di esemplari in quanto nell’Ottocento erano ancora abbastanza reperibili. Ciò che sorprende però è che Barone abbia scelto per la sua raccolta oggetti rari, di difficile lettura, e in un certo senso controcorrente rispetto alla moda del tempo, ma estremamente importanti sul piano scientifici-

co. Il piatto decorato con un vaso appartenente alla collezione borbonica ripropone con delle varianti minime il tema scelto da Domenico Venuti, il grande Direttore Artistico della Real Fabbrica Ferdinanda, per il “Servizio Etrusco” inviato in dono da Ferdinando di Borbone nel 1787 a Giorgio III d’Inghilterra e oggi conservato nel Castello di Windsor. Si tratta di un esempio estremamente raro assente anche nelle più importanti raccolte museali sia napoletane che italiane e che in occasione della mostra dedicata alle porcellane dei Borbone ha potuto essere documentato soltanto con un esemplare non finito, un piatto “di prova” privo dei fregi in oro e dei motivi disposti lungo la tesa. Allo stesso periodo – intorno al 1785 – va attribuita la bella tazza con piattino decorata con i funamboli ripresi dalle pitture murali di Pompei. Anche questo decoro molto raro e raffinato venne poco eseguito nella fabbrica napoletana e gli esigui pezzi a noi noti – due di essi sono conservati nel Museo Teatrale alla Scala di Milano – ci fanno supporre che si tratti di un medesimo e unico servizio. Sempre desunto da prototipi antichi è il bel bustino in biscuit, modello che rientra nella serie di ritratti e statue dall’antico che lo scultore Filippo Tagliolini eseguiva per

LE COLLEZIONI DEL MUSEO CIVICO DI BARANELLO

I SALA

vetrina I - vasi etruschi e italo-greci dipinti, VII-III sec. a.C.;
vetrina II - vasi etruschi e italo-greci dipinti, VII-III sec. a.C.;
vetrina III - vasi etruschi e italo-greci dipinti, VII-III sec. a.C.;
vetrina IV - vasi etruschi e italo-greci dipinti, VII-III sec. a.C.;
vetrina V - terre cotte greco-romane: vasi, antefissi, offerte votive, statuette, lucerne ed altri oggetti;
vetrina VI - terre cotte greco-romane: vasi, antefissi, offerte votive, statuette, lucerne ed altri oggetti.
 Segue la descrizione di altri vasi disposti all'esterno delle vetrine oltre ad altri oggetti diversi che decorano la prima sala.

II SALA

vetrina VII - bronzi antichi: vasi utensili da cucina, specchi, idoli, statuette, animali, armi, lucerne ed altri oggetti di uso e fornitura di casa;
vetrina VIII - vasi neri etruschi; vasi rossi di Bucaros; vasi rossi e neri peruviani e gallici; alabastri, vetri antichi, avori, marmi, armi di ferro, Schèbti, commestibili pompeiani ed altri oggetti;
vetrina IX - bronzi e medaglie;
vetrina X - orologio, bronzi, avorii, smalti, miniature, rami dipinti, ricami, cristalli di rocca, tabacchiere, suggelli, odorini ed altri oggetti;
vetrina XI - bronzi, ferri, smalti, dipinti, sculture, petrificazioni, armi silicee preistoriche, ed altri oggetti;
vetrina XII - pastori ed animali da presepe, bronzi, smalti, avori, legni scolpiti ed altri oggetti;
vetrina XIII - maioliche italiane.
vetrina XIV - porcellane e biscotti delle Reali Fabbriche di Capodimonte e di Napoli (epoca Carlo III e Ferdinando IV);
vetrina XV - porcellane di Napoli, di Firenze e di Venezia; porcellane francesi dipinte in Napoli; biscotti e terraglie di Napoli;

vetrina XVI - porcellane e biscotti di Sassonia (Saxa-Meissen), Vienna, Berlino, Sèvres, Parigi ed Olanda, maioliche di Moustiers, Palissy, Marsiglia e terraglie inglesi di Wedgwood;
vetrina XVII - porcellane di Cina e del Giappone;
vetrina XVIII - maioliche e terraglie di fabbriche diverse;
vetrina XIX - maioliche e terraglie di fabbriche diverse;
vetrina XX - terraglie di antiche fabbriche napoletane;
vetrina XXI - specchi, vetri e smalti di Murano, di Venezia e di Boemia, rami dipinti; legni e avorii scolpiti; mosaici, miniature ed altri oggetti;
vetrina XX - arredi sacri, cofanetti, quadri in cera plastica ed altri oggetti.

Segue la descrizione delle maioliche esposte all'esterno delle vetrine oltre agli oggetti diversi che arredano la seconda Sala.

DA SEGNALARE

NELLA PRIMA SALA:

i diplomi d'onore conseguiti nelle Esposizioni di Architettura in Roma 1870, in Parma 1870 ed in Napoli 1879, dall'architetto G. Barone (il donatore) e le medaglie relative.

LUNGO LA SCALA:

mattoncelli maiolica policroma di Persia e di Rodi;

un tondo di Castelli;

un mattoncello del Giustiniani.

NEL CORRIDOIO DEL MUSEO:

I disegni architettonici all'acquarello e le riproduzioni fotografiche concernente l'attività di architetto di Giuseppe Barone.

La catalogazione della raccolta numismatica che comprendeva 475 pezzi e che fu purtroppo rubata durante l'occupazione tedesca al tempo della Seconda Guerra Mondiale.

gli articolati "dessert" centro tavola a complemento dei servizi di piatti miniati con scene riprese dagli affreschi archeologici. Anche i due candeliere con "figure egizie", databili tra il 1790 e il 1800, vennero ideati a seguito del rinvenimento a Pompei intorno al 1786 del Tempio di Iside, fatto che sconcertò gli studiosi del tempo venuti a conoscenza della sopravvivenza del culto della dea in epoca romana così avanzata. Ho ritenuto infine interessante pubblicare un vaso in ter-

raglia napoletana splendidamente decorato a testimonianza degli eccezionali lavori che presso i Giustiniani e i Del Vecchio vennero eseguiti da quegli artisti che, formati presso le manifatture borboniche e rimasti senza lavoro al momento della loro chiusura dovuta ai sovvertimenti politici, trovarono occupazione presso le piccole industrie private di terraglia o nei laboratori dove si decoravano le porcellane importate bianche dall'estero. Ma questa è un'altra storia.

PER SAPERNE DI PIU':

- G. BARONE, *Museo Civico di Baranello*, Napoli 1897;
 A. CAROLA-PERROTTI, *Porcellane e Terraglie Napoletane dell'Ottocento*, in "Storia di Napoli" v. IX Napoli 1972;
 G. DAREGGI, *Ceramica Attica nel Museo di Baranello*, Campobasso 1974;
 A. CAROLA-PERROTTI, *La porcellana della Real Fabbrica Ferdinanda*, Cava dei Tirreni 1978;
 A. GONZALEZ-PALACIOS, *Lo scultore Filippo Tagliolini*, Torino 1988;
 G. DONATONE, *La Terraglia Napoletana*, Napoli 1991;
 C. NIRO, *Baranello*, Campobasso 1996;

Ringrazio Mariarosaria Esposito della Soprintendenza del Museo Archeologico Nazionale di Napoli per avermi aiutata con grande sollecitudine nelle ricerche su Giuseppe Barone.

Il Palazzo dei Conti Perrone di San Martino

*Un esempio
di collaborazione
tra le fondazioni bancarie,
gli istituti di credito
e l'Associazione
delle Dimore Storiche*

LA STORIA DEL PALAZZO

Nel periodo che seguì la morte di Amedeo II di Savoia, avvenuta nel 1732, il Regno di Sardegna raggiunse una condizione di particolare floridezza e di pace cosicché il successore, Carlo Emanuele III, poté effettuare numerosi interventi in campo edilizio. In successione dell'abate messinese Filippo Juarra, morto a Madrid nel 1736, il Sovrano nominò suo Primo Architetto il conte Benedetto Alfieri, zio dell'illustre letterato Vittorio.

Tra i collaboratori di cui si avvale l'Alfieri vi fu anche il canavesano Gianbattista Borra, al quale venne affidato il progetto del palazzo, collocato sull'angolo della Contrada di San Carlo con quella della Provvidenza.

Il committente dell'opera fu un ricco patrizio torinese, Gioacchino Bonaventura Argentero, marchese di Bersezio, detto il "Marchese di Brezè" evidente storpiatura dialettale di "Berzè", brillante ufficiale di cavalleria e personaggio di gran rilievo nella Torino settecentesca.

Come molti palazzi piemontesi di tale periodo, che non erano abitati esclusivamente dai proprietari, ma comprendevano vari alloggi affittati a più famiglie, nel palazzo del Marchese di Brezè stabilì la propria residenza anche un ramo dell'illustre famiglia dei Perrone di San Martino.

I Perrone, già proprietari dal 1600 del palazzo di Ivrea e del castello di Baldissero, scelsero il palazzo di Contrada San Carlo per la loro permanenza nella capitale del Regno che periodicamente raggiungevano per l'assolvimento dei loro obblighi di Corte.

Nel 1782 i due illustri casati degli Argentero di Bersezio e dei Perrone di San Martino si unirono per le nozze del barone Carlo Luigi Perrone e di Paola, figlia del marchese Niccolò Amedeo Argentero.

Le vicende delle due famiglie s'incrociarono con quelle della proprietà dell'edificio di via San Carlo. Dalla documentazione relativa alle "consegne dell'annuo reddito" dell'epoca, consta che la famiglia Argentero di Bersezio, già proprietaria del palazzo, lo cedette successivamente ai Perrone; i primi documenti certi sono relativi l'anno 1793, ma probabilmente il trasferimento di proprietà può farsi risalire al 1780.

Gli eventi storici che interessarono Torino e il Piemonte furono scanditi dall'atmosfera che via via si respirò nelle stanze e nei saloni di Palazzo di Contrada San Carlo. Il palazzo fu luogo d'incontro tra illustri pensatori e scienziati dell'epoca del Marchese di Brezè, cui si deve la sua costruzione; sede di ricevimenti nel periodo napoleonico grazie alla padrona di casa, baronessa Paola, donna che le cronache definiscono di "splendente bellezza" e tra le dame più ammirate che trionfava nei ritrovi dell'alta società torinese, infine, sede della Legazione di Francia (allocata in un'ala del palazzo) e, come tale, residenza




*Scalone d'onore
dall'ingresso di via XX Settembre.*

diplomazia più importante di Torino all'epoca in cui maturava la politica unitaria di Cavour.

Nel 1883 il Palazzo Perrone di San Martino venne acquistato dalla Cassa di Risparmio di Torino. Martedì 8 Dicembre 1885, festa dell'Immacolata, si inaugurò la nuova sede. Il presidente Massa fece gli onori di casa, alla presenza del principe reale Amedeo di Savoia, del prefetto conte Ottavio Lovera di Maria e del sindaco Ernesto Balbo Bertone di Sambuy. Il giorno successivo si diede avvio al trasferimento degli uffici e il 10 dicembre i nuovi sportelli della Cassa furono aperti al pubblico. Giovedì 24 Dicembre il consiglio d'Amministrazione poté riunirsi per la prima volta nel nuovo palazzo.

*Corridoio-Balconata al piano nobile.
Nella vetrata del soffitto
lo stemma della Cassa
e il simbolo della seminatrice*





*I soffitti sono affrescati:
qui un'apoteosi che celebra la visita di
Amedeo di Savoia.*

L'11 febbraio 1883 veniva promulgato il Regio Decreto d'autorizzazione all'acquisto del Palazzo Perrone di San Martino dalla famiglia. Dopo i lavori d'adattamento del palazzo, che, da residenza di una Casata patrizia, doveva trasformarsi in sede bancaria, l'inaugurazione solenne dei nuovi ambienti avvenne l'8 dicembre 1885.

Nel 1924 venne attribuito l'incarico al cavaliere Giovanni Chevalley, uno degli ingegneri più noti di Torino, di una nuova profonda trasformazione dell'edificio.

I lavori vennero ultimati nel luglio 1933, e uffici e servizi poterono essere traslocati dalla sede provvisoria di via Ospedale 4. Il 17 ottobre fu organizzata la solenne inaugurazione, pre-



*Palazzo di Via XX Settembre.
Salone d'onore al piano nobile.*

sieduta da Giuseppe Broglia, alla presenza delle massime autorità civili e religiose.

Il risultato è un palazzo grandioso, la cui imponenza è messa in evidenza dalla ristrettezza delle strade, che esaltano le altezze. È aperto, a livello strada, da tre portali principali: quello d'angolo dell'antico Educatorio della Provvidenza, attra-

DOVE E COME

Dal 1991 il Palazzo Perrone di San Martino ospita la Fondazione della Cassa di Risparmio di Torino.

Il Palazzo è attualmente sede di Unicredit Private Banking, che ha il proprio accesso da via Alfieri 7. I piani superiori ospitano gli uffici della Presidenza e Direzione e i luoghi di rappresentanza.

Per informazioni:

Via XX Settembre - Torino
011.5605708

verso cui si accede all'Esattoria, all'incrocio di via XX Settembre e via Arcivescovado; quello monumentale, al centro del fronte su via XX Settembre, a tre arcate, disimpegnato sul cortile centrale; e infine il portale di via Alfieri, attraverso cui si raggiunge uno scalone monumentale riservato agli uffici di rappresentanza.

Le due ali esterne del fabbricato, che ha un'area di 5400 mq. e un fronte su via XX Settembre di 138 metri con una profondità trasversale di circa 40 metri, sono più semplici: la parte corrispondente a Palazzo Perrone, compresa l'antica facciata di via Alfieri ripropone, con poche varianti, le linee tracciate dall'architetto Borra; quella della Provvidenza, invece è stata modificata.

La parte centrale della facciata che si apre su via XX Settembre è imponente: attraverso tre ampi portali, divisi da pilastri su cui poggiano artistiche cancellate, si accede al cortile, dal quale si dipartono due grandi saloni.

Il primo, ricco di marmi policromi pregiati, è sovrastato da un'ampia galleria rettangolare e completato da una vasta vetrata a soffitto con decorazioni floreali a colori: ai due lati, due rappresentazioni simboliche con la "Seminatrice" e nel centro lo stemma della Cassa di Risparmio, con il toro rampante su sfondo rosso nella parte inferiore e un campo azzurro con tre api d'oro nella parte superiore (nel secolo scorso, infatti, il sigillo della Cassa era rappresentato dall'alveare rustico con le api d'oro). Più tardi venne adottato questo sostegno araldico di evidente derivazione dallo stemma comunale di Torino.

Tutte le strutture verticali sono realizzate in cotto; gli orizzontamenti, invece, sono in calcestruzzo armato.

Partendo dall'atrio sinistro del cortile, si imbecca un ampio scalone, nella cui volta domina, incorniciato da una sobria architettura, un affresco della seconda metà del secolo XVIII raffigurante gli Dei dell'Olimpo, variamente disposti sulle nubi, attornati da ninfe e amorini.

Il solenne scalone conducente al Salone d'Onore, un bell'interno barocco dall'alto soffitto e dalle pareti modulate con fregi e arabeschi in stucco, alleggerito e reso luminoso dalle vetrate prospicienti via XX Settembre e, di contro, verso il cortile.

Nella parete frontale e sopra il portale d'ingresso del Salone d'Onore sono collocati i due affreschi a chiaroscuro del pittore Carlo Gaudina raffiguranti il Risparmio e la Beneficenza. Una composizione di minori proporzioni è quella che orna il soffitto dello studio del Presidente: una ricca decorazione barocca a stucchi e arabeschi dorati circonda l'ovale ove si stagliano i consueti personaggi della mitologia pagana.

Un altro affresco di notevoli dimensioni trionfa nel soffitto della Sala del Consiglio ove sono raffigurate varie divinità che fanno da corona a Giove.

Il salvataggio della Marescotta

*La Fondazione
CassaRoma
ha restaurato
il parco storico
creato dal Vignola
per Casa Farnese
e custodito per secoli
dagli eredi,
i Principi Ruspoli*

Tra gli obiettivi più urgenti della salvaguardia del patrimonio storico italiano campeggia senz'altro la tutela delle cinquanta-mila dimore storiche dichiarate monumento nazionale. La Fondazione Cassa di Risparmio di Roma, grazie all'impegno del suo presidente prof. avv. Emmanuele F.M. Emanuele, ne ha scelta una, il Castello di Vignanello, dove la rocca medievale si slarga nel Giardino del Vignola, per catalizzarne il recupero. Siamo di fronte a un processo tipicamente europeo: il risolversi del *burg* (fortezza) nello *schloss* (castello-residenza signorile) rinascimentale.

L'intervento è stato realizzato dall'Associazione "Amici di Vignanello e dei Giardini Storici della Tuscia".

La primitiva rocca di Vignanello fu edificata, secondo la tradizione, dai monaci benedettini che governarono il feudo dalla metà del IX alla fine dell'XI secolo. Nei secoli successivi subì numerosi attacchi nelle aspre contese per il dominio della Tuscia. Ricordiamo la distruzione, avvenuta nel 1228, a opera dei Viterbesi. La forma attuale del castello è dovuta alla ricostruzione, su progetto di Antonio da Sangallo il Giovane, voluta tra il 1531 e il 1538 da Beatrice Farnese e dal genero Sforza Marescotti. La rocca medievale si trasformò così nel maestoso castello in pietra grigia che oggi vediamo.

La sua importante mole, circondata da un profondo fossato, serrata da quattro bastioni angolari e coronata dalla merlatura ghibellina, domina il panorama contrapponendosi al volume solenne della chiesa di Santa Maria della Presentazione.

La costruzione, pur mantenendo gli elementi tipici delle architetture fortificate, avrà d'ora in poi l'eleganza della dimora rinascimentale, coniugando l'esigenza difensiva con quella residenziale e di rappresentanza, via via prevalente.


I lavori di rifacimento proseguirono anche dopo il 1538. Alfonso Marescotti realizzò il salone e gli appartamenti del piano nobile, come testimoniano le iscrizioni poste sulle cornici delle porte. Visitando le sale, i ritratti appesi alle pareti mostrano i volti di coloro che hanno scritto pagine importanti della storia di Roma. Lo splendido fregio monocromo che orna il salone principale e i vivaci affreschi che abbelliscono le volte delle camere con il ciclo pittorico dedicato alle Virtù vennero dipinti in occasione della visita di Papa Benedetto XIII nel 1725; recano lo stemma intrecciato di Francesco Maria Ruspoli e della moglie Maria Isabella Cesi.

Il giardino del Vignola fa da cerniera fra il costruito e la campagna. Realizzato sulla dorsale del promontorio a est del palazzo, comportò l'apertura di una nuova porta sul lato orientale, la costruzione di un ponte di collegamento a due arcate (1611) e soprattutto importanti opere di spianamento del terreno. Alti muri recinsero il complesso.

Nel 1656 l'inventario del feudo di Vignanello articola il parco



Vedute del Castello di Vignanello dal giardino.



*Ritratto di Sforza Vicino Marescotti,
Salone del piano nobile.*

*Il prospetto orientale del Castello,
con il ponte a due arcate
che lo collega con il giardino.*



nelle parti che tuttora lo compongono: il Giardino di verzura, il Giardino segreto a un livello più basso, il Barchetto a il Barco posti sul lato sud del palazzo e usati per le battute di caccia; a nord-est, oltre il giardino, si estende la Marescotta, attraversata da un viale bordato di siepi di bosso e adibita a bosco e frutteto.

Il Giardino di verzura si sviluppa su uno spazio pianeggiante rettangolare posto in corrispondenza del lato orientale del palazzo. È suddiviso in dodici compartimenti il cui perimetro è composto da siepi miste di alloro, lauroceraso, viburno, timo, mirto “tarentina” e bosso, mentre i disegni interni sono forma-

ti da siepi di bosso meno alte. I compartimenti centrali racchiudono le iniziali di Ottavia Orsini e dei figli Sforza Vicino e Galeazzo, attorno a una fontana gigliata resa celebre dalla “Dolce Vita” del dopoguerra che ispirò Fellini.

Agli angoli di ogni compartimento, negli antichi vasi di terracotta, spiccano le piante di limone che originariamente si trovavano anche nel Giardino segreto insieme con piante di fiori e di basilico; in inverno era consuetudine metterle al riparo dal freddo accostandole al muro e proteggendole con una sorta di tettoia. Attualmente vengono trasferite in una serra allestita accanto al giardino e riscaldata con delle stufe.

Questo modello compiuto di giardino italiano richiama alla mente esempi come quelli di Caprarola e di Bagnaia, ma si differenzia da questi per la monumentalità più raccolta.



Il prospetto meridionale del castello, rivolto verso il Barchetto e il Barco.

Le case della memoria

La dimora dei Conti d'Arco a Mantova

ANNAMARIA ANDREOLI

Virgilio deve all'origine mantovana la fama di mago che durante il Medio Evo lo rende leggendario. Nato *sus* in Italia bella, come dice a Dante, alla confluenza di ben tre fiumi, il Po, l'Oglio e il Mincio, nella bassa zona paludosa dove tanta abbondanza d'acqua crea due laghi e dove per molta parte dell'anno la nebbia è così densa da assomigliare al fumo di un incendio, il poeta dell'*Eneide* avrebbe divinato in età augustea i destini del mondo cristiano decifrandoli tra le sue nebbie: se gli impediscono di vedere ciò che lo circonda lo compensano dotandolo di una straordinaria lungimiranza interiore. In quelle fradice terre pianeggianti incuneate tra Lombardia e Veneto, alle fortune della Mantova medievale, oggi superstita nelle mura merlate, si sommeranno poi i fasti rinascimentali dei Gonzaga. Grazie a quegli impareggiabili committenti d'arte, Leon Battista Alberti e Giulio Romano, Pisanello e Mantegna hanno lasciato nella città i segni della loro eccellenza quando la vita italiana era l'"ornamento del mondo". E qui l'architettura è coinvolgente come in nessun'altra città del Rinascimento. Le pietre sono davvero "adunate per un decreto di gloria" nel palazzo Ducale e in quello del Te che proiettano nelle loro adiacenze spazi ideali.

L'imponenza di questi edifici, resi mobili e fluidi dalla nebbia che talora ne nasconde il basamento e talaltra i timpani, duplicati dalle acque in cui si specchiano come immensi monili, ha contagiato per sempre i luoghi circostanti in attesa delle magnifiche realizzazioni architettoniche che il tempo ha via via esaurito germinando altri palazzi. Quello settecentesco dei conti d'Ar-

co sembra infatti prolungare a distanza di secoli l'augusta memoria gonzaghesca. Il casato, reso nobile da Federico II di Svevia che nel 1221 conferisce il titolo comitale a Federico, potente feudatario nel Trentino, si estende nel Cinquecento al di là delle originarie terre subalpine per raggiungere Mantova con Odorico e Andrea d'Arco: il primo sposa Cecilia Gonzaga e il secondo Barbara Martinengo. I rampolli che ne discendono saranno uomini d'arme, dignitari imperiali o canonici, e li troveremo accanto a Carlo V o a Clemente VII, impegnati a combattere i Turchi a Vienna o i Francesi in Piemonte, al servizio della repubblica di Venezia o cavalieri dell'ordine di San Giorgio. A mettere definitive radici a Mantova sarà Francesco Eugenio d'Arco che nel 1740 si stabilisce nella casa della madre, Teresa Chieppo, ubicata nel centro cittadino.

Poco più che trentenne, Francesco Eugenio ha alle spalle lunghi viaggi e una solida cultura. È lui a ricostruire l'albero genealogico della famiglia restando memorabile per aver accolto a Mantova, accompagnato dal padre, il quattordicenne Wolfgang Amadeus Mozart. Il 16 gennaio 1770 il geniale adolescente dirige una sinfonia nel teatro Bibbiena che non ha l'uguale nel mondo, ligneo e sonoro come uno stradivario. Giorgio d'Arco, di stanza a Salisburgo, aveva raccomandato al cugino il giovane prodigio già celebre in Francia e in Inghilterra ma in attesa del decisivo battesimo italiano: «per il suo talento nella musica spero farà meraviglia per quelle parti, e per far profitto nella musica e per farsi sentire e conoscere vengo istantemente pregato di raccomandarlo a vostra signoria illustrissima». E Wolfgang, accompagnato dal padre, meraviglia suscita senza dubbio anche per la sollecitudine dell'ospite attestata dai ringraziamenti d'Oltralpe: «Rendo infinite grazie per i tanti incomodi presosi per il nostro Mozart, et ho

La facciata del palazzo.




molto piacere ch' il suo figlio abbì così bene incontrato; se acquista un buon gusto in Italia, non dubiterai che riuscirà a meraviglia».

A Giambattista Gherardo (1739-1791), figlio di Francesco Eugenio, risale l'iniziativa del rifacimento del palazzo che oggi ammiriamo nell'antica contrada della Serpe. Allievo di Condillac, amico di Rousseau e di Diderot, studioso di economia (di spicco il suo trattato sull'*Influenza del commercio sopra i talenti e sui costumi*), valente musicista e letterato (ha lasciato una puntuale biografia di Sordello da Goito), collezionista d'arte incline al mecenatismo, il conte d'Arco ricopre importanti cariche cittadine, essendo direttore dei Regi Teatri, conservatore della Congregazione di Patrimonio e prefetto dell'Accademia virgiliana. L'architetto veronese Antonio Colonna, educato all'equilibrio formale di stretta osservanza palladiana, realizzerà per lui un capolavoro di falsoantico in armonia con il grande passato cittadino. Già nell'Ottocento l'apprezzamento delle sue qualità può considerarsi definitivo: «per lo studio sulle opere di Andrea Palladio compose una maniera grandiosa, elegante e corretta, e colse sempre un effetto mirabile pel movimento dei corpi. Soprattutto Antonio ebbe mente feconda di ritrovati e d'ingegnosi ripieghi così che tanto nel ridurre fabbriche vecchie, quanto nell'immaginarne nuove seppe accomodarsi assai bene alla condizione dei luoghi e al desiderio dei committenti».

I desideri di Giambattista Gherardo restano testimoniati da una folla di disegni con varianti che restituiscono con tutta probabilità il dialogo serrato tra l'architetto e il committente d'eccezione di cui i contemporanei pongono in risalto l'"isquisito gusto": «Fu di aspetto gioviale, di gracile temperamento, di candidi costumi; co' poveri larghissimo, generoso inverso gli amici, non a' soli dotti caro, ma a' gran-

di ancora... e sì al domestico antepose il pubblico decoro, che quantunque dell'arti amatissimo, privatosi di vari preziosi lavori di scultura, che possedea, volle farne dono al Museo. Ben cercò in quello scambio, come si potea il meglio, di scemarne la perdita, che per ciò ne facevano i suoi occhi eruditi. Perciocché per avere in qualche modo qualunque volta gli piacesse, eziandio lungi dalla Città, in che pascere, e trattenere la nobile sua curiosità, tra gl'insigni modelli, che colà si ritrovano raccolti in tanta dovizia, scelse i bassi-rilievi, l'urne, i simulacri, ed i busti più eleganti e pregievoli (nel che mostrò sommo giudizio), e fattone da esperto Plastificatore estrarre le forme, ne adornò in singolar modo la sua Villa, la quale più forse di questo ornamento si pregia, che di tant'altri, onde fu da lui con isquisito gusto e splendida liberalità arricchita».

Nel 1782 iniziano i lavori di rifacimento della facciata che replica, combinandole con opportuni adattamenti, quelle di due opere palladiane: il palazzo Valmarana di Vicenza e la Chiesa di San Giorgio Maggiore di Venezia da cui derivano l'ordine corinzio gigante, il basamento a bugne lisce e le paraste alternate alle semicolonne che congiungono i due piani sormontati da un frontone. E palladiano è anche il Cortile delimitato dall'edera ad arcate che lasciano intravedere il giardino. Per quasi un decennio le maestranze sono all'opera e l'esito infine non delude le attese: il palazzo, contrassegnato negli esterni da classica compostezza, scrigno di una fuga di stanze decorata e arredata come una piccola Versailles, è ormai concluso e abitato da Francesco Alberto, il solo erede del conte costruttore, quando l'ondata napoleonica irrompe prepotente nella città assediata e poi occupata nel 1797 dai Francesi al comando del generale Miollis. Si abbattono le insegne del vecchio regime e l'aquila a doppia



*La sala Rossa (1874).
L'abito esposto appartene alla marchesa Giovanna d'Arzago, il cui ritratto è appeso alla destra della specchiera. Dietro l'abito, "medagliere" in ebano e avorio. Alle pareti, ritratti di altri familiari.*

testa, divisa araldica degli Arco troppo simile a quella asburgica, viene divelta dal frontone. La mano iconoclasta non ha tuttavia distrutto il bel fregio in terracotta di Stanislao Somazzi, se è stato rinvenuto quasi intatto all'interno del palazzo e quindi ricollocato nel 1954.



La febbre giacobina dura a Mantova il breve spazio di un biennio. Nel 1799 rientrano gli Asburgo e perciò Francesco Alberto, dopo l'accesa parentesi rivoluzionaria, diviene ligio custode delle tradizioni famigliari trasmesse ai figli che si distingueranno per l'impegno fatti-

vo nell'accrescere il prestigio del casato: Luigi allestisce nel palazzo il Museo di storia naturale, mentre i meriti di Carlo negli studi sulla municipalità mantovana vengono apprezzati da Gregorovius. Né sono da meno le donne della famiglia: la marchesa Giovanna d'Arzago,

moglie di Luigi, si segnala per l'ardente patriottismo negli anni del riscatto nazionale. Stese di suo pugno, le *Memorie 1852* la ritraggono in trasferta a Verona presso il quartier generale del feldmaresciallo Radetzky per supplicarlo, ma invano, di risparmiare i cospi-



La Biblioteca.

ratori di Belfiore condannati al martirio “per troppo amar la patria”. E si deve all’ultima discendente del casato, animata da un vero e proprio culto delle memorie avite, la Fondazione creata per conservare arredi e le opere d’arte che abbelliscono le stanze del palazzo, oggi aperto al pubblico grazie appunto alla vestale della dimora, la contessa Giovanna d’Arco (1880-1973) che ha fatto onore a

un nome doppiamente impegnativo. Impegnativo e, sino a una certa data – quella dell’adozione da parte del conte Antonio (figlio di Luigi) – abusivo. La sua nascita avventurosa e la sua vicenda romanzesca sfiorano il racconto d’appendice, ma forse l’accesso non lineare all’alto lignaggio ne ha determinato l’atteggiamento reverenziale e il desiderio di farne partecipi i più. Erede solitaria di un

ingente patrimonio, lo ha tramandato adoperandosi per renderlo fruibile ai visitatori.

Una serie di ritratti fotografici ce ne restituiscono l’intensa bellezza, come le poesie che ha composto la rivelano colta e sensibile. Benché abbia visto la luce in un’umile casa di Mantova risultando all’anagrafe figlia di ignoti, il padre l’accoglie subito nel suo splendido palazzo. Si tratta, in effetti, di una “figlia della



*La contessa Giovanna Angela
Maria d'Arco Chieppo
Ardizzoni, marchesa Guidi di
Bagno.*

colpa" affatto particolare in quanto il trasporto del conte per la madre della piccola, Maria Laura Cantoni, un'umile modista, non è passeggero visto che si traduce in una stabile convivenza, non coronata dal matrimonio solo a causa delle convenzioni sociali, e nel riconoscimento di Giovanna che deve però attendere l'età di diciassette anni per acquisire il nome e il titolo degli Arco. Non le è comunque mancata un'e-

ducazione all'altezza del rango venturo, vigilata com'è dalla costante sollecitudine paterna. Anche se il conte Antonio, deputato sin dal 1882 e poi senatore e sottosegretario agli esteri nel primo gabinetto Di Rudinì (sarà sulla bocca di tutti una sua battuta contro Crispi: «voi siete un ministro troppo grande per un paese così piccolo»), è spesso fuori città, nel carteggio con la figlia adolescente si dimostra quan-

to mai premuroso. Talora Giovanna lo accompagna nei viaggi frequenti in Francia, Germania e Inghilterra, dove raggiunge diverse località termali per curare la grave forma di paralisi progressiva che lo porterà alla cecità e alla morte nel 1917, dopo anni e anni di sofferenze. Il suo affetto possessivo, determinato dalla malattia, potrebbe essere la causa della riservatezza di Giovanna, poco incline alla vita



La Sala Gialla.

La Sala di Diana o di Psiche.



mondana, come reciteranno certi suoi versi risolutamente scontentosi: «Ne la mia casa / chiusa, romita, / sola trascorro / questa mia vita... Fuori c'è il mondo; / che cosa importa? / Alzo le spalle... / chiudo la porta...». Si conosce solo la relazione amorosa che la condurrà al matrimonio, relazione peraltro travagliata, tale da far sopporre persino un rifiuto del destino coniugale, tante sono le titubanze intorno al pretendente, il marchese mantovano Leopoldo Guidi di Bagno, che se ne innamora perdutamente: o lei o nessuna, le scrive durante l'arduo e protratto corteggiamento. Fragile di nervi, Leopoldo soffre di agorafobia e delle crisi depressive di cui non fa mistero: «Quante volte prendo la decisione di venire a trovarti e, al momento, mi manca il coraggio. Comincio a pensare: come faccio se mi viene male per strada quando sono lì? Mi agito e mi basta

La Saletta della Musica.

La cucina del piano nobile fu usata fino ai primi decenni del '900.

questo per non farmi decidere. Io ora penso di venire, ma quando saremo al momento, ci riuscirò? Tu dici di sapere che cosa sia il nervoso, ma sai che ve ne sono di tante forme; per capire quale è quello che sento io bisognerebbe lo provassi, e io questo non te lo auguro certo. Questo stato di cose mi rende triste, il nervoso abbatte il mio morale in modo tremendo». Negli anni in cui Freud collauda la sua terapia d'avanguardia, il marchese commette l'errore di considerare il matrimonio alla stregua di un sedativo, a tutto svantaggio della giovane sposa che, andata all'altare nel 1905, lascia palazzo d'Arco per il non lontano palazzo Guidi di Bagno. Non tralascierà però di prestare le proprie cure al padre sempre più sofferente, dedicatario di una poesia in cui Giovanna tradisce le profonde amarezze di un'unione infelice: «O padre, tu mi chiedi rime liete, / ed io solo per te esser vorrei / della gioia il poeta, e scriver versi / di sorriso pieni, sì ch'a sentirli / gl'immensi tuoi dolori anche per poco / dimenticar potessi. Tutto pianto / son essi invece come l'alma mia. / Sol così mesti sa dettarli il core».

Non allietata dalla nascita dei figli, rimasta vedova nel 1934, Giovanna torna a risiedere nel palazzo d'Arco dove il suo salotto diventa l'epicentro della vita culturale mantovana. Consapevole del fatto che con lei si estingue la linea italiana dell'illustre famiglia, nel 1956 detta un testamento in cui istituisce con il suo patrimonio la "Fondazione d'Arco" che avrà lo scopo di «provvedere alla conservazione del palazzo e di quanto in esso contenuto» perché i tesori del casato, che ha provveduto a censire, siano «accessibili agli studiosi e oggetto di visita al pubblico». Morirà novantatreenne nel 1973. Centinaia di dipinti, dal XIV al XIX



secolo, strumenti musicali antichi e rari, codici miniati, incunaboli e cinquecentine, statue, affreschi, arredi, tappeti e decori di pregio sono disseminati nelle sale che nell'insieme compongono un Museo il cui segno principale è il rispetto del contesto. Il collezionismo dei conti d'Arco, di generazione in generazione, è giun-

to sino a noi carico delle ragioni che l'hanno determinato: il succedersi degli eventi storici, la diversità dei caratteri e la continuità della tradizione familiare divengono chiaramente percepibili al visitatore che può ammirare le varie opere d'arte là dove furono collocate: l'impronta della mano che le ha scelte ne po-



Andar per giardini

Una tradizione
di lunga durata
ripresa nell'Ottocento
e ancora viva
negli anni Trenta
del Novecento

La formula italiana del giardino classico ispirata ai moduli di Firenze e della Toscana

SOFIA VAROLI PIAZZA

Scrivendo Giovanni Villani nella sua *Cronaca* sulla storia di Firenze, redatta nella prima metà del XIV secolo, che la maggior parte dei ricchi e nobili cittadini con le loro famiglie stavano almeno quattro mesi all'anno «in contado», dentro tre miglia dalla città e anche più lontano, in edifici più belli di quelli cittadini. La corona di ville con i giardini ancora murati destava la sorpresa e la meraviglia dei forestieri. Il giardino medievale era già carico di simbolismi e ricercato nelle tecniche: l'evoluzione degli spazi aperti nei pressi delle abitazioni dentro e fuori le mura della città, nel XV e XVI secolo, avviene senza fratture, quando le condizioni politiche, sociali ed economiche consentono l'affermarsi della proprietà terriera. La villa toscana è, nella maggioranza dei casi, al centro dell'azienda agricola così che il giardino, in diretta continuità con il disegno delle piantagioni, costituisce la cerniera tra la casa, il paesaggio agrario ed i boschi.

Leon Battista Alberti, nel suo *De re aedificatoria* terminato nel 1452 definiva la tipologia della villa signorile, a cominciare dalla sua posizione: «...avrà tutti i vantaggi e le piacevolezze per quanto riguarda la ventilazione, l'esposizione al sole, il panorama; sarà provvista di strade di agevole comunicazione con il podere del proprietario, e di viali decorosi per ricevere gli ospiti; sarà bene in vista; godrà della vista di una città, di forti, del mare, o di una vasta pianura; o permet-

terà di volgere lo sguardo sulle note cime dei colli e di montagne, su splendidi giardini, e offrirà ghiotte occasioni di partite di pesca e caccia».

I letterati fiorentini del XV secolo fanno della «vita in villa», come era già avvenuto per gli scrittori latini, un preciso ideale di vita.

Per Alberti e gli umanisti del suo tempo i testi antichi erano una miniera di riferimenti che essi utilizzavano nei loro scritti in un momento di straordinario rinnovamento artistico, letterario e scientifico. Per l'autore del *De re aedificatoria* la bellezza era cosa diversa dall'ornamento: al bello nulla può essere tolto o aggiunto, in questo consiste la perfetta armonia. Nella villa «non potranno mancare giardini allietati da splendide piante, e nei giardini un porticato, da cui si può godere sia sole che ombra...». Le piante saranno di fogliame sempreverde, il cipresso, il bosso, il mirto, l'alloro, l'edera, come consigliava Plinio. Ci saranno erbe rare o raccomandate per qualità mediche, e vasi davanti alle fontane come ornamento. Né potranno mancare all'intorno distese di prati fioriti, campagne soleggiate, boschi ombrosi e freschi, sorgenti e ruscelli limpidissimi e specchi d'acqua dove bagnarsi... Una necessità per la salute che i medici consigliavano per poter respirare un'aria libera e pura, se la villa era situata in posizione elevata e isolata.

Questi precetti diventeranno il riferimento costante del nuovo sistema di edificare le ville in collina, mentre lo sviluppo del giardino si arricchirà di nuovi apporti in un disegno compiuto, un'opera a sé stante, mai vista prima di allora.

Appartenente ai Medici già dalla fine del Quattrocento la villa di Castello rappresenta l'ascesa al potere nel 1537 di Cosimo I che qui era nato, l'ordine ristabilito, la forza che sconfigge le opposte fazioni rappresentata dalla statua di Ercole che soffoca Anteo, una nuova primavera per la città simboleggiata

dalla fontana di Venere-Fiorenza che si strizza i capelli, oggi alla Petraia: la chiamata di Cosimo al governo della città coincise con un anticipato arrivo della primavera che divenne così lo spunto per un chiaro tema allegorico.


La fontana di Venere-Fiorenza era al centro di un boschetto in forma

di labirinto fatto di cipressi, di mirti, d'alloro, circondati da siepi potate di bossi che rimase almeno fino alla fine del Settecento e che si riconosce nella lunetta dell'Utens (fine del XVI secolo).

Il giardino di Castello conserva le memorie ed i segni del passato, il permanere degli schemi classici pur attraverso gli inevitabili cambia-

menti della sua storia: il luogo, a mezza costa, dove gli scomparti del parterre sono stati variamente scanditi nel tempo per la coltivazione di alberi da frutto, le collezioni di agrumi, di fiori e di frutti nani og-

La villa medicea di Castello nella lunetta di Giusto Utens.







gi in parte ripristinati, il rapporto con il muro di chiusura con la famosa Grotta degli Animali terrestri e marini, l'ascesa al selvatico e al vivaio con l'isolotto e la statua infreddolita di Gennaio (o Appennino). La suddivisione in aiuole che lo rese celebre come esempio perfetto di giardino italiano fu iniziata verso la fine del Settecento e completata in periodi successivi. Il Vasari nella minuziosa descri-

zione della Villa di Castello progettata da Niccolò de' Pericoli, detto il Tribolo, in collaborazione con altri nel predisporre il programma allegorico, affermava che se questo giardino fosse stato terminato – il Tribolo morì prematuramente nel 1550 e gli interessi di Cosimo si spostarono a Pitti e al giardino di Boboli – sarebbe diventato il più ricco, il più magnifico e il più ornato giardino d'Europa.


Agostino Del Riccio, frate domenicano fiorentino, vissuto nella seconda metà del Cinquecento aveva descritto con erudizione artistica e botanica la summa del giardino aristocratico del suo tempo, nel capitolo *Del giardino di un re* all'interno del trattato *Agricoltura sperimentale*. La frequentazione con i giardini granducali di Firenze, Castello, Boboli e Pratolino, come di quelli romani gli consente di infar-



cire le sue descrizioni con aneddoti presi dal vivo. Sappiamo del Giardino dei fiori dove venivano coltivate tutte le più belle piante da fiore in moltissime specie, come peonie, anemoni, narcisi, giacinti, tulipani, primule e altre ancora, della moda dei “frutti nani”, cioè dei piccoli alberi da frutta non più alti di una spalla, delle raccolte di agrumi, in vaso o a spalliera, dell’usanza di interrare tanti vasetti fio-

Il piano del giardino di Castello.

Villa di Castello: la collezione di agrumi; i frutti nani rimessi di recente nel giardino; fioriture primaverili di tulipani ed euforbie in un'aiuola.



Particolare delle aiuole del giardino della Petraia dalla lunetta dell'Utens.

Un'aiuola del Giardino dei fiori ripristinato alla Petraia.

riti nelle aiuole o in un prato per la visita di personaggi importanti. Nel giardino ci sono viottole coperte a mezza botte con piante sempreverdi dai rami intrecciati dove si può andare all'ombra per leggere, filosofare o meditare con diletto, ci sono ameni boschetti, labirinti, elaborate fontane e grotte ingegnose con tutto il bestiario e gli elementi marini, inframmezzati da mille artifici che schizzano acqua.

Non mancavano i giardini all'interno della città di Firenze: Francesco I, succeduto a Cosimo, aveva dato inizio alla moda dei giardini pensili con il portare l'acqua

sopra la Loggia dei Priori e lì piantarvi un bellissimo giardino con vasi di limoni e altri agrumi, gelsomini di più varietà, alberetti da frutto, vasi diversi con piante da fiore e mortella.

Palazzo Acciaiuoli, nei pressi dell'Arno, possedeva già tre giardini pensili, uno a più di quattro metri da terra, un secondo arretrato più alto ed un terzo a circa 12 metri, con buon'aria, fonti, aiuole, spalliere e vasi, e un complicato sistema per tirare in su l'acqua.

Il giardino italiano del XVI secolo si afferma come una straordinaria scenografia a cielo aperto, la rap-

presentazione del racconto allegorico del luogo e del suo committente, attraverso elaborati elementi scultorei e preziose collezioni botaniche a cominciare dai frutti delle Esperidi, gli agrumi, mentre l'approvvigionamento e la distribuzione delle acque nelle fontane e nelle vasche era organizzato secondo complesse sistemazioni idrauliche. Prima a Firenze poi a Roma ed in altre regioni italiane, sullo scorcio del XVI secolo una nuova forma d'arte era nata: l'arte del Giardino Italiano.

Sembrano giardini dalle forme perfette che emanano una "solare serenità", ma già il dubbio intacca quella perfetta proporzione del primo rinascimento toscano, che alludeva anche alla perfezione divina incarnata nell'autorità del potere, il dubbio insito nella natura stessa degli eventi umani, nel nuovo scandagliare della scienza, nell'interpretazione dei fenomeni della natura e degli organismi stessi delle piante del giardino destinati a perire.....

Il modello del giardino rinascimentale ebbe una lunga durata e un prodigioso *revival* tra la seconda metà dell'Ottocento fino agli anni Venti-Trenta del Novecento.

Luigi Damis, autorevole storico del giardino, scriveva nel 1924: «Alla fine del sec. XVIII il giardino italiano chiude il ciclo delle sue incarnazioni. D'allora in poi i nuovi giardini per un quarantennio, furono costruiti secondo l'ultimo stile [lo stile inglese o paesaggistico n.d.r.]; e moltissimi de' vecchi guasti o rifatti. Dopo di che siamo andati miseramente a finire, in Italia e dappertutto, in un eclettismo senza stile». Il giudizio del Damis era parziale, corrispondeva ad una delle molte sfaccettature della storia e dell'arte del giardino moderno, non ulti-



L'ingresso all'orto-giardino di villa La Pietra.

Il giardino di villa La Pietra "toscanizzato" a cavallo del XX secolo dagli Acton.

ma quella relativa alle ridotte dimensioni dei giardini, ai costi di impianto e di manutenzione e alla carenza di artisti giardinieri. Nostro compito oggi è quello di saperne valutare le diverse componenti, senza inciampare in sterili divergenze, consapevoli che le differenze esistevano nell'avvicinarsi del gusto e delle mode a volte nello stesso complesso, come scriveva con lungimiranza Pierre Grimal a proposito della «perpetua oscillazione tra naturalezza ed artificio, tra estetica pittoresca ed estetica architettonica».

A Boboli verso la metà del XVIII secolo il disegno del giardino formale si andava sfrangiando quando





La Foce di Iris Origo nella primavera del 1987

La Foce: il paesaggio della Val d'Orcia progettato come continuazione del giardino

Charles De Brosses visitandolo scrisse; «... sono soltanto monti, valli, boschi, colli, prati e foreste, sparsi senz'ordine, senza disegno, né regola, e ciò dà loro un'aria campestre che inamora».

Un nuovo modo era nato di guardare alla natura e ai giardini.

Ma l'idea del giardino classico italiano e della sua evoluzione, che vive ancora nella realtà dei tantissimi giardini presenti nelle regioni della nostra penisola, fu ampiamente esportata all'estero fondendosi e confondendosi nelle tipologie e nelle componenti di altri giardini e nelle denominazioni dei termini come "stile all'italiana" o "giardino all'italiana", oggi desueti perché semplificatori di una tipologia non facilmente riconducibile ad un modello preciso.

Edith Warthon nel suo libro del 1903 sui giardini delle ville italiane ne aveva colto la magia ed il mistero: «abbiamo molto da imparare dagli antichi giardini italiani, e la prima lezione è che se devono far da modello, essi devono essere copiati non alla lettera, ma nello spirito».

Giardino e paesaggio erano parte della stessa composizione. Se non si tiene conto del valore del paesaggio, anche il giardino è amputato. Il giardino era, nella sua parte pianeggiante, il prolungamento dell'architettura e il transito verso la natura, in una fusione essenziale tra elementi fissi e formali ed elementi mobili e irregolari... Il giardino aveva zone ombrose vicino alla casa e passeggiate assolate e riparate per l'inverno, con passaggi di grande effetto dalla penombra dei sentieri boscosi a spazi aperti e fioriti o al manto del prato. Le terrazze e i giardini erano disposti vicino alla casa, ed i viali di leccio e

di alloro, facilitavano la transizione fra le linee rigide delle costruzioni e la vegetazione spontanea dei boschi a cui conducevano, così che ogni passo che allontanava dall'architettura fosse un passo che portava più vicino alla natura. Così scriveva ancora la Warthon.: «Il viaggiatore che ritorna dall'Italia con gli occhi e la fantasia pieni dell'ineffabile magia del giardino all'italiana è soltanto vagamente consapevole che questa magia esiste; sa di essere stato stregato e che questa magia è, per i sensi, più potente, più duratura, più avvincente dei più elaborati e brillanti risultati del moderno giardinaggio...». Che cosa ne abbiamo fatto nei decenni successivi di questa nostra straordinaria cultura e arte del giardino?

Ci furono persone innamorate dell'Italia ed in particolare della Toscana che tennero viva quella tradizione, recuperando ed inventando ex novo il giardino italiano.

Il paesaggio delle nude terre d'argilla in Val d'Orcia fu scelto da Iris ed Antonio Origo, negli anni Trenta del Novecento, per dare vita ad una vasta tenuta agricola. Il giardino digradante in terrazze e composto di "stanze" secondo lo spirito del giardino classico toscano nacque dalla collaborazione della stessa Iris Origo con Cecil Pinsent, l'architetto inglese che restaurava ed interpretava in quel momento i giardini della ricca e colta colonia inglese e americana di Firenze.

Un giardino che dialoga con il paesaggio umano delle colline, fatto di spazi contenuti, di forme sobrie, di relazioni intime, caratteri che dipendono anche dalla particolare luminosità del cielo, dal colore caldo della pietra e del cotto.

Ancora oggi in molti ambienti toscani sono presenti, come parte del loro patrimonio genetico, i motivi che si richiamano al giardino classico, in vario modo conservati o rielaborati:

le terrazze digradanti con vedute su

brani di paesaggio ancora salvi; le siepi di bosso a disegno con la libertà di elementi di topiaria, generalmente a forma di sfera o di piccola cupola, agli angoli o ritmate all'interno delle aiuole;

una semplice vasca all'incrocio delle aiuole, e la presenza di qualche statua, gli spiriti del giardino, senza di essi il giardino è muto;

le grotte, i ninfei, le roccaglie, elementi materci della terra e delle acque;

le "conche", i classici vasi toscani dei limoni sui loro piedestalli;

la sobrietà delle fioriture, i giaggioli, le rose, i garofanini (le antiche varietà profumate e le nuove riflorenti), le piante mediterranee, il mitico melograno, le perenni insostituibili, le bulbose primaverili, le ortensie per l'estate e l'autunno, le ninfee negli specchi d'acqua;

le classiche pergole di vite, di rose, di gelsomini, di glicine, e la presenza dei vasi di fiori radunati intorno ad una vasca o lungo il muro di una serra;

gli ulivi, residui di un passato agricolo, i cipressi, i vecchi lecci, i tassi e i grandi alberi importati nell'ottocento come i cedri e le magnolie; lo spazio curato dell'orto con i fiori da taglio e la collezione delle aromatiche.

Firenze e la Toscana vantano una tradizione giardiniera privilegiata rispetto ad altre regioni italiane, frutto del buon rapporto con la terra e il paesaggio, con l'artigianato, con i borghi storici e le città d'arte, con la cultura materiale che è all'origine della bellezza.

PER SAPERNE DI PIÙ

L.B. ALBERTI, *De re aedificatoria*, a cura di G. Orlandi, Il Polifilo, Milano 1966

G. VASARI, *Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti*, Newton, Roma 1991 AA.VV., *Il Giardino Storico Italiano, Atti del convegno di studi di San Quirico d'Orcia del 1978*, Leo S. Olschki, Firenze 1981.

C. ACIDINI LUCHINAT (a cura di), *Giardini Medicei*, Federico Motta Editore, Milano 1996.

Le attività delle Sezioni dell'ADSI

LAZIO

Lunedì 24 maggio ore 20.30. Concerto "Il Genio allo Specchio", la Vienna di inizio ottocento nell'epistolario di Beethoven, esecuzione al pianoforte del Maestro Bietti, a Palazzo Doria Pamphilj, offerto dalle sezione Lazio ai propri soci ordinari per festeggiare insieme una sponsorizzazione di € 20.000,00 ottenuta dalla Cassa di Risparmio di Firenze, in seguito ad un accordo che permette ai nostri soci aperture di conti correnti a condizioni per noi molto vantaggiose. Il concerto è a cura dell'Accademia di Santa Cecilia

Domenica 30 maggio ore 10.00/18.00 Giornata dei Cortili Aperti. Come in passato, anche quest'anno si tiene la giornata dei Cortili Aperti che prevede l'apertura di 20 cortili, alcuni già aperti al pubblico negli anni passati, e altri aperti per la prima volta: Palazzo Baldassini (Via delle Coppelle, 35) nuovo; Palazzo Baldoca-Muccioli (Via Giulia, 167); Palazzo Casali (Via della Stelletta, 23) nuovo; Palazzetto Cenci (Piazza Cenci, 56) nuovo; Complesso di San Salvatore in Lauro (Piazza San Salvatore in Lauro, 15) Palazzo Doria Pamphilj (Via del Corso, 304); Palazzo Fiano Almagià (Piazza San Lorenzo in Lucina, 4) nuovo; Palazzo Gadi-Niccolini (Via del Banco di Santo Spirito, 42); Palazzo Lante (Piazza dei Capretari, 70); Palazzo Lecca di Guevara Pamphilj (Via Giulia, 4) nuovo; Palazzo Mancini (Via della Scrofa, 117) nuovo; Palazzo Massimo Colonna (Piazza Aracoeli, 1) nuovo; Palazzo Mattei Paganica (Piazza dell'Enciclopedia Italiana, 4) nuovo; Palazzo Montoro (Via di Montoro, 8); Palazzo Odescalchi (Piazza SS. Apostoli, 81); Palazzo Pallavicini (Via XXIV Maggio, 43); Palazzo Ricci-Donarelli (Piazza de' Ricci, 129); Palazzo Santacroce (Piazza Benedetto Cairoli, 6); Palazzo Sforza Cesarini (Corso Vittorio Emanuele II, 282); Palazzo Taverna (Via di Monte Giordano, 36).

In alcuni cortili, come l'anno scorso, sono previsti dei concerti e l'esposizione di alcune vetture Jaguar.

Giovedì 10 giugno, ore 18.00, Convegno sulla sicurezza e la tutela dell'Opera d'Arte a Palazzo Altieri, ospiti della Banca Finnat. Il Convegno, pensato dopo un incontro finalizzato alla realizzazione di un'intervista fatta dal nostro consigliere Maretti Massimo al generale Ugo Zottin, Comandante della Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri, avrà come tema la conservazione delle opere d'arte e la prevenzione contro i furti.

Oltre al Generale Zottin sono previsti gli interventi di: Fabrizio Lemme, professore ordinario di Diritto penale dell'economia dell'Università di Siena. L'argomento trattato riguarda il recupero delle opere d'arte successivo ad un furto, ed i relativi problemi giuridici e legislativi. Roberto Di Paola, Soprintendente per i Beni Architettonici, tratterà l'archiviazione dei beni e le relative schede di identificazione; Livio De Santoli,

professore ordinario di Impianti Tecnici presso l'Università 'La Sapienza', parlerà dell'impiantistica e delle norme di sicurezza; Moderatore del Convegno sarà l'Ambasciatore Conte Mario Bondioli Osio.

Strategie Future. Al fine di rilanciare l'immagine dell'ADSI Lazio, abbiamo ideato, insieme all'intero Consiglio, un'iniziativa di particolare valore culturale: tre importanti brevi mostre, della durata di quattro giorni, aperte gratuitamente al pubblico, di quadri inediti appartenenti alle famiglie Colonna, Doria Pamphilj e Pallavicini, da tenersi nei rispettivi Palazzi a breve distanza l'una dall'altra (4/6 mesi).

Nella Galleria di Palazzo Colonna verranno esposti i 43 dipinti del Vanvitelli, a Palazzo Doria Pamphilj "L'Annunciazione", opera inedita di Filippino Lippi, e a Palazzo Pallavicini, uno dei quadri più importanti della Galleria, esposto nella sala centrale del "Casino dell'Aurora" sotto l'affresco di Guido Reni.

Sono in corso contatti con importanti editori per la redazione del relativo catalogo. Il volume sarà composto da una breve introduzione sulla storia dell'Adsi. È previsto un contributo da parte del Ministro Urbani, uno del Sovrintendente di Roma Roberto Di Paola, una relazione di Fabrizio Lemme sui fidejcommessi che accomunano le tre collezioni; infine, tre contributi scientifici sui relativi autori: il prof. Paolucci per i Pallavicini, Andrea G. De Marchi per i Doria Pamphilj e Patrizia Piergiovanni per i Colonna, nonché foto e schede tecniche.

Un concerto di Natale con il maestro Accardo a Palazzo Colonna si terrà nel mese di dicembre.

MOROELLO DIAZ DELLA VITTORIA

LIGURIA

Natale 2003. Si è svolto un pranzo sociale al Circolo Società del Casino, alla presenza del Soprintendente Regionale Liliana Pittarello e del Soprintendente ai Beni Architettonici Maurizio Galletti. Il Presidente della Sezione Ligure, conte Gramatica, ha portato un augurio agli ospiti ed ha brevemente parlato dell'attività svolta dalla ADSI nel 2003 e delle prospettive per il 2004 ed in particolare del Convegno Internazionale.

Convegno Internazionale "L'arte di vivere. Le dimore storiche tra Genova e l'Europa". Si sono effettuati numerosi incontri con tutte le associazioni che operano nel campo delle dimore storiche, per organizzare il Convegno Internazionale che si terrà a Genova il 9 e 10 luglio 2004, in occasione delle manifestazioni per Genova Capitale Europea della Cultura. Nell'occasione sarà possibile visitare la mostra del Rubens e sono stati organizzati diversi eventi collaterali.

Visita a Lavagna, città dei Fieschi. Sabato 3 aprile 2004 ha avuto luogo a Lavagna un incontro culturale sulle orme dei Fieschi, grande famiglia guelfa, che ebbe per diversi secoli una parte predominante nella Repubblica Genovese.

Il programma seguito è stato: nella mattinata, incontro all'Oratorio di San Salvatore

di Cogorno, dove hanno parlato Francesca Marini, membro dell'Accademia Cultori Storia Locale, sul tema: "I Fieschi a Lavagna", il conte Giovanni Battista Gramatica sul Nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.L.vo 22/1/2004 n. 41). È seguita la visita al Complesso Filiscano ed una colazione nel centro storico di Lavagna. Nel pomeriggio è stata effettuata una visita guidata nel centro storico di Lavagna. Hanno partecipato il Sindaco di San Salvatore di Cogorno Gino Garibaldi ed il Sindaco di Lavagna Gabriella Mondello.

LOMBARDIA

Settembre 2003 - Marzo 2004

In Settembre si è svolta una gita sul Lago di Como: abbiamo visitato la Villa Carlotta di Tremezzo e la Villa Mylius Vigoni di Menaggio, con interessante excursus artistico (dipinti di Hayez e sculture di Canova e Thorvaldsen) e storico dell'epoca Napoleonica e romantica; poi visita alla Villa di Pomellasca dei nostri soci Sormani di Missaglia.

Completata la preparazione dell'archivio di interventi di restauro e manutenzione, abbiamo iniziato il nuovo servizio ai soci: "l'introvabile artigiano". Permette ai soci che debbano eseguire lavori sui loro immobili di contattare altri soci che hanno già compiuto lavori analoghi e conoscere i fornitori utilizzati. Riteniamo sia un'iniziativa di grande interesse.

Continua il servizio di consulenza in campo fiscale e legale con numerose richieste di chiarimenti e supporto.

Abbiamo definito con il Museo Poldi Pezoli di Milano di contribuire al restauro delle tavolette da soffitto di scuola Cremonese del XVI secolo, utilizzando parte dei fondi raccolti con la manifestazione Cortili Aperti; già negli anni passati avevamo contribuito al restauro di quadri del Museo del Risorgimento e della Chiesa della Passione.

Il giorno 28 marzo si è svolta, nelle sale della Società del Giardino, un Seminario dedicato ai Giovani sul tema "Strumenti di conoscenza, gestione e restauro", con la partecipazione di specialisti del settore. Tratta in particolare di fonti e documenti, di archivi di famiglia, di esperienze dirette, di attività della Regione Lombardia.

Un folto gruppo di soci, fra cui molti giovani, ha partecipato con buoni risultati al workshop di Bologna; ci aspettiamo nuove iniziative per il futuro della nostra associazione. Il Gruppo Giovani ha sviluppato numerose iniziative con visite, incontri e giusto divertimento. Speciale l'impegno per la manifestazione Cortili Aperti che si è svolta il 16 maggio a Brescia ed il 23 maggio a Milano.

PIEMONTE

Per festeggiare l'arrivo del 2004, l'ADSI, Sezione Piemonte e R.A. Val d'Aosta, ha inviato, a tutti i Suoi Soci Ordinari, un calendario omaggio sul tema "Ville e Vigne della collina di Torino".

Grazie allo sponsor Bolaffi, il fotografo Carlo Avataneo ha realizzato delle immagini esemplari di dimore, tipiche del capo-

luogo piemontese, scelte tra i Soci ADSI. Il 20 gennaio si è tenuta nelle sale del Museo Nazionale dell'Artiglieria di Torino l'Assemblea della Sezione che, oltre approvare il bilancio del 2003 e fornire informazioni legislative regionali, ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo così composto: Paolo Adami, Alberto Badini Confalonieri, Filippo Beraudo di Pralormo, Erasmo Besostri Grimaldi di Bellino, Giuseppe Guidobono Cavalchini Garofoli, Gregorio de Siebert, Alessandra di Seyssel d'Aix, Ilaria d'Oria, Carlo Marengo di Santarosa, Luigi Palici di Suni, Pietro Passerin d'Entreves, Francesco Rusconi Clerici, Alessandra Sallier La Tour, Angelica Sella, Carlo Alberto Solaroli di Briona.

Successivamente si è svolta tra i Consiglieri l'elezione del Presidente che ha confermato Carlo Marengo di Santarosa, designato per un secondo mandato.

Tra le iniziative del 2004 è da segnalare l'esposizione delle fotografie del concorso fotografico "Le dimore storiche e il paesaggio piemontese - l'ambiente come cornice di tutela" all'interno di un padiglione ADSI predisposto al Castello di Pralormo per la mostra botanica "Messer Tulipano" svoltasi dal 3 al 25 aprile.

L'iniziativa è stata resa possibile grazie al contributo dell'Assessorato alla Cultura e Istruzione della Regione Piemonte, che ha premiato gli autori delle migliori fotografie ed i rispettivi proprietari delle dimore storiche.

VENETO

In collaborazione con l'Istituto Regionale Ville Venete e l'Associazione Ville Venete l'11 aprile 2003 è stato tenuto un convegno a Villa Citarini a Piazzola sul Brenta, ospitato dalla Fondazione Ghirardi, dal titolo "Il Regime Fiscale del Patrimonio Immobiliare Vincolato". A tale convegno sono intervenuti con relazioni i professori: Gaspare Falsitta, Ordinario di Diritto Tributario (Univ. di Pavia); Francesco Forte, Ordinario di Scienza delle Finanze (Univ. La Sapienza); Mauro Beghin, associato di Diritto Tributario (Univ. di Padova); l'avvocato Ivone Cacciavillani di Venezia, moderatore l'ingegnere Luciano Zerbinati.

Nell'indirizzo di saluto Giorgio Zuccolo Arrigoni, oltre aver illustrato il ruolo rilevante della nostra Associazione nel salvaguardare e valorizzare le Dimore Storiche, ha sottolineato con particolare cura l'impegno dell'ADSI per il responso di legittimità sull'art. 11 / comma 2 / legge 413.

Il 22 ottobre, assieme al Vice-Presidente Di Thiene e all'avv. Bianchini, Giorgio Zuccolo Arrigoni è riuscito ad ottenere un'altra audizione presso la Seconda Commissione Regionale, al fine di perorare, nella stesura definitiva delle Norme Urbanistiche del Veneto, la causa per l'adozione di una opportuna distanza di rispetto fra edifici storici e nuove costruzioni. Qualche risultato si crede d'averlo ottenuto in quanto pochi giorni dopo, in una nuova riunione è intervenuto il Segretario Generale del Territorio, che ha cercato d'inserire nella bozza della nuova legge un articolo che, se interpreta-

to correttamente, dovrebbe salvaguardare l'ambientazione delle dimore storiche.

Il Presidente, l'11 ottobre, ha organizzato, per i soci veneti, un'escursione nel Bergamasco visitando la villa Agliardi a Sombruno, dove la padrona di casa, la Contessa Carola Agliardi ha illustrato la villa e il parco con eccellente dottrina. La successiva dimora visitata è stata lo splendido castello dei Principi Gonzaga a Cavernago aperto dai proprietari. Infine è stato visitato il castello di Malpaga, costruito da Bartolomeo Colleoni, splendido esempio di architettura militare e di raffinata dimora rinascimentale.

Il 25 novembre, a Villa Venier di Mira (Ve), il Presidente ha partecipato ad una riunione nell'ambito dell'Accordo di programma sottoscritto dall'ADSI, accordo programmatico perfezionato ancora nel 1988. Alla riunione erano presenti oltre il dottore Tabaro della Direzione Cultura della Regione, la Soprintendenza Regionale del Veneto per i Beni e le Attività Culturali, le tre Soprintendenze per i BB AA e per i Paesaggi.

Preceduta da tre riunioni del Consiglio della Sezione come consueto l'ultima domenica di novembre, nel prestigioso Palazzo Verità-Poeta in Verona dei nostri nuovi soci Conti Bevilacqua, si è tenuta l'Assemblea Annuale della Sezione Veneto con l'approvazione sia del bilancio dell'anno, sia del preventivo per l'anno in corso. Era ospite il Comandante dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale - Nucleo di Venezia, che ha tenuto una conferenza illustrante un complesso di accorgimenti per ridurre la probabilità di furti. Infine il nostro socio N.H. conte. Alvise Cicogna, ha commentato, in qualità di esperto nel settore, una tipologia di polizza furto particolarmente adatta alle esigenze delle dimore storiche.



Coordinamento Nazionale del Gruppo Giovani

Il weekend del 21 e 22 febbraio scorso si è riunito, a Milano, per la prima riunione del 2004, il Coordinamento Nazionale del Gruppo Giovani.

È stata l'occasione, per i responsabili ed i consiglieri nazionali (erano presenti: Gilberto Cavagna di Gualdana, Giuseppe Valentini, Francesco Scardaccione, Federico Baldi, Livia Pinzari, Marco Pontoglio Bina, Elisabetta Leopardi Dittajuti, Ester Tannasso, Umberto Brinatti, Nino Filotico, Francesco Boncompagni Ludovisi, Margherita de Cles e, come segretario, Lucrezia Calvi Parisetti), di discutere insieme le prossime iniziative e manifestazioni, sia a livello nazionale che regionale.

A maggio i soci giovani, come ogni anno in molte regioni, partecipano attivamente alla riuscita di "Cortili Aperti" anche mediante l'ideazione di nuove forme di collaborazione con le principali istituzioni locali ed il coordinamento delle singole manifestazioni locali.

Il Coordinamento nazionale sta anche organizzando un importante concorso fotografico (coordinato da Umberto Brinatti) sulle dimore storiche.

Esempi di preziose pavimentazioni settecentesche in maiolica decorata. Palazzo Cannavina, Campobasso.



Il nuovo Codice dei Beni Culturali

*Pubblichiamo,
tra i grandi supplementi
della nostra Rivista,
il nuovo Codice
dei Beni Culturali,
che sosituisce
il precedente Testo Unico,
innovando parzialmente
anche rispetto
alla Legge 1089.*

*Seguiranno,
dal prossimo numero,
una guida e i commenti
dei maggiori maestri
di diritto amministrativo
e civile.*

*Saranno curati
dal prof. Giuseppe Guarino,
Presidente del Comitato
Scientifico di questa Rivista
e insigne maestro
di diritto amministrativo
della "Sapienza" di Roma;
dal prof. Aldo Pezzana,
Presidente Onorario
del Consiglio di Stato;
da S.E. Alberto Virgilio,
Presidente Onorario
della Suprema Corte
di Cassazione.*



Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

SOMMARIO

PARTE PRIMA Disposizioni generali

- Articolo 1 *Principi*
 Articolo 2 *Patrimonio culturale*
 Articolo 3 *Tutela del patrimonio culturale*
 Articolo 4 *Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale*
 Articolo 5 *Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale*
 Articolo 6 *Valorizzazione del patrimonio culturale*
 Articolo 7 *Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale*
 Articolo 8 *Regioni e province ad autonomia speciale*
 Articolo 9 *Beni culturali di interesse religioso*

PARTE SECONDA Beni culturali

TITOLO I Tutela

- Capo I *Oggetto della tutela*
 Articolo 10 *Beni culturali*
 Articolo 11 *Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela*
 Articolo 12 *Verifica dell'interesse culturale*
 Articolo 13 *Dichiarazione dell'interesse culturale*
 Articolo 14 *Procedimento di dichiarazione*
 Articolo 15 *Notifica della dichiarazione*
 Articolo 16 *Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione*
 Articolo 17 *Catalogazione*
 Capo II *Vigilanza e ispezione*
 Articolo 18 *Vigilanza*
 Articolo 19 *Ispezione*
 Capo III *Protezione e conservazione*
 Sezione I *Misure di protezione*
 Articolo 20 *Interventi vietati*
 Articolo 21 *Interventi soggetti ad autorizzazione*
 Articolo 22 *Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia*
 Articolo 23 *Procedure edilizie semplificate*
 Articolo 24 *Interventi su beni pubblici*
 Articolo 25 *Conferenza di servizi*
 Articolo 26 *Valutazione di impatto ambientale*
 Articolo 27 *Situazioni di urgenza*
 Articolo 28 *Misure cautelari e preventive*

Sezione II *Misure di conservazione*

- Articolo 29 *Conservazione*
 Articolo 30 *Obblighi conservativi*
 Articolo 31 *Interventi conservativi volontari*
 Articolo 32 *Interventi conservativi imposti*
 Articolo 33 *Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti*
 Articolo 34 *Oneri per gli interventi conservativi imposti*
 1. Articolo 35 *Intervento finanziario del Ministero*
 Articolo 36 *Erogazione del contributo*
 Articolo 37 *Contributo in conto interessi*
 Articolo 38 *Apertura al pubblico degli immobili oggetto di interventi conservativi*
 Articolo 39 *Interventi conservativi su beni dello Stato*
 Articolo 40 *Interventi conservativi su beni delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali*
 Articolo 41 *Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali*
 Articolo 42 *Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali*
 Articolo 43 *Custodia coattiva*
 Articolo 44 *Comodato e deposito di beni culturali*

Sezione III *Altre forme di protezione*

- Articolo 45 *Prescrizioni di tutela indiretta*
 Articolo 46 *Procedimento per la tutela indiretta*
 Articolo 47 *Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso amministrativo*
 Articolo 48 *Autorizzazione per mostre ed esposizioni*
 Articolo 49 *Manifesti e cartelli pubblicitari*
 Articolo 50 *Distacco di beni culturali*
 Articolo 51 *Studi d'artista*
 Articolo 52 *Esercizio del commercio in aree di valore culturale*

Capo IV *Circolazione in ambito nazionale*

Sezione I *Alienazione e altri modi di trasmissione*

- Articolo 53 *Beni del demanio culturale*
 Articolo 54 *Beni inalienabili*
 Articolo 55 *Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale*
 Articolo 56 *Altre alienazioni soggette ad autorizzazione*
 Articolo 57 *Regime dell'autorizzazione ad alienare*
 Articolo 58 *Autorizzazione alla permuta*
 Articolo 59 *Denuncia di trasferimento*

Sezione II *Prelazione*

- Articolo 60 *Acquisto in via di prelazione*
 Articolo 61 *Condizioni della prelazione*
 Articolo 62 *Procedimento per la prelazione*

Sezione III *Commercio*

- Articolo 63 *Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di*

denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti

- Articolo 64 *Attestati di autenticità e di provenienza*

Capo V *Circolazione in ambito internazionale*

Sezione I *Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale*

- Articolo 65 *Uscita definitiva*
 Articolo 66 *Uscita temporanea per manifestazioni*
 Articolo 67 *Altri casi di uscita temporanea*
 Articolo 68 *Attestato di libera circolazione*
 Articolo 69 *Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato*
 Articolo 70 *Acquisto coattivo*
 Articolo 71 *Attestato di circolazione temporanea*
 Articolo 72 *Ingresso nel territorio nazionale*

Sezione II *Esportazione dal territorio dell'Unione europea*

- Articolo 73 *Denominazioni*
 Articolo 74 *Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea*

Sezione III *Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea*

- Articolo 75 *Restituzione*
 Articolo 76 *Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell'Unione europea*
 Articolo 77 *Azione di restituzione*
 2. Articolo 78 *Termini di decadenza e di prescrizione dell'azione*
 Articolo 79 *Indennizzo*
 Articolo 80 *Pagamento dell'indennizzo*
 Articolo 81 *Oneri per l'assistenza e la collaborazione*
 Articolo 82 *Azione di restituzione a favore dell'Italia*
 Articolo 83 *Destinazione del bene restituito*
 Articolo 84 *Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale*
 Articolo 85 *Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti*
 Articolo 86 *Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea*

Sezione IV *Convenzione UNIDROIT*

- Articolo 87 *Beni culturali rubati o illecitamente esportati*

Capo VI *Ritrovamenti e scoperte*

Sezione I *Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell'ambito del territorio nazionale*

- Articolo 88 *Attività di ricerca*
 Articolo 89 *Concessione di ricerca*
 Articolo 90 *Scoperte fortuite*
 Articolo 91 *Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate*
 Articolo 92 *Premio per i ritrovamenti*
 Articolo 93 *Determinazione del premio*

Sezione II *Ricerche e rinvenimenti fortuiti nella zona contigua al mare territoriale*

- Articolo 94 *Convenzione UNESCO*

Capo VII Espropriazione

Articolo 95 *Espropriazione di beni culturali*

Articolo 96 *Espropriazione per fini strumentali*

Articolo 97 *Espropriazione per interesse archeologico*

Articolo 98 *Dichiarazione di pubblica utilità*

Articolo 99 *Indennità di esproprio per i beni culturali*

Articolo 100 *Rinvio a norme generali*

TITOLO II Fruizione e valorizzazione**Capo I Fruizione dei beni culturali**
Sezione I Principi generali

Articolo 101 *Istituti e luoghi della cultura*

Articolo 102 *Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica*

Articolo 103 *Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura*

Articolo 104 *Fruizione di beni culturali di proprietà privata*

Articolo 105 *Diritti di uso e godimento pubblico*

Sezione II Uso dei beni culturali

Articolo 106 *Uso individuale di beni culturali*

Articolo 107 *Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali*

Articolo 108 *Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione*

Articolo 109 *Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali*

Articolo 110 *Incasso e riparto di proventi*

Capo II Principi della valorizzazione dei beni culturali

Articolo 111 *Attività di valorizzazione*

Articolo 112 *Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica*

Articolo 113 *Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata*

Articolo 114 *Livelli di qualità della valorizzazione*

Articolo 115 *Forme di gestione*

Articolo 116 *Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso*

Articolo 117 *Servizi aggiuntivi*

Articolo 118 *Promozione di attività di studio e ricerca*

Articolo 119 *Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole*

Articolo 120 *Sponsorizzazione di beni culturali*

Articolo 121 *Accordi con le fondazioni bancarie*

Capo III Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza

3. Articolo 122 *Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti*

Articolo 123 *Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti riservati*

Articolo 124 *Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti*

Articolo 125 *Declaratoria di riservatezza*

Articolo 126 *Protezione di dati personali*

Articolo 127 *Consultabilità degli archivi privati*

TITOLO III Norme transitorie e finali

Articolo 128 *Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente*

Articolo 129 *Provvedimenti legislativi particolari*

Articolo 130 *Disposizioni regolamentari precedenti*

PARTE TERZA
Beni paesaggistici**TITOLO I Tutela e valorizzazione****Capo I Disposizioni generali**

Articolo 131 *Salvaguardia dei valori del paesaggio*

Articolo 132 *Cooperazione tra amministrazioni pubbliche*

Articolo 133 *Convenzioni internazionali*

Articolo 134 *Beni paesaggistici*

Articolo 135 *Pianificazione paesaggistica*

Capo II Individuazione dei beni paesaggistici

Articolo 136 *Immobili ed aree di notevole interesse pubblico*

Articolo 137 *Commissioni provinciali*

Articolo 138 *Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico*

Articolo 139 *Partecipazione al procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico*

Articolo 140 *Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza*

Articolo 141 *Provvedimenti ministeriali*

Articolo 142 *Aree tutelate per legge*

Capo III Pianificazione paesaggistica

Articolo 143 *Piano paesaggistico*

Articolo 144 *Pubblicità e partecipazione*

Articolo 145 *Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione*

Capo IV Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela

Articolo 146 *Autorizzazione*

Articolo 147 *Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali*

Articolo 149 *Interventi non soggetti ad autorizzazione*

Articolo 150 *Inibizione o sospensione dei lavori*

Articolo 151 *Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori*

Articolo 152 *Interventi soggetti a particolari prescrizioni*

Articolo 153 *Cartelli pubblicitari*

Articolo 154 *Colore delle facciate dei fabbricati*

Articolo 155 *Vigilanza*

Capo V Disposizioni di prima applicazione e transitorie

Articolo 156 *Verifica e adeguamento dei*

piani paesaggistici

Articolo 157 *Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente*

Articolo 158 *Disposizioni regionali di attuazione*

Articolo 159 *Procedimento di autorizzazione in via transitoria*

PARTE QUARTA
Sanzioni**TITOLO I Sanzioni amministrative****Capo I Sanzioni relative alla Parte seconda**

Articolo 160 *Ordine di reintegrazione*

Articolo 161 *Danno a cose ritrovate*

Articolo 162 *Violazioni in materia di affissione*

4. Articolo 163 *Perdita di beni culturali*

Articolo 164 *Violazioni in atti giuridici*

Articolo 165 *Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale*

Articolo 166 *Omessa restituzione di documenti per l'esportazione*

Capo II Sanzioni relative alla Parte terza

Articolo 167 *Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria*

Articolo 168 *Violazione in materia di affissione*

TITOLO II Sanzioni penali**Capo I Sanzioni relative alla Parte seconda**

Articolo 169 *Opere illecite*

Articolo 170 *Uso illecito*

Articolo 171 *Collocazione e rimozione illecita*

Articolo 172 *Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta*

Articolo 173 *Violazioni in materia di alienazione*

Articolo 174 *Uscita o esportazione illecite*

Articolo 175 *Violazioni in materia di ricerche archeologiche*

Articolo 176 *Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato*

Articolo 177 *Collaborazione per il recupero di beni culturali*

Articolo 178 *Contraffazione di opere d'arte*

Articolo 179 *Casi di non punibilità*

Articolo 180 *Inosservanza dei provvedimenti amministrativi*

Capo II Sanzioni relative alla Parte terza

Articolo 181 *Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa*

PARTE QUINTA
Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore

Articolo 182 *Disposizioni transitorie*

Articolo 183 *Disposizioni finali*

Articolo 184 *Norme abrogate*



DECRETO LEGISLATIVO
recante il
 “CODICE
 DEI BENI CULTURALI
 E DEL PAESAGGIO”,
*ai sensi dell'articolo 10
 della legge 6 luglio 2002,
 n. 137.*

IL PRESIDENTE
 DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8

ottobre 1997, n. 352;

VISTO l'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2003;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. È approvato l'unito codice dei beni culturali e del paesaggio, composto di 184 articoli e dell'allegato A, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì ...

PARTE PRIMA
Disposizioni generali

Articolo 1
Principi

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.

2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.

3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.

4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.

5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione.

6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.

Articolo 2
Patrimonio culturale

1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
 2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.

Articolo 3
Tutela del patrimonio culturale

1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.

2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.

Articolo 4

Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale

1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi dei commi 2 e 6 del medesimo articolo 5.
 2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.

Articolo 5

Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale

1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati «altri enti pubblici territoriali», cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.

2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, documenti, incunaboli, raccolte librarie non appartenenti allo Stato o non sottoposte alla tutela statale, nonché libri, stampe e incisioni non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni.
 3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», le regioni possono esercitare le funzioni di tutela anche su raccolte librarie private, nonché su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato.

4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta.

5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.
 6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono conferite al-

le regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice. 7. Relativamente alle funzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.

Articolo 6
Valorizzazione del patrimonio culturale

1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. 2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze. 3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Articolo 7
Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale

1. Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali principi le regioni esercitano la propria potestà legislativa. 2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici.

Articolo 8
Regioni e province ad autonomia speciale

1. Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

Articolo 9
Beni culturali di interesse religioso

1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità. 2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.

PARTE SECONDA

Beni culturali

TITOLO I

Tutela

CAPO I

Oggetto della tutela

Articolo 10

Beni culturali

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. Sono inoltre beni culturali:

9. a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico.

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe

e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;

e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;

i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;

l) le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Articolo 11

Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 10, qualora ne ricorrano presupposti e condizioni, sono beni culturali, in quanto oggetto di specifiche disposizioni del presente Titolo:

a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1;

b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;

c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;

d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, di cui agli articoli 64 e 65;

e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, di cui all'articolo 37;

f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore

10. o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, di cui all'articolo 65;

g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, di cui agli articoli 65 e 67, comma 2;

h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, di cui all'articolo 65;

i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.



Articolo 12

Verifica dell'interesse culturale

1. Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni del presente Titolo fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.

2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.

3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1.

4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.

5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.

6. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice.

7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.

8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il

provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

10. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 27, commi 8, 10, 12, 13 e 13-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 226.

Articolo 13

Dichiarazione dell'interesse culturale

1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3.

2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

Articolo 14

Procedimento di dichiarazione

1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto.

2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonché l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.

3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune o alla città metropolitana.

4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.

5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che il Ministero stabilisce a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero.

Articolo 15

Notifica della dichiarazione

1. La dichiarazione prevista dall'articolo 13 è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo

della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Articolo 16

Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione

1. Avverso la dichiarazione di cui all'articolo 13 è ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione.

2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.

3. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.

4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma l'atto impugnato.

12.5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Articolo 17

Catalogazione

1. Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività.

2. Le procedure e le modalità di catalogazione sono stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.

3. Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle università, concorrono alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione.

4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto al comma 2, curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, previe intese con gli enti proprietari, degli altri beni culturali.

5. I dati di cui al presente articolo confluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali.

6. La consultazione dei dati concer-

nenti le dichiarazioni emesse ai sensi dell'articolo 13 è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.

CAPO II *Vigilanza e ispezione*

Articolo 18 *Vigilanza*

1. La vigilanza sui beni culturali compete al Ministero.
2. La vigilanza sulle cose indicate all'articolo 12, comma 1, di appartenenza statale, da chiunque siano tenute in uso o in consegna, è esercitata direttamente dal Ministero. Per l'esercizio dei poteri di vigilanza sulle cose indicate all'articolo 12, comma 1, appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero procede anche mediante forme di intesa e di coordinamento con le regioni.

Articolo 19 *Ispezione*

1. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali.

CAPO III *Protezione e conservazione*

SEZIONE I *Misure di protezione*

Articolo 20 *Interventi vietati*

1. I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.
2. Gli archivi non possono essere smembrati.

- #### Articolo 21 *Interventi soggetti ad autorizzazione*
1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
 - a) la demolizione delle cose costituenti beni culturali, anche con successiva ricostituzione;
 - b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
 - c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
 - d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;
 - e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di docu-

- mentazione di archivi pubblici, nonché di archivi di soggetti giuridici privati.
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente.
5. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni.

Articolo 22 *Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia*

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 25 e 26, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4, relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza.
2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta.
3. Ove la soprintendenza proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque per non più di trenta giorni.
4. Decorso inutilmente il termine di cui ai commi 2 e 3, il richiedente può diffidare l'amministrazione a provvedere. La richiesta di autorizzazione si intende accolta ove l'amministrazione non provveda nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida.

- #### Articolo 23 *Procedure edilizie semplificate*
1. Qualora gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 21 necessitino anche di titolo abilitativo in materia edilizia, è possibile il ricorso alla denuncia di inizio attività, nei casi previsti dalla legge. A tal fine l'interessato, all'atto della denuncia, trasmette al comune l'autorizzazione conseguita, corredata dal relativo progetto.

- #### Articolo 24 *Interventi su beni pubblici*
1. Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonché di

ogni altro ente ed istituto pubblico, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 21 può essere espressa nell'ambito di accordi tra il Ministero ed il soggetto pubblico interessato.

Articolo 25 *Conferenza di servizi*

1. Nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali, ove si ricorra alla conferenza di servizi, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 21 è rilasciata in quella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza e contenente le eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto.
2. Qualora l'organo ministeriale esprima motivato dissenso, l'amministrazione procedente può richiedere la determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
3. Il destinatario della determinazione conclusiva favorevole adottata in conferenza di servizi informa il Ministero dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni da quest'ultimo impartite.

- #### Articolo 26 *Valutazione di impatto ambientale*
1. Per i progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21 è espressa dal Ministero in sede di concerto per la pronuncia sulla compatibilità ambientale, sulla base del progetto definitivo da presentarsi ai fini della valutazione medesima.
 2. Qualora dall'esame del progetto effettuato a norma del comma 1 risulti che l'opera non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali essa è destinata ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. In tal caso, la procedura di valutazione di impatto ambientale si considera conclusa negativamente.
 3. Se nel corso dei lavori risultano comportamenti contrastanti con l'autorizzazione espressa nelle forme di cui al comma 1, tali da porre in pericolo l'integrità dei beni culturali soggetti a tutela, il soprintendente ordina la sospensione dei lavori.

- #### Articolo 27 *Situazioni di urgenza*
1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.



Articolo 28

Misure cautelari e preventive

1. Il soprintendente può ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli articoli 20, 21, 25, 26 e 27 ovvero condotti in difformità dall'autorizzazione.
2. Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell'articolo 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13.
3. L'ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta giorni dalla ricezione del medesimo, non è comunicato, a cura del soprintendente, l'avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione.
4. In caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13, il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente dell'opera pubblica.

SEZIONE II

Misure di conservazione

Articolo 29

Conservazione

1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.
6. Fermo quanto disposto dalla norma-

tiva in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.

16.7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro.

9. L'insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza Stato-regioni, sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, nonché le caratteristiche del corpo docente.

10. La formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione è assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

11. Mediante appositi accordi o intese il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità. Presso tali centri possono essere altresì istituite, ai sensi del comma 9, scuole

di alta formazione per l'insegnamento del restauro.

Articolo 30

Obblighi conservativi

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.
2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente.
3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.
4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli, nonché di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni. Allo stesso obbligo sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all'articolo 13.

Articolo 31

Interventi conservativi volontari

1. Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell'articolo 21.
2. In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica
17. eventualmente il carattere necessario dell'intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.

Articolo 32

Interventi conservativi imposti

1. Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 4.

Articolo 33

Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti

1. Ai fini dell'articolo 32 il soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessità degli interventi da eseguire.
2. La relazione tecnica è inviata, insieme alla comunicazione di avvio del procedimento, al proprietario, possessore o detentore del bene, che può far per-

venire le sue osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.

3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria l'esecuzione diretta degli interventi, assegna al proprietario, possessore o detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo delle opere da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.

4. Il progetto presentato è approvato dal soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per l'inizio dei lavori. Per i beni immobili il progetto presentato è trasmesso dalla soprintendenza al comune o alla città metropolitana, che possono esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all'obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se il progetto è respinto, si procede con l'esecuzione diretta.

6. In caso di urgenza, il soprintendente può adottare immediatamente le misure conservative necessarie.

Articolo 34

Oneri per gli interventi conservativi imposti

1. Gli oneri per gli interventi su beni culturali, imposti o eseguiti direttamente dal Ministero ai sensi dell'articolo 32, sono a carico del proprietario, possessore o detentore. Tuttavia, se gli interventi

sono di particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere in tutto o in parte alla relativa spesa. In tal caso, determina l'ammontare dell'onere che intende sostenere e ne dà comunicazione all'interessato.

2. Se le spese degli interventi sono sostenute dal proprietario, possessore o detentore, il Ministero provvede al loro rimborso, anche mediante l'erogazione di acconti ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e 3, nei limiti dell'ammontare determinato ai sensi del comma 1.

3. Per le spese degli interventi sostenute direttamente, il Ministero determina la somma da porre a carico del proprietario, possessore o detentore, e ne cura il recupero nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 35

Intervento finanziario del Ministero

1. Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 31, comma 1, per un ammontare non superiore alla metà della stessa. Se gli interventi sono di

particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli interventi sugli archivi storici previsti dall'articolo 30, comma 4.

3. Per la determinazione della percentuale del contributo di cui al comma 1 si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali.

Articolo 36

Erogazione del contributo

1. Il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.

2. Possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati.

3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione degli acconti percepiti se gli interventi non sono stati, in tutto o in parte, regolarmente eseguiti. Per il recupero delle relative somme si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 37

Contributo in conto interessi

1. Il Ministero può concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali immobili per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati.

2. Il contributo è concesso nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato a titolo di mutuo.

3. Il contributo è corrisposto direttamente dal Ministero all'istituto di credito secondo modalità da stabilire con convenzioni.

4. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il soprintendente abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico.

Articolo 38

Apertura al pubblico degli immobili oggetto di interventi conservativi

1. Gli immobili restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari all'atto della assunzione dell'onere della spesa ai sensi dell'articolo 34 o della concessione del contributo ai sensi dell'articolo 35.

2. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni

19. in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del soprintendente, al comune o alla città metropolitana nel cui territorio si trovano gli immobili.

Articolo 39

Interventi conservativi su beni dello Stato

1. Il Ministero provvede alle esigenze di conservazione dei beni culturali di appartenenza statale, anche se in consegna o in uso ad amministrazioni diverse o ad altri soggetti, sentiti i medesimi.

2. Salvo che non sia diversamente concordato, la progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, relativi a beni immobili, sono assunte dall'amministrazione o dal soggetto medesimo, ferma restando la competenza del Ministero al rilascio dell'autorizzazione sul progetto ed alla vigilanza sui lavori.

3. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, relativi a beni immobili, il Ministero trasmette il progetto e comunica l'inizio dei lavori al comune o alla città metropolitana.

Articolo 40

Interventi conservativi su beni delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali

1. Per i beni culturali appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, le misure previste dall'articolo 32 sono disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad accordi con l'ente interessato.

2. Gli accordi possono riguardare anche i contenuti delle prescrizioni di cui all'articolo 30, comma 2.

3. Gli interventi conservativi sui beni culturali che coinvolgono lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali nonché altri soggetti pubblici e privati, sono ordinariamente oggetto di preventivi accordi programmatici.

Articolo 41

Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti

1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio.

2. Il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento.

3. Nessun versamento può essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico delle amministrazioni versanti.

4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono versati all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti.

5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite commissioni, delle quali fanno parte rappresentanti del Ministero e del Ministero dell'interno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di natura riservata. La composizione 20. e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con decreto adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero per gli affari esteri; non si applicano altresì agli stati maggiori dell'esercito, della marina e dell'aeronautica per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo.

Articolo 42

Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali

1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Segretario generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di consultazione e di accesso agli atti conservati presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica.

2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i loro atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza.

3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato ai sensi della vigente normativa in materia di costituzione e funzionamento della Corte medesima.

Articolo 43

Custodia coattiva

1. Il Ministero ha facoltà di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell'articolo 29.

Articolo 44

Comodato e deposito di beni culturali

1. I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali mobili al fine di consentirne la fruizione da parte della collettività, qualora si tratti di beni di particolare importanza o che rappresentino significative integrazioni delle collezioni pubbliche e purché la loro custodia presso i pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa.

2. Il comodato non può avere durata inferiore a cinque anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti non abbia comunicato all'altra la disdetta almeno due mesi prima della scadenza del termine. Anche prima della scadenza le parti possono risolvere consensualmente il comodato.

3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico del Ministero.

4. I beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico del Ministero.

5. I direttori possono ricevere altresì in deposito, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di conservazione e custodia specificamente riferite ai beni depositati sono a carico degli enti depositanti.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di comodato e di deposito.

SEZIONE III

Altre forme di protezione

Articolo 45

Prescrizioni di tutela indiretta

1. Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli arti-

coli 46 e 47, sono immediatamente prelettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.

Articolo 46

Procedimento per la tutela indiretta

1. Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta, anche su motivata richiesta della regione o di altri enti pubblici territoriali interessati, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile cui le prescrizioni si riferiscono. Se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile o risulta particolarmente gravosa, il soprintendente comunica l'avvio del procedimento mediante idonee forme di pubblicità.

2. La comunicazione di avvio del procedimento individua l'immobile in relazione al quale si intendono adottare le prescrizioni di tutela indiretta e indica i contenuti essenziali di tali prescrizioni.

3. Nel caso di complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune o alla città metropolitana.

4. La comunicazione comporta, in via cautelare, la temporanea immodificabilità dell'immobile limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa.

5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del relativo procedimento, stabilito dal Ministero ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 47

Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso amministrativo

1. Il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili interessati, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Il provvedimento è trascritto nei registri immobiliari e hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili cui le prescrizioni stesse si riferiscono.

3. Avverso il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 16. La proposizione del ricorso, tuttavia, non comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

Articolo 48

Autorizzazione per mostre ed esposizioni

1. È soggetto ad autorizzazione il pre-

stato per mostre ed esposizioni:
a) delle cose mobili indicate nell'articolo 12, comma 1;

b) dei beni mobili indicati nell'articolo 10, comma 1;

c) dei beni mobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a), ed e);

d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), delle raccolte librerie indicate all'articolo 10, commi 2, lettera c), e 3, lettera c), nonché degli archivi e dei singoli documenti indicati all'articolo 10, commi 2, lettera b), e 3, lettera b).

2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta è presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito.

3. L'autorizzazione è rilasciata tenendo conto delle esigenze di conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica; essa è subordinata all'adozione delle misure necessarie per garantirne l'integrità. I criteri, le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto ministeriale.

4. Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruità da parte del Ministero.

5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici, l'assicurazione prevista al comma 4 può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia statale è rilasciata secondo le procedure, le modalità e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Il Ministero ha facoltà di dichiarare, a richiesta dell'interessato, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale.

Articolo 49

Manifesti e cartelli pubblicitari

1. È vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il soprintendente può, tuttavia, autorizzare il collocamento o l'affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione di detti edifici ed aree. L'autorizzazione è trasmessa al comune ai fini

dell'eventuale rilascio del provvedimento autorizzativo di competenza.

2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con

l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.

3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutata la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

Articolo 50

Distacco di beni culturali

1. È vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti, esposti o non alla pubblica vista.

2. È vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.

Articolo 51

Studi d'artista

1. È vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista nonché rimuoverne il contenuto, costituito da opere, documenti, cimeli e simili, qualora esso, considerato nel suo insieme ed in relazione al contesto in cui è inserito, sia dichiarato di interesse particolarmente importante per il suo valore storico, ai sensi dell'articolo 13.

2. È altresì vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario e adibiti a tale funzione da almeno vent'anni.

Articolo 52

Esercizio del commercio in aree di valore culturale

1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e

ambientale nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio.

CAPO IV

Circolazione in ambito nazionale

SEZIONE I

Alienazione e altri modi di trasmissione

Articolo 53

Beni del demanio culturale

1. I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrano nelle tipologie indicate all'articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale.

2. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi previsti dal presente codice.

Articolo 54

Beni inalienabili

1. Sono inalienabili i beni culturali demaniali di seguito indicati:

a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;

b) gli immobili riconosciuti monumenti nazionali con atti aventi forza di legge;

c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;

d) gli archivi.

2. Sono altresì inalienabili:

a) le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino a quando non sia intervenuta, ove necessario, la sdemanializzazione a seguito del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12;

b) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53;

c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53, nonché gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo articolo 53;

d) le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53 dichiarate di interesse particolarmente importante quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive, religiose, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d).

3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali.

4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalità e per i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.



Articolo 55

Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale

1. I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati nell'articolo 54, commi 1 e 2, non possono essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata a condizione che:
 - a) l'alienazione assicuri la tutela e la valorizzazione dei beni, e comunque non ne pregiudichi il pubblico godimento;
 - b) nel provvedimento di autorizzazione siano indicate destinazioni d'uso compatibili con il carattere storico ed artistico degli immobili e tali da non recare danno alla loro conservazione.
3. L'autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione dei beni culturali cui essa si riferisce. Tali beni restano sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 12, comma 6.

Articolo 56

Altre alienazioni soggette ad autorizzazione

1. È altresì soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero:
 - a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, e diversi da quelli indicati negli articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1.
 - b) l'alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a) o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ad eccezione delle cose e dei beni indicati all'articolo 54, comma 2, lettere a) e c).
2. L'autorizzazione è richiesta anche nel caso di vendita parziale, da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di raccolte librerie.
3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l'alienazione dei beni culturali ivi indicati.
- 25.4. Gli atti che comportano l'alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.

Articolo 57

Regime dell'autorizzazione ad alienare

1. La richiesta di autorizzazione ad alienare è presentata dall'ente cui i beni appartengono ed è corredata dalla indicazione della destinazione d'uso in atto e dal programma degli interventi conservativi necessari.
2. Relativamente ai beni di cui all'articolo 55, comma 1, l'autorizzazione può essere rilasciata dal Ministero su proposta delle soprintendenze, sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati, alle con-

dizioni stabilite al comma 2 del medesimo articolo 55. Le prescrizioni e le condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione sono riportate nell'atto di alienazione.

3. Il bene alienato non può essere assoggettato ad interventi di alcun genere senza che il relativo progetto sia stato preventivamente autorizzato ai sensi dell'articolo 21, comma 4.
4. Relativamente ai beni di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a), e ai beni degli enti ed istituti pubblici di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b) e comma 2, l'autorizzazione può essere rilasciata qualora i beni medesimi non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.
5. Relativamente ai beni di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b) e comma 2, di proprietà di persone giuridiche private senza fine di lucro, l'autorizzazione può essere rilasciata qualora dalla alienazione non derivi un grave danno alla conservazione o al pubblico godimento dei beni medesimi.

Articolo 58

Autorizzazione alla permuta

1. Il Ministero può autorizzare la permuta dei beni indicati agli articoli 55 e 56 nonché di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati, anche stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche raccolte.

Articolo 59

Denuncia di trasferimento

1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.
2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:
 - a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;
 - b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;
 - c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dall'apertura della successione, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.
3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni.
4. La denuncia contiene:

26. a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;
 - b) i dati identificativi dei beni;
 - c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
 - d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento;
 - e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo.
5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.

SEZIONE II

Prelazione

Articolo 60

Acquisto in via di prelazione

1. Il Ministero o, nel caso previsto dall'articolo 62, comma 3, la regione o l'altro ente pubblico territoriale interessato, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione.
2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico è determinato d'ufficio dal soggetto che procede alla prelazione ai sensi del comma 1.
3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore economico della cosa è stabilito da un terzo, designato concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.
4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.
5. La prelazione può essere esercitata anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.

Articolo 61

Condizioni della prelazione

1. La prelazione è esercitata nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'articolo 59.
2. Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, la prelazione è esercitata nel termine di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma 4.

3. Entro i termini indicati dai commi 1 e 2 il provvedimento di prelazione è notificato all'alienante ed all'acquirente. La proprietà passa allo Stato dalla data dell'ultima notifica.

4. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione e all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa.

5. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.

6. Nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte delle cose alienate, l'acquirente ha facoltà di recedere dal contratto.

Articolo 62

Procedimento per la prelazione

1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene.

Trattandosi di bene mobile, la regione ne dà notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicità a livello nazionale, con la descrizione dell'opera e l'indicazione del prezzo.

2. La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine di trenta giorni dalla denuncia, formulano al Ministero la proposta di prelazione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente che predisponga, a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa.

3. Il Ministero, qualora non intenda esercitare la prelazione, ne dà comunicazione, entro quaranta giorni dalla ricezione della denuncia, all'ente interessato. Detto ente assume il relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all'alienante ed all'acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia medesima. La proprietà del bene passa all'ente che ha esercitato la prelazione dalla data dell'ultima notifica.

4. Nei casi di cui all'articolo 61, comma 2, i termini indicati al comma 2 ed al comma 3, primo e secondo periodo, sono, rispettivamente, di novanta, centoventi e centottanta giorni dalla denuncia tardiva o dalla data di acquisizione degli elementi costitutivi della denuncia medesima.

SEZIONE III

Commercio

Articolo 63

Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro.

Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti

1. L'autorità locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi della normativa in

materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate, trasmette al soprintendente e alla regione copia della dichiarazione medesima, presentata da chi esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell'Allegato A del presente decreto legislativo.

2. Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime. Con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno sono definiti i limiti di valore al di sopra dei quali è obbligatoria una dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni commerciali.

3. Il soprintendente verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al secondo periodo del comma 2 con ispezioni periodiche, anche a mezzo di funzionari da lui delegati. La verifica è svolta da funzionari della regione nei casi di esercizio della tutela ai sensi dell'articolo 5, commi 2, 3 e 4. Il verbale dell'ispezione è notificato all'interessato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza.

4. Coloro che esercitano il commercio di documenti, i titolari delle case di vendita, nonché i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo di comunicare al soprintendente l'elenco dei documenti di interesse storico posti in vendita. Allo stesso obbligo sono soggetti i privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi che acquisiscano documenti aventi il medesimo interesse, entro novanta giorni dall'acquisizione. Entro novanta giorni dalla comunicazione il soprintendente può avviare il procedimento di cui all'articolo 13.

5. Il soprintendente può comunque accertare d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli documenti dei quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile l'interesse storico particolarmente importante.

Articolo 64

Attestati di autenticità e di provenienza

1. Chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d'antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione attestante l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e re-

golamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi.

CAPO V

Circolazione in ambito internazionale

SEZIONE I

Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale

Articolo 65

Uscita definitiva

1. È vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3.

2. È vietata altresì l'uscita:

a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall'articolo 12.

b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate all'articolo 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso dall'uscita, perché dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei beni medesimi.

3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è soggetta ad autorizzazione, secondo le modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica:

a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni;

b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;

c) dei beni rientranti nelle categorie di cui all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano.

4. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d).

L'interessato ha tuttavia l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione che le cose da trasferire all'estero sono opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale.



Articolo 66

Uscita temporanea per manifestazioni

1. Può essere autorizzata l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3, per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza.

2. Non possono comunque uscire:

- a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;
- b) i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.

Articolo 67

Altri casi di uscita temporanea

1. Le cose e i beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3 possono essere autorizzati ad uscire temporaneamente anche quando:

a) costituiscano mobilio privato dei cittadini italiani che ricoprono, presso sedi diplomatiche o consolari, istituzioni comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche che comportano il trasferimento all'estero degli interessati, per un periodo non superiore alla durata del loro mandato;

b) costituiscano l'arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all'estero;

c) debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di conservazione da eseguire necessariamente all'estero;

d) la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocità e per la durata stabilita negli accordi medesimi, che non può essere, comunque, superiore a quattro anni.

2. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica dei mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni per la partecipazione a mostre e raduni internazionali, salvo che sia per essi intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13.

Articolo 68

Attestato di libera circolazione

1. Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose e i beni indicati nell'articolo 65, comma 3, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione.

2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione della cosa o del bene, ne dà notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo utile

in ordine agli oggetti presentati per l'uscita definitiva.

3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa o del bene.

4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consultivo.

5. L'attestato di libera circolazione ha validità triennale ed è redatto in tre originali, uno dei quali è depositato agli atti d'ufficio; un secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione dell'oggetto; un terzo è trasmesso al Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati.

30.6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell'articolo 14. A tal fine, contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato gli elementi di cui all'articolo 14, comma 2, e le cose o i beni sono sottoposti alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo.

7. Per le cose o i beni di proprietà di enti sottoposti alla vigilanza regionale, l'ufficio di esportazione acquisisce il parere della regione, che è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante.

Articolo 69

Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato

1. Avverso il diniego dell'attestato è ammesso, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito.

2. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.

3. Dalla data di presentazione del ricorso amministrativo e fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, il procedimento di dichiarazione è sospeso, ma i beni rimangono assoggettati alla disposizione di cui all'articolo 14, comma 4.

4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli atti all'ufficio di esportazione, che provvede in conformità nei successivi venti giorni.

5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Articolo 70

Acquisto coattivo

1. Entro il termine indicato all'articolo 68, comma 3, l'ufficio di esportazione può proporre al Ministero l'acquisto coattivo della cosa o del bene per i qua-

li è richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione alla regione e all'interessato, al quale dichiara altresì che l'oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta in custodia presso l'ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento. In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato è prorogato di sessanta giorni.

2. Il Ministero ha la facoltà di acquistare la cosa o il bene per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto è notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto, l'interessato può rinunciare all'uscita dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo.

3. Qualora il Ministero non intenda procedere all'acquisto, ne dà comunicazione, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione proponente. La regione ha facoltà di acquistare la cosa o il bene nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 62, commi 2 e 3, in materia di copertura finanziaria della spesa e assunzione del relativo impegno. Il relativo provvedimento è notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia.

Articolo 71

Attestato di circolazione temporanea

1. Chi intende far uscire in via temporanea dal territorio della Repubblica, ai sensi degli articoli 66 e 67, le cose e i beni ivi indicati, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale e il responsabile della sua custodia all'estero, al fine di ottenere l'attestato di circolazione temporanea.

31.2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di circolazione temporanea, dettando le prescrizioni necessarie e dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa o del bene. Avverso il provvedimento di diniego di uscita temporanea è ammesso ricorso amministrativo nei modi previsti dall'articolo 69.

3. Qualora la cosa o il bene presentati per l'uscita temporanea rivestano l'interesse richiesto dall'articolo 10, contestualmente alla pronuncia positiva o negativa sono comunicati all'interessato, ai fini dell'avvio del procedimento di dichiarazione, gli elementi indicati all'articolo 14, comma 2, e l'oggetto è sottoposto alle misure di cui all'articolo 14, comma 4.

4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato, gli uffici di esportazione si attengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero,

sentito il competente organo consultivo. Per i casi di uscita temporanea disciplinati dall'articolo 66 e dall'articolo 67, comma 1, lettere b) e c), il rilascio dell'attestato è subordinato all'autorizzazione di cui all'articolo 48.

5. L'attestato indica anche il termine per il rientro delle cose o dei beni, che è prorogabile su richiesta dell'interessato, ma non può essere comunque superiore a diciotto mesi dalla loro uscita dal territorio nazionale, salvo quanto disposto dal comma 8.

6. Il rilascio dell'attestato è sempre subordinato all'assicurazione dei beni da parte dell'interessato per il valore indicato nella domanda. Per le mostre e le manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all'estero o da organismi sovranazionali, l'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 48, comma 5.

7. Per i beni culturali di cui all'articolo 65, comma 1, nonché per le cose o i beni di cui al comma 3, l'uscita temporanea è garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, emessa da un istituto bancario o da una società di assicurazione, per un importo superiore del dieci per cento al valore del bene o della cosa, come accertato in sede di rilascio dell'attestato. La cauzione è incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine stabilito. La cauzione non è richiesta per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero può esonerare dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale.

8. Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si applicano ai casi di uscita temporanea previsti dall'articolo 67, comma 1.

Articolo 72

Ingresso nel territorio nazionale

1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell'articolo 65, comma 3, sono certificati, a domanda, dall'ufficio di esportazione.

2. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione sono rilasciati sulla base di documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza dal territorio dello Stato membro o del Paese terzo dai quali la cosa o il bene medesimi sono stati, rispettivamente, spediti o importati.

3. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione hanno validità quinquennale e possono essere prorogati su richiesta dell'interessato.

4. Con decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni, modalità e

procedure per il rilascio e la proroga dei certificati, con particolare riguardo all'accertamento della provenienza della cosa o del bene spediti o importati.

SEZIONE II

Esportazione dal territorio dell'Unione europea

Articolo 73

Denominazioni

1. Nella presente sezione e nella sezione III di questo Capo si intendono: a) per «regolamento CEE», il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, come modificato dal regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996 e dal regolamento (CE) n. 974/01 del Consiglio, del 14 maggio 2001;

b) per «direttiva CEE», la direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, come modificata dalla direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997 e dalla direttiva 2001/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001;

c) per «Stato richiedente», lo Stato membro dell'Unione europea che promuove l'azione di restituzione a norma della sezione III.

Articolo 74

Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea

1. L'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea dei beni culturali indicati nell'allegato A del presente codice è disciplinata dal regolamento CEE e dal presente articolo.

2. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del regolamento CEE è rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione, ovvero non oltre trenta mesi dal rilascio di quest'ultimo da parte del medesimo ufficio. La licenza è valida sei mesi.

3. Nel caso di esportazione temporanea di un bene elencato nell'allegato A del presente codice, l'ufficio di esportazione rilascia la licenza di esportazione temporanea alle condizioni e secondo le modalità stabilite dagli articoli 66, 67 e 71.

4. Le disposizioni della sezione I del presente Capo non si applicano ai beni culturali entrati nel territorio dello Stato con licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 2 del regolamento CEE, per la durata di validità della licenza medesima.

5. Ai fini del regolamento CEE gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali. Il Ministero ne forma e conserva l'elenco, comunicando alla Commissione delle Comunità europee eventuali ag-

giornamenti entro due mesi dalla loro effettuazione.

SEZIONE III

Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea

Articolo 75

Restituzione

1. I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea dopo il 31 dicembre 1992 sono restituiti ai sensi delle disposizioni della presente sezione.

2. Sono considerati beni culturali quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio dello Stato richiedente, in base alle norme ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 30 del Trattato istitutivo della Comunità 33. economica europea, sostituito dall'articolo 6 del Trattato di Amsterdam, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione.

3. La restituzione è ammessa per i beni culturali ricompresi in una delle seguenti categorie:

a) beni indicati nell'allegato A;

b) beni facenti parte di collezioni pubbliche, inventariate in musei, archivi e fondi di conservazione di biblioteche. Si intendono pubbliche le collezioni di proprietà dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e di ogni altro ente ed istituto pubblico, nonché le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato, dalle regioni o dagli altri enti pubblici territoriali;

c) beni inclusi in inventari ecclesiastici.

4. È illecita l'uscita dei beni culturali avvenuta in violazione del regolamento CEE o della legislazione dello Stato richiedente in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale, ovvero determinata dal mancato rientro alla scadenza del termine di uscita o di esportazione temporanee.

5. Si considerano illecitamente usciti i beni dei quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanee qualora siano violate le prescrizioni stabilite con il provvedimento previsto nell'articolo 71, comma 2.

6. La restituzione è ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda.

Articolo 76

Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell'Unione europea

1. L'autorità centrale prevista dall'articolo 3 della direttiva CEE è, per l'Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonché della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.

2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro dell'Unione europea, il Ministero:

a) assicura la propria collaborazione alle autorità competenti degli altri Stati membri;

b) fa eseguire sul territorio nazionale ricerche volte alla localizzazione del bene culturale e alla identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga. Le ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene;

c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene culturale la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti;

d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue per verificare, in ordine al bene oggetto della notifica di cui alla lettera c), la sussistenza dei presupposti e delle condizioni indicati all'articolo 75, purché tali operazioni vengano effettuate entro due mesi dalla notifica stessa.

Qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine, non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera e);

e) dispone, ove necessario, la rimozione del bene e la sua temporanea custodia presso istituti pubblici nonché ogni altra misura necessaria per assicurarne la conservazione ed impedirne la sottrazione alla procedura di restituzione;

f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene culturale, di ogni controversia concernente la restituzione. A tal fine, tenuto conto della qualità dei soggetti e della natura del bene, il Ministero può proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la definizione della controversia mediante arbitrato, da svolgersi secondo la legislazione italiana, e raccogliere, per l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti.

Articolo 77

Azione di restituzione

1. Per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio, gli Stati membri dell'Unione europea possono esercitare l'azione di restituzione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, secondo quanto previsto dall'articolo 75.

2. L'azione è proposta davanti al tribunale del luogo in cui il bene si trova.

3. Oltre ai requisiti previsti nell'articolo 163 del codice di procedura civile, l'atto di citazione deve contenere:

a) un documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la qualità di bene culturale;

b) la dichiarazione delle autorità competenti dello Stato richiedente relativa

all'uscita illecita del bene dal territorio nazionale.

4. L'atto di citazione è notificato, oltre che al possessore o al detentore a qualsiasi titolo del bene, anche al Ministero per essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali di restituzione.

5. Il Ministero notifica immediatamente l'avvenuta trascrizione alle autorità centrali degli altri Stati membri.

Articolo 78

Termini di decadenza e di prescrizione dell'azione

1. L'azione di restituzione è promossa nel termine perentorio di un anno a decorrere dal giorno in cui lo Stato richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore a qualsiasi titolo.

2. L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente.

3. L'azione di restituzione non si prescrive per i beni indicati nell'articolo 75, comma 3, lettere b) e c).

Articolo 79

Indennizzo

1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, può, su domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo determinato in base a criteri equitativi.

2. Per ottenere l'indennizzo previsto dal comma 1, il soggetto interessato è tenuto a dimostrare di aver usato, all'atto dell'acquisizione, la diligenza necessaria a seconda delle circostanze.

3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione, eredità o legato non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del proprio dante causa.

4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento dell'indennizzo può rivalersi nei confronti del soggetto responsabile dell'illecita circolazione residente in Italia.

Articolo 80

Pagamento dell'indennizzo

1. L'indennizzo è corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene.

2. Del pagamento e della consegna del bene è redatto processo verbale a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario o di funzionari all'uopo designati dal Ministero, al quale è rimessa copia del processo verbale medesimo.

3.5.3. Il processo verbale costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

Articolo 81

Oneri per l'assistenza e la collaborazione

1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimo-

zione o custodia temporanea del bene da restituire, le altre comunque conseguenti all'applicazione dell'articolo 76, nonché quelle inerenti all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.

Articolo 82

Azione di restituzione a favore dell'Italia

1. L'azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, davanti al giudice dello Stato membro dell'Unione europea in cui si trova il bene culturale.

2. Il Ministero si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato.

Articolo 83

Destinazione del bene restituito

1. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato, il Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna all'avente diritto.

2. La consegna del bene è subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute per il procedimento di restituzione e per la custodia del bene.

3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene, il Ministero dà notizia del provvedimento di restituzione mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e con altra forma di pubblicità.

4. Qualora l'avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso previsto dal comma 3, il bene è acquisito al demanio dello Stato. Il Ministero, sentiti il competente organo consultivo e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio dello Stato, di una regione o di altro ente pubblico territoriale, al fine di assicurarne la migliore tutela e la pubblica fruizione nel contesto culturale più opportuno.

Articolo 84

Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale

1. Il Ministro informa la Commissione delle Comunità europee delle misure adottate dall'Italia per assicurare l'esecuzione del regolamento CEE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri.

2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, una relazione sull'attuazione del presente Capo nonché sull'attuazione della direttiva CEE e del regolamento CEE in Italia e negli altri Stati membri.

3. Il Ministro, sentito il competente organo consultivo, predispone ogni tre anni la relazione sull'applicazione del

regolamento CEE e della direttiva CEE per la Commissione indicata al comma 1. La relazione è trasmessa al Parlamento.

Articolo 85

Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti

1. Presso il Ministero è istituita la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, secondo modalità stabilite con decreto ministeriale.

Articolo 86

Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea

1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca, maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonché della legislazione e dell'organizzazione di tutela dei diversi Stati membri dell'Unione europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi con le corrispondenti autorità degli altri Stati membri.

SEZIONE IV

Convenzione UNIDROIT

Articolo 87

Beni culturali rubati o illecitamente esportati

1. La restituzione dei beni culturali indicati nell'annesso alla Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati è disciplinata dalle disposizioni della Convenzione medesima e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione.

CAPO VI

Ritrovamenti e scoperte

SEZIONE I

Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell'ambito del territorio nazionale

Articolo 88

Attività di ricerca

1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all'articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero.

2. Il Ministero può ordinare l'occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi le ricerche o le opere di cui al comma 1.

3. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un'indennità per l'occupazione, determinata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità. L'indennità può essere corrisposta in denaro o, a richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato.

Articolo 89

Concessione di ricerca

1. Il Ministero può dare in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione delle ricerche e delle opere indicate nell'articolo 88 ed emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.

2. Il concessionario deve osservare, oltre alle prescrizioni imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che il Ministero ritenga di impartire. In caso di inosservanza la concessione è revocata.

3. La concessione può essere revocata anche quando il Ministero intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate al concessionario le spese occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo è fissato dal Ministero.

4. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione ministeriale, l'importo è stabilito da un perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal concessionario.

5. La concessione prevista al comma 1 può essere rilasciata anche al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.

6. Il Ministero può consentire, a richiesta, che le cose rinvenute rimangano, in tutto o in parte, presso la Regione od altro ente pubblico territoriale per fini espositivi, sempre che l'ente disponga di una sede idonea e possa garantire la conservazione e la custodia delle cose medesime.

Articolo 90

Scoperte fortuite

1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.

2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.

3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.

4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.

Articolo 91

Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate

1. Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritro-

vate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile.

2. Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, tra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all'impresa di demolizione non sono comprese le cose rinvenienti dall'abbattimento che abbiano l'interesse di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a). È nullo ogni patto contrario.

Articolo 92

Premio per i ritrovamenti

1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:

a) al proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento;

b) al concessionario dell'attività di ricerca, ai sensi dell'articolo 89;

c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 90.

2. Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall'articolo 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.

3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.

4. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l'interessato può ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Articolo 93

Determinazione del premio

1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo ai sensi dell'articolo 92, previa stima delle cose ritrovate.

2. In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo è corrisposto un acconto del premio in misura non superiore ad un quinto del valore, determinato in via provvisoria, delle cose ritrovate. L'accettazione dell'acconto non comporta acquiescenza alla stima definitiva.

3. Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate è determinato da un terzo, designato concordemente dalle parti. Se esse non si accordano per la nomina del terzo ovvero per la sua sostituzione, qualora il ter-



zo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate. Le spese della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio.

4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

SEZIONE II

Ricerche e rinvenimenti fortuiti nella zona contigua al mare territoriale

Articolo 94

Convenzione UNESCO

1. Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle "Regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo" allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001.

CAPO VII

Espropriazione

Articolo 95

Espropriazione di beni culturali

1. I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità, quando l'espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi.

2. Il Ministero può autorizzare, a richiesta, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico ad effettuare l'espropriazione di cui al comma 1. In tal caso dichiara la pubblica utilità ai fini dell'esproprio e rimette gli atti all'ente interessato per la prosecuzione del procedimento.

3. Il Ministero può anche disporre l'espropriazione a favore di persone giuridiche private senza fine di lucro, curando direttamente il relativo procedimento.

Articolo 96

Espropriazione per fini strumentali

1. Possono essere espropriati per causa di pubblica utilità edifici ed aree quando ciò sia necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.

Articolo 97

Espropriazione per interesse archeologico

1. Il Ministero può procedere all'espropriazione di immobili al fine di esegui-

re interventi di interesse archeologico o ricerche per il ritrovamento delle cose indicate nell'articolo 10.

Articolo 98

Dichiarazione di pubblica utilità

1. La pubblica utilità è dichiarata con decreto ministeriale o, nel caso dell'articolo 96, anche con provvedimento della regione comunicato al Ministero.

2. Nei casi di espropriazione previsti dagli articoli 96 e 97 l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Articolo 99

Indennità di esproprio per i beni culturali

1. Nel caso di espropriazione previsto dall'articolo 95 l'indennità consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all'interno dello Stato.

2. Il pagamento dell'indennità è effettuato secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Articolo 100

Rinvio a norme generali

1. Nei casi di espropriazione disciplinati dagli articoli 96 e 97 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.

TITOLO II

Fruizione e valorizzazione

CAPO I

Fruizione dei beni culturali

SEZIONE I

Principi generali

Articolo 101

Istituti e luoghi della cultura

1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

2. Si intende per:

a) «museo», una struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;

b) «biblioteca», una struttura permanente che raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;

c) «archivio», una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.

d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;

e) «parco archeologico», un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;

f) «complesso monumentale», un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.

3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.

4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.

Articolo 102

Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.

41.2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.

3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.

4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell'ambito e con le procedure dell'articolo 112. In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la fruizione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.

5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero può altresì trasferire alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, la disponibilità di istituti e luoghi della cultura, al fine di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti.

Articolo 103

Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura

1. L'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura può essere gratuito o a pagamento. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono stipulare intese per coordinare l'accesso ad essi.
2. L'accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici per finalità di lettura, studio e ricerca è gratuito.
3. Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali determinano:
 - a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;
 - b) le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste alla lettera c);
 - c) le modalità di emissione, distribuzione e vendita del biglietto d'ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei biglietti d'ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilità di prevendita e vendita presso terzi convenzionati.
 - d) l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
4. Eventuali agevolazioni per l'accesso devono essere regolate in modo da non creare discriminazioni ingiustificate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 104

Fruizione di beni culturali di proprietà privata

1. Possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi culturali:
 - a) i beni culturali immobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), che rivestono interesse eccezionale;
 - b) le collezioni dichiarate ai sensi dell'articolo 13.
2. L'interesse eccezionale degli immobili indicati al comma 1, lettera a), è dichiarato con atto del Ministero, sentito il proprietario.
3. Le modalità di visita sono concordate tra il proprietario e il soprintendente, che ne dà comunicazione al comune o alla città metropolitana nel cui territorio si trovano i beni.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 38.

Articolo 105

Diritti di uso e godimento pubblico

1. Il Ministero e le regioni vigilano, nell'ambito delle rispettive competenze, affinché siano rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose e i beni soggetti alle disposizioni della presente Parte.

SEZIONE II

Uso dei beni culturali

Articolo 106

Uso individuale di beni culturali

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti.
2. Per i beni in consegna al Ministero, il soprintendente determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento.

Articolo 107

Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore.
2. È di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Sono ordinariamente consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti. Le modalità per la realizzazione dei calchi sono disciplinate con decreto ministeriale.

Articolo 108

Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione

1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:
 - a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;
 - b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
 - c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
 - d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.
2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.
3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente.
4. Nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorità che ha in consegna i beni determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta

anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.

43.5. La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.

6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente.

Articolo 109

Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali

1. Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive:
 - a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;
 - b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice.

Articolo 110

Incasso e riparto di proventi

1. Nei casi previsti dall'articolo 115, comma 2, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in conformità alle rispettive disposizioni di contabilità pubblica.
2. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascuno responsabile di istituto o luogo della cultura presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze riassegna le somme incassate alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal Ministero medesimo.
3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione dei luoghi medesimi, ai sensi dell'articolo 29, nonché all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione.
4. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale.



CAPO II

*Principi della valorizzazione
dei beni culturali*

Articolo 111

Attività di valorizzazione

1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.

44.2. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata.

3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione.

4. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale.

Articolo 112

Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.

2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.

3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.

4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare le attività di valorizzazione dei beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica, lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi su base regionale, al fine di definire gli obiettivi e fissarne i tempi e le modalità di attuazione. Con gli accordi medesimi sono individuate le adeguate forme di gestione, ai sensi dell'articolo 115.

5. Qualora, entro i tempi stabiliti, gli accordi di cui al comma 4 non siano raggiunti tra i competenti organi, la loro definizione è rimessa alla decisione congiunta del Ministro, del presidente della Regione, del presidente della Provincia e dei sindaci dei comuni inte-

ressati. In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.

6. Lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono definire, in sede di Conferenza unificata, indirizzi generali e procedure per uniformare, sul territorio nazionale, gli accordi indicati al comma 4.

7. Agli accordi di cui al comma 4 possono partecipare anche soggetti privati e, previo consenso dei soggetti interessati, gli accordi medesimi possono riguardare beni di proprietà privata.

8. I soggetti pubblici interessati possono altresì stipulare apposite convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato che svolgono attività di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.

Articolo 113

Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata

1. Le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.

2. Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono.

3. Le modalità della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno.

4. La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche concorrere alla valorizzazione dei beni di cui all'articolo 104, comma 1, partecipando agli accordi ivi previsti al comma 3.

Articolo 114

Livelli di qualità della valorizzazione

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, fissano i livelli uniformi di qualità della valorizzazione e ne curano l'aggiornamento periodico.

2. I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata.

3. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 115, hanno la gestione delle attività di valorizzazione sono tenuti ad assicurare il rispetto dei livelli adottati.

Articolo 115

Forme di gestione

1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali ad iniziativa pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.

2. La gestione in forma diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico.

3. La gestione in forma indiretta è attuata tramite:

a) affidamento diretto a istituzioni, fondazioni, associazioni, consorzi, società di capitali o altri soggetti, costituiti o partecipati, in misura prevalente, dall'amministrazione pubblica cui i beni pertengono;

b) concessione a terzi, in base ai criteri indicati ai commi 4 e 5.

4. Lo Stato e le regioni ricorrono alla gestione in forma indiretta al fine di assicurare un adeguato livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate alle lettere a) e b) del comma 3 è attuata previa valutazione comparativa, in termini di efficienza ed efficacia, degli obiettivi che si intendono perseguire e dei relativi mezzi, metodi e tempi.

5. Qualora, a seguito della comparazione di cui al comma 4, risultati preferibile ricorrere alla concessione a terzi, alla stessa si provvede mediante procedure ad evidenza pubblica, sulla base di valutazione comparativa dei progetti presentati.

6. Gli altri enti pubblici territoriali ordinariamente ricorrono alla gestione in forma indiretta di cui al comma 3, lettera a), salvo che, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche dell'attività di valorizzazione, non risulti conveniente od opportuna la gestione in forma diretta.

7. Previo accordo tra i titolari delle attività di valorizzazione, l'affidamento o la concessione previsti al comma 3 possono essere disposti in modo congiunto ed integrato.

8. Il rapporto tra il titolare dell'attività e l'affidatario od il concessionario è regolato con contratto di servizio, nel quale sono specificati, tra l'altro, i livelli qualitativi di erogazione del servizio e di professionalità degli addetti nonché i poteri di indirizzo e controllo spettanti al titolare dell'attività o del servizio.

9. Il titolare dell'attività può partecipare al patrimonio o al capitale dei soggetti di cui al comma 3, lettera a), anche con il conferimento in uso del bene culturale oggetto di valorizzazione. Gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione totale dalla partecipazione da parte del titolare dell'attività o del servizio, di estinzione del soggetto partecipato ovvero di cessazione, per qualunque causa, dell'affidamento dell'attività o del servizio. I beni conferiti in uso non sono soggetti a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico.

10. All'affidamento o alla concessione di cui al comma 3 può essere collegata la concessione in uso del bene culturale oggetto di valorizzazione. La concessione perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione dell'affidamento o della concessione del servizio o dell'attività.

Articolo 116

Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso

1. I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso ai sensi dell'articolo 115, commi 9 e 10, restano a tutti gli effetti assoggettati al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela sono esercitate dal Ministero, che provvede anche su richiesta ovvero nei confronti del soggetto conferitario o concessionario dell'uso dei beni medesimi.

Articolo 117

Servizi aggiuntivi

1. Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all'articolo 101 possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.

2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:

a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;

b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;

c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;

d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;

e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;

f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;

g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali.

3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.

4. La gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall'articolo 115.

5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti ai sensi dell'articolo 110.

Articolo 118

Promozione di attività di studio e ricerca

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale.

2. Al fine di garantire la raccolta e la diffusione sistematica dei risultati degli studi, delle ricerche e delle altre attività di cui al comma 1, ivi compresa la catalogazione, il Ministero e le regioni possono stipulare accordi per istituire,

a livello regionale o interregionale, centri permanenti di studio e documentazione del patrimonio culturale, prevedendo il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati.

Articolo 119

Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole

1. Il Ministero, il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati possono concludere accordi per diffondere la conoscenza e favorire la fruizione del patrimonio culturale da parte degli studenti.

2. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 possono stipulare con le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al 47. sistema nazionale di istruzione, apposite convenzioni per la elaborazione di percorsi didattici, la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, nonché per la formazione e l'aggiornamento dei docenti. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della specificità della scuola richiedente e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili.

Articolo 120

Sponsorizzazione di beni culturali

1. È sponsorizzazione di beni culturali ogni forma di contributo in beni o servizi da parte di soggetti privati alla progettazione o all'attuazione di iniziative del Ministero, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, ovvero di soggetti privati, nel campo della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività dei soggetti medesimi.

2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione.

3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.

Articolo 121

Accordi con le fondazioni bancarie

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio ambito, possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli di intesa con le fondazioni conferenti di cui alle disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio, che statutariamente perseguono scopi di utilità sociale nel settore dell'arte e delle atti-

vità e beni culturali, al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire l'equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica può concorrere, con proprie risorse finanziarie, per garantire il perseguimento degli obiettivi dei protocolli di intesa.

CAPO III

Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza

Articolo 122

Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti

1. I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione:

a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell'articolo 125, relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data;

b) di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare. 48.2. Anteriormente al decorso dei termini indicati nel comma 1, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. Sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito.

3. Alle disposizioni del comma 1 sono assoggettati anche gli archivi e i documenti di proprietà privata depositati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato i documenti possono anche stabilire la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, così come quella generale stabilita dal comma 1, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata; detta limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dai depositanti, donanti e venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali essi siano interessati per il titolo di acquisto.



Articolo 123

Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti riservati

1. Il Ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato competente e udita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati, istituita presso il Ministero dell'interno, può autorizzare la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi di Stato anche prima della scadenza dei termini indicati nell'articolo 122, comma 1. L'autorizzazione è rilasciata, a parità di condizioni, ad ogni richiedente.
2. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi del comma 1 conservano il loro carattere riservato e non possono essere diffusi.
3. Alle disposizioni dei commi 1 e 2 è assoggettata anche la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico. Il parere di cui al comma 1 è reso dal soprintendente archivistico.

Articolo 124

Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti

1. Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali disciplinano la consultazione a scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito.
2. La consultazione ai fini del comma 1 degli archivi correnti e di deposito degli altri enti ed istituti pubblici, è regolata dagli enti ed istituti medesimi, sulla base di indirizzi generali stabiliti dal Ministero.

Articolo 125

Declaratoria di riservatezza

1. L'accertamento dell'esistenza e della natura degli atti non liberamente consultabili indicati agli articoli 122 e 127 è effettuato dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero.

Articolo 126

Protezione di dati personali

1. Qualora il titolare di dati personali abbia esercitato i diritti a lui riconosciuti dalla normativa che ne disciplina il trattamento, i documenti degli archivi storici sono conservati e consultabili unitamente alla documentazione relativa all'esercizio degli stessi diritti.
2. Su richiesta del titolare medesimo, può essere disposto il blocco dei dati personali che non siano di rilevante interesse pubblico, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o dell'identità personale dell'interessato.

3. La consultazione per scopi storici dei documenti contenenti dati personali è assoggettata anche alle disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Articolo 127

Consultabilità degli archivi privati

1. I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi o di singoli documenti dichiarati ai sensi dell'articolo 13 hanno l'obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate tra i privati stessi e il soprintendente. Le relative spese sono a carico dello studioso.
2. Sono esclusi dalla consultazione i singoli documenti dichiarati di carattere riservato ai sensi dell'articolo 125. Possono essere esclusi dalla consultazione anche i documenti per i quali sia stata posta la condizione di non consultabilità ai sensi dell'articolo 122, comma 3.
3. Agli archivi privati utilizzati per scopi storici, anche se non dichiarati a norma dell'articolo 13, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 123, comma 3, e 126, comma 3.

TITOLO III

Norme transitorie e finali

Articolo 128

Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente

1. I beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, per i quali non sono state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778, sono sottoposti al procedimento di cui all'articolo 14. Fino alla conclusione del procedimento medesimo, dette notifiche restano comunque valide agli effetti di questa Parte.
2. Conservano altresì efficacia le notifiche effettuate a norma degli articoli 2, 3, 5 e 21 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate e notificate a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e degli articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
3. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero può rinnovare, d'ufficio o a richiesta del proprietario, possessore o detentore interessati, il procedimento di dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2, al fine di verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per l'assog-

gettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela.

4. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del procedimento di dichiarazione, prodotta ai sensi del comma 3, ovvero avverso la dichiarazione conclusiva del procedimento medesimo, anche quando esso sia stato avviato d'ufficio, è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 16.

Articolo 129

Provvedimenti legislativi particolari

1. Sono fatte salve le leggi aventi ad oggetto singole città o parti di esse, complessi architettonici, monumenti nazionali, siti od aree di interesse storico, artistico od archeologico.
2. Restano altresì salve le disposizioni relative alle raccolte artistiche ex-fidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto 23 novembre 1891, n. 653 e legge 7 febbraio 1892, n. 31.

Articolo 130

Disposizioni regolamentari precedenti

1. Fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal presente codice, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913, n. 363, e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questa Parte.

PARTE TERZA

Beni paesaggistici

TITOLO I

Tutela e valorizzazione

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 131

Salvaguardia dei valori del paesaggio

1. Ai fini del presente codice per paesaggio si intende una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni.
2. La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili.

Articolo 132

Cooperazione tra amministrazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche cooperano per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e di gestione dei relativi interventi.

2. Gli indirizzi e i criteri perseguono gli obiettivi della salvaguardia e della reintegrazione dei valori del paesaggio anche nella prospettiva dello sviluppo sostenibile.

3. Al fine di diffondere ed accrescere la conoscenza del paesaggio le amministrazioni pubbliche intraprendono attività di formazione e di educazione.

51.4. Il Ministero e le regioni definiscono le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità.

Articolo 133

Convenzioni internazionali

1. Le attività di tutela e di valorizzazione del paesaggio si conformano agli obblighi e ai principi di cooperazione tra gli Stati derivanti dalle convenzioni internazionali.

Articolo 134

Beni paesaggistici

1. Sono beni paesaggistici:

- a) gli immobili e le aree indicati all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
- b) le aree indicate all'articolo 142;
- c) gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

Articolo 135

Pianificazione paesaggistica

1. Le regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato. A tal fine sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio, approvando piani paesaggistici ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale, entrambi di seguito denominati «piani paesaggistici».

2. Il piano paesaggistico definisce, con particolare riferimento ai beni di cui all'articolo 134, le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile.

CAPO II

Individuazione dei beni paesaggistici

Articolo 136

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Articolo 137

Commissioni provinciali

1. Con atto regionale è istituita per ciascuna provincia una commissione con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) e delle aree indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 136;

2. Della commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio. I restanti membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dalla regione tra soggetti con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio. La commissione procede all'audizione dei sindaci dei comuni interessati e può consultare esperti.

Articolo 138

Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico

1. Su iniziativa del direttore regionale, della regione o degli altri enti pubblici territoriali interessati, la commissione indicata all'articolo 137, acquisisce le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e gli uffici regionali e provinciali, valuta la sussistenza del notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136, e propone la dichiarazione di notevole interesse pubblico. La proposta è motivata con riferimento alle caratteristiche storiche, culturali, naturali, morfologiche ed estetiche proprie degli immobili o delle aree che abbiano significato e valore identitario del territorio in cui ricadono o che siano percepite come tali dalle popolazioni e contiene le prescrizioni, le misure ed i criteri di gestione indicati all'articolo 143, comma 3.

2. Le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico sono dirette a stabilire una specifica disciplina di tutela e valorizzazione, che sia maggiormente rispondente agli elementi peculiari e al valore degli specifici ambiti paesaggistici e costituisca parte integrante di quella prevista dal piano paesaggistico.

Articolo 139

Partecipazione al procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico

1. La proposta della commissione per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree, corredata dalla relativa planimetria redatta in scala idonea alla loro identificazione, è pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.

2. Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione è data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e, ove istituiti, sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela.

3. Entro i sessanta giorni successivi all'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio della proposta della commissione, i comuni, le città metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni alla regione, che ha altresì facoltà di indire un'inchiesta pubblica.

4. Successivamente agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 la regione, per gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 136, comunica l'avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene, nonché alla città metropolitana o al comune interessato.

53.5. La comunicazione di cui al comma 4 ha per oggetto gli elementi, anche catastali, identificativi dell'immobile, la proposta formulata dalla commissione, nonché l'indicazione dei conseguenti obblighi a carico del proprietario, possessore o detentore.

6. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 4, il proprietario, possessore o detentore dell'immobile può presentare osservazioni alla regione.

Articolo 140

Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza

1. La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminate le osservazioni e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, emana il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) e delle aree indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 136.

2. Il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 136 è altresì notificato al pro-



prietario, possessore o detentore, depositato presso il comune, nonché trascritto a cura della regione nei registri immobiliari.

3. I provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione.

4. Copia della *Gazzetta Ufficiale* è affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.

Articolo 141

Provvedimenti ministeriali

1. Qualora la commissione non proceda alle proprie valutazioni entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta formulata ai sensi dell'articolo 138, ovvero laddove il provvedimento regionale di dichiarazione di notevole interesse pubblico non venga comunque emanato entro il termine di un anno dalla predetta richiesta, il direttore regionale può chiedere al Ministero di provvedere in via sostitutiva.

2. Il competente organo ministeriale, ricevuta copia della documentazione eventualmente acquisita dalla commissione provinciale, effettua l'istruttoria ai fini della formulazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

3. Il Ministero invia la proposta ai comuni interessati affinché provvedano agli adempimenti indicati all'articolo 139, comma 1, e provvede direttamente agli adempimenti indicati all'articolo 139, commi 2, 4 e 5.

4. Il Ministero valuta le osservazioni presentate ai sensi dell'articolo 139, commi 3 e 6, e provvede con decreto. Il decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico è notificato, depositato, trascritto e pubblicato nelle forme previste dall'articolo 140, commi 2, 3 e 4. 5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle proposte di integrazione, con riferimento ai contenuti indicati all'articolo 143, comma 3, lettere e) ed f), dei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico esistenti.

Articolo 142

Aree tutelate per legge

1. Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche

per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448,

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;

b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla regione competente. Il Ministero, con provvedimento adottato con le procedure previste dall'articolo 141, può tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. 4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.

CAPO III

Pianificazione paesaggistica

Articolo 143

Piano paesaggistico

1. In base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori paesaggistici, il piano ripartisce il territorio in am-

biti omogenei, da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli significativamente compromessi o degradati. 2. In funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico riconosciuti, il piano attribuisce a ciascun ambito corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica. Gli obiettivi di qualità paesaggistica prevedono in particolare:

55. a) il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;

b) la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole;

c) il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli.

3. Il piano paesaggistico ha contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo. La sua elaborazione si articola nelle seguenti fasi:

a) ricognizione dell'intero territorio, attraverso l'analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;

b) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;

c) individuazione degli ambiti paesaggistici e dei relativi obiettivi di qualità paesaggistica;

d) definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e l'uso del territorio compreso negli ambiti individuati;

e) determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico;

f) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate;

g) individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;

h) individuazione, ai sensi dell'articolo 134, lettera c), di eventuali categorie di

immobili o di aree, diverse da quelle indicate agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione.

4. Il piano paesaggistico, anche in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione del territorio, individua distintamente le aree nelle quali la loro realizzazione è consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del comma 3, lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, e quelle per le quali il piano paesaggistico definisce anche parametri vincolanti per le specifiche previsioni da introdurre negli strumenti urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento ai sensi dell'articolo 145.

5. Il piano può altresì individuare:

a) le aree, tutelate ai sensi dell'articolo 142, nelle quali la realizzazione delle opere e degli interventi consentiti, in considerazione del livello di eccellenza dei valori paesaggistici o della opportunità di valutare gli impatti su scala progettuale, richiede comunque il previo rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159;

b) le aree, non oggetto di atti e provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 138, 140, 141 e 157, nelle quali, invece, la realizzazione di opere ed interventi può avvenire sulla base della verifica della conformità alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico, effettuata nell'ambito del procedimento inerente al titolo edilizio e con le modalità previste dalla relativa disciplina, e non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159;

c) le aree significativamente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi di recupero e riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159.

6. L'entrata in vigore delle disposizioni previste dal comma 5, lettera *b)*, è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 145. Dalla medesima consegue la modifica degli effetti derivanti dai provvedimenti di cui agli articoli 157, 140 e 141, nonché dall'inclusione dell'area nelle categorie elencate all'articolo 142.

56.7. Il piano può subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di opere ed interventi ai sensi del comma 5, lettera *b)*, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.

8. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui all'articolo 5, lettera *b)*, siano effettuati controlli a campione sulle opere ed interventi realizzati e che l'accertamento di un significativo

grado di violazione delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.

9. Il piano paesaggistico individua anche progetti prioritari per la conservazione, il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e la gestione del paesaggio regionale indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.

10. Le regioni, il Ministero e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio possono stipulare accordi per l'elaborazione d'intesa dei piani paesaggistici. Nell'accordo è stabilito il termine entro il quale è completata l'elaborazione d'intesa, nonché il termine entro il quale la regione approva il piano. Qualora all'elaborazione d'intesa del piano non consegua il provvedimento regionale, il piano è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

11. L'accordo di cui al comma 10 stabilisce altresì presupposti, modalità e tempi per la revisione periodica del piano, con particolare riferimento alla eventuale sopravvenienza di provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 140 e 141.

12. Qualora l'accordo di cui al comma 10 non venga stipulato, ovvero ad esso non segua l'elaborazione congiunta del piano, non trova applicazione quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8.

Articolo 144

Publicità e partecipazione

1. Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e ampie forme di pubblicità.

2. Qualora dall'applicazione dell'articolo 143, commi 3, 4 e 5 derivi una modificazione degli effetti degli atti e dei provvedimenti di cui agli articoli 157, 140 e 141, l'entrata in vigore delle relative disposizioni del piano paesaggistico è subordinata all'espletamento delle forme di pubblicità indicate all'articolo 140, commi 3 e 4.

Articolo 145

Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione

1. Il Ministero individua ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione.

2. I piani paesaggistici prevedono misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con gli strumenti nazionali e regionali di sviluppo economico.

3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione.

4. Entro il termine stabilito nel piano paesaggistico e comunque non oltre due anni dalla sua approvazione, i comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali 57, protette conformano e adeguano gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle previsioni dei piani paesaggistici, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dai piani. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.

5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.

CAPO IV

Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela

Articolo 146

Autorizzazione

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto degli atti e dei provvedimenti elencati all'articolo 157, oggetto di proposta formulata ai sensi degli articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell'articolo 142, ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di otte-



nere la preventiva autorizzazione.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, è individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.

4. La domanda di autorizzazione dell'intervento indica lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.

5. L'amministrazione competente, nell'esaminare la domanda di autorizzazione, verifica la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne accerta:

- a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;
- b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;
- c) la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.

6. L'amministrazione, accertata la compatibilità paesaggistica dell'intervento ed acquisito il parere della commissione per il paesaggio, entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette la proposta di autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa documentazione, alla competente soprintendenza, dandone notizia agli interessati. Tale ultima comunicazione costituisce avviso di inizio del relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora l'amministrazione verifichi che la documentazione allegata non corrisponde a quella prevista al comma 3, chiede le necessarie integrazioni; in tal caso, il predetto termine è sospeso dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione. Qualora l'amministrazione ritenga necessario acquisire documentazione ulteriore rispetto a quella prevista al comma 3, ovvero effettuare accertamenti, il termine è sospeso, per una sola volta, dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione, ovvero dalla data di comunicazione della necessità di accertamenti fino a quella di effettuazione degli stessi, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni.

7. La soprintendenza comunica il parere entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della proposta di cui al comma 6. Decorso inutilmente il termine per l'acquisizione del parere, l'amministrazione assume comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione.

58.8. L'autorizzazione è rilasciata o negata dall'amministrazione competente entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere della soprintendenza e costituisce atto distinto e presupp-

posto della concessione o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.

9. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 8, è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione alla regione, che provvede anche mediante un commissario ad acta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora venga ritenuto necessario acquisire documentazione ulteriore o effettuare accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Laddove la regione non abbia affidato agli enti locali la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la richiesta di rilascio in via sostitutiva è presentata alla competente soprintendenza.

10. L'autorizzazione paesaggistica:

- a) diventa efficace dopo il decorso di venti giorni dalla sua emanazione;
- b) è trasmessa in copia, senza indugio, alla soprintendenza che ha emesso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente al parere, alla regione ed alla provincia e, ove esistenti, alla comunità montana e all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo;
- c) non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.

11. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Il ricorso è deciso anche se, dopo la sua proposizione ovvero in grado di appello, il ricorrente dichiara di rinunciare o di non avervi più interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere impugnate da chi sia legittimato a ricorrere avverso l'autorizzazione paesaggistica, anche se non abbia proposto il ricorso di primo grado.

12. Presso ogni comune è istituito un elenco, aggiornato almeno ogni sette giorni e liberamente consultabile, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la annotazione sintetica del relativo oggetto e con la precisazione se essa sia stata rilasciata in difformità dal parere della soprintendenza. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 155.

13. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle istanze con-

cernenti le attività minerarie di ricerca ed estrazione.

14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle autorizzazioni per le attività di coltivazione di cave e torbiere. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dalla competente soprintendenza.

Articolo 147

Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali

1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 143 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, l'autorizzazione prescritta dal comma 1 è rilasciata secondo le procedure previste all'articolo 26.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero, d'intesa con il Ministero della difesa e con le 59. altre amministrazioni statali interessate, sono individuate le modalità di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica.

Articolo 148

Commissione per il paesaggio

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice le regioni promuovono l'istituzione della commissione per il paesaggio presso gli enti locali ai quali sono attribuite le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica.

2. La commissione è composta da soggetti con particolare e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.

3. La commissione esprime il parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 146, 147 e 159.

4. Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi che prevedano le modalità di partecipazione del Ministero alle attività della commissione per il paesaggio. In tal caso, il parere di cui all'articolo 146, comma 7, è espresso in quella sede secondo le modalità stabilite nell'accordo, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 146, commi 10, 11 e 12.

Articolo 149
Interventi non soggetti ad autorizzazione

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 5, lettera *b*) e dell'articolo 156, comma 4, non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:

- a*) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera *g*), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Articolo 150
Inibizione o sospensione dei lavori

1. Indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio prevista dagli articoli 139 e 141, ovvero dall'avvenuta comunicazione prescritta dall'articolo 139, comma 4, la regione o il Ministero ha facoltà di:

- a*) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di pregiudicare il bene;
b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera *a*), la sospensione di lavori iniziati.
2. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su immobili od aree non ancora dichiarati di notevole interesse pubblico cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni non sia stata effettuata la pubblicazione all'albo pretorio della proposta della commissione di cui all'articolo 138 o della proposta dell'organo ministeriale prevista all'articolo 141, ovvero non sia stata ricevuta dagli interessati la comunicazione prevista dall'articolo 139, comma 4. 60.
3. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su di un bene paesaggistico per il quale la pianificazione paesaggistica preveda misure di recupero o di riqualificazione cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni la regione non abbia comunicato agli interessati le prescrizioni alle quali attenersi, nella esecuzione dei lavori, per non compromettere l'attuazione della pianificazione.
4. I provvedimenti indicati ai commi precedenti sono comunicati anche al comune interessato.

Articolo 151
Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori

1. Per lavori su beni paesaggistici che non siano già stati oggetto dei provvedimenti di cui agli articoli 138 e 141, o che non siano stati precedentemente dichiarati di notevole interesse pubblico, e dei quali sia stata ordinata la sospensione senza che fosse stata intimata la preventiva diffida di cui all'articolo 150, comma 1, l'interessato può ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione. Le opere già eseguite sono demolite a spese dell'autorità che ha disposto la sospensione.

Articolo 152
Interventi soggetti a particolari prescrizioni

1. Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e di palificazione nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 136, ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere *a*) e *b*) dello stesso articolo, la regione ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgono ad evitare pregiudizio ai beni protetti da questo Titolo. La medesima facoltà spetta al Ministero, che la esercita previa consultazione della regione.

2. Per le zone di interesse archeologico elencate all'articolo 136, lettera *c*), o all'articolo 142, comma 1, lettera *m*), la Regione consulta preventivamente le competenti soprintendenze.

Articolo 153
Cartelli pubblicitari

1. Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente individuata dalla regione.

2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, previo parere favorevole della amministrazione competente individuata dalla regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

Articolo 154
Colore delle facciate dei fabbricati

1. L'amministrazione competente individuata dalla regione può ordinare che, nelle aree contemplate dalle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 136, sia dato alle fac-

ciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza dell'insieme, un diverso colore che con quella armonizzi.

2. La disposizione del comma 1 non si applica nei confronti degli immobili di cui all'articolo 10, comma 3, lettere *a*) e *d*), dichiarati ai sensi dell'articolo 13.

3. Per i fabbricati ricadenti nelle zone di interesse archeologico elencate all'articolo 136, lettera *c*), o all'articolo 139, comma 1, lettera *m*), l'amministrazione consulta preventivamente le competenti soprintendenze.

4. In caso di inadempienza dei proprietari, possessori o detentori dei fabbricati, l'amministrazione provvede all'esecuzione d'ufficio.

Articolo 155
Vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati da questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni.

2. Le regioni vigilano sull'ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo da parte delle amministrazioni da loro individuate per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio. L'inottemperanza o la persistente inerzia nell'esercizio di tali competenze comporta l'attivazione dei poteri sostitutivi.

CAPO V
Disposizioni di prima applicazione e transitorie

Articolo 156
Verifica e adeguamento dei piani paesaggistici

1. Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, le regioni che hanno redatto i piani previsti dall'articolo 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 verificano la conformità tra le disposizioni dei predetti piani e le previsioni dell'articolo 143 e, in difetto, provvedono ai necessari adeguamenti.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, il Ministero, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, predispone uno schema generale di convenzione con le regioni in cui vengono stabilite le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilità dei sistemi informativi.

3. Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi per disciplinare lo svolgimento d'intesa delle attività volte alla verifica e all'adeguamento dei piani paesaggistici, sulla base dello schema generale di convenzione di cui al comma 2. Nell'accordo è stabilito il termine entro il quale sono completate le atti-

vità, nonché il termine entro il quale la regione approva il piano adeguato. Qualora al completamento delle attività non consegua il provvedimento regionale il piano è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro.

4. Se dalla verifica e dall'adeguamento, in applicazione dell'articolo 143, commi 3, 4 e 5, deriva una modificazione degli effetti degli atti e dei provvedimenti di cui agli articoli 157, 140 e 141, l'entrata in vigore delle relative disposizioni del piano paesaggistico è subordinata all'espletamento delle forme di pubblicità indicate all'articolo 140, commi 3 e 4.

62.5. Qualora l'accordo di cui al comma 3 non venga stipulato, ovvero ad esso non seguano la verifica e l'adeguamento congiunti del piano, non trova applicazione quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 143.

Articolo 157

Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 6, dell'articolo 144, comma 2 e dell'articolo 156, comma 4, conservano efficacia a tutti gli effetti:

a) le notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge 11 giugno 1922, n. 776;

b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

c) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

d) i provvedimenti di riconoscimento della zone di interesse archeologico emessi ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, aggiunto dall'articolo 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431;

e) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

f) i provvedimenti di riconoscimento della zone di interesse archeologico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

2. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche agli immobili ed alle aree in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, sia stata formulata la proposta ovvero definita la perimetrazione ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico o del riconoscimento quali zone di interesse archeologico.

Articolo 158

Disposizioni regionali di attuazione

1. Fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del

presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Articolo 159

Procedimento di autorizzazione in via transitoria

1. Fino all'approvazione dei piani paesaggistici, ai sensi dell'articolo 156 ovvero ai sensi dell'articolo 143, ed al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 145, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 146, comma 2, dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'amministrazione competente può produrre una relazione illustrativa degli accertamenti indicati dall'articolo 146, comma 5. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto distinto e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il 63. termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6-bis del decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495.

3. Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione.

4. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 2 è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione alla competente soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'istanza, corredata dalla documentazione prescritta, è presentata alla competente soprintendenza e ne è data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

5. Per i beni che alla data di entrata in vigore del presente codice siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1-*quinquies* del decreto leg-

ge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione prevista dal comma 1 e dagli articoli 146 e 147 può essere concessa solo dopo l'approvazione dei piani paesaggistici.

PARTE QUARTA

Sanzioni

TITOLO I

Sanzioni amministrative

CAPO I

Sanzioni relative alla Parte seconda

Articolo 160

Ordine di reintegrazione

1. Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I della Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione.

2. Qualora le opere da disporre ai sensi del comma 1 abbiano rilievo urbanistico-edilizio l'avvio del procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche alla città metropolitana o al comune interessati.

3. In caso di inottemperanza all'ordine impartito ai sensi del comma 1, il Ministero provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.

4. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.

5. Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.

Articolo 161

Danno a cose ritrovate

1. Le misure previste nell'articolo 160 si applicano anche a chi cagiona un danno alle cose di cui all'articolo 91, trasgredendo agli obblighi indicati agli articoli 89 e 90.

Articolo 162

Violazioni in materia di affissione

1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 49 è punito con le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 163

Perdita di beni culturali

1. Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dalle disposizioni della sezione I del Capo IV e della sezione I del Capo V, il bene culturale non sia più rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore del bene.

2. Se il fatto è imputabile a più persone queste sono tenute in solido al pagamento della somma.

3. Se la determinazione della somma fatta dal Ministero non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.

4. La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

Articolo 164

Violazioni in atti giuridici

1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli.

2. Resta salva la facoltà del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell'articolo 61, comma 2.

Articolo 165

Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale

1. Fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dall'articolo 123, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, chiunque trasferisce all'estero le cose o i beni indicati nell'articolo 10, in violazione delle disposizioni di cui alle sezioni I e II del Capo V del Titolo I della Parte seconda, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77, 50 a euro 465.

Articolo 166

Omessa restituzione di documenti per l'esportazione

1. Chi, effettuata l'esportazione di un bene culturale al di fuori del territorio dell'Unione europea ai sensi del regolamento CEE, non rende al competente ufficio di esportazione l'esemplare n. 3 del formulario previsto dal regolamento (CEE) n. 752/93, della Commissione, del 30 marzo 1993, attuativo del regolamento CEE, è punito con la san-

zione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103, 50 a euro 620.

CAPO II

Sanzioni relative alla Parte terza

Articolo 167

Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria

1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è tenuto, secondo che l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica ritenga più opportuno nell'interesse della protezione dei beni indicati nell'articolo 134, alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma è determinata previa perizia di stima.

2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.

3. In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese.

4. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 1 sono utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione delle aree degradate.

Articolo 168

Violazione in materia di affissione

1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 153 è punito con le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO II

Sanzioni penali

CAPO I

Sanzioni relative alla Parte seconda

Articolo 169

Opere illecite

1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734, 50:

66..5. Le garanzie prestate dallo Stato in attuazione dell'articolo 48, comma 5, sono elencate in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. In caso di escussione di dette garanzie il Ministero trasmette al Parlamento apposita relazione.

Articolo 170

Uso illecito

1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque destina i beni culturali indicati nell'articolo 10 ad uso incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

Articolo 171

Collocazione e rimozione illecita

1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni culturali appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1.

2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza dello spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni medesimi non subiscano danno dal trasporto;

Articolo 172

Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta

1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero ai sensi dell'articolo 45, comma 1.

2. L'inosservanza delle misure cautelari contenute nell'atto di cui all'articolo 46, comma 4, è punita ai sensi dell'articolo 180.

Articolo 173

Violazioni in materia di alienazione

1. È punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro 77.469:

a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni culturali indicati negli articoli 55 e 56,

b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all'articolo 59, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

c) l'alienante di un bene culturale soggetto a diritto di prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall'articolo 61, comma 1.

Articolo 174

Uscita o esportazione illecita

1. Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse artistico, storico, archeolo-



gico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.

2. La pena prevista al comma 1 si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanee.

3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'articolo 30 del codice penale.

Articolo 175

Violazioni in materia di ricerche archeologiche

1. È punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310 a euro 3.099:

a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all'articolo 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;

b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'articolo 90, comma 1, le cose indicate nell'articolo 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.

Articolo 176

Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato

1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'articolo 10 appartenenti allo Stato ai sensi

dell'articolo 91 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516,50.

2. La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.033 se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall'articolo 89.

Articolo 177

Collaborazione per il recupero di beni culturali

1. La pena applicabile per i reati previsti dagli articoli 174 e 176 è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero.

Articolo 178

Contraffazione di opere d'arte

1. È punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103 a euro 3.099:

a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico;

b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico;

c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;

d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

2. Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale.

3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, comma 3, del codice penale.

4. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Articolo 179

Casi di non punibilità

1. Le disposizioni dell'articolo 178 non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazione di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, dichiarate espressamente non autentiche all'atto della esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto della esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.

Articolo 180

Inosservanza dei provvedimenti amministrativi

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito dall'autorità preposta alla tutela dei beni culturali in conformità del presente titolo è punito con le pene previste dall'articolo 650 del codice penale.

CAPO II

Sanzioni relative alla Parte terza

Articolo 181

Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa

1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.

PARTE QUINTA

Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore

Articolo 182

Disposizioni transitorie

1. L'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come sostituito dall'articolo 3 del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, continua ad applicarsi limitatamente a coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti ai corsi di diploma di laurea statale ovvero di scuola di restauro-statale ivi previsti.

2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto n. 294 del 2000, come sostituito dall'articolo 3 del decreto n. 420 del 2001. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e c), del decreto n. 294 del 2000, come sostituito dall'articolo 3 del decreto n. 420 del 2001, si applicano anche a coloro i quali, alla data di entrata in vigore di tale ultimo decreto, ancorché non ancora in possesso del diploma, erano iscritti ad una scuola di restauro statale o regionale ivi prevista fino all'anno accademico 2002-2003.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, le regioni e

gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all'articolo 103, comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione.

Articolo 183

Disposizioni finali

- I provvedimenti di cui agli articoli 13, 45, 141, 143, comma 10, e 156, comma 31 non sono soggetti a controllo preventivo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
- Dall'attuazione degli articoli 5 e 44 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- La palteecipazione alle commissioni previste dal presente codice si intende a titolo gratuito e comunque da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- Gli oneri derivanti dall'esercizio da parte del Ministero delle facoltà previste agli articoli 34, 35 e 37 sono assunti nei limiti degli stanziamenti di bilancio relativi agli appositi capitoli di spesa.
- Le garanzie prestate dallo Stato in attuazione dell'articolo 48, comma 5, sono elencate in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. In caso di escussione di dette garanzie il Ministero trasmette in Parlamento apposita relazione.
- Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi del presente decreto legislativo se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
- Il presente codice entra in vigore il giorno 1 maggio 2004.

Articolo 184

Norme abrogate

- Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - legge 1 giugno 1939, n. 1089, articolo 40, nel testo da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge 12 luglio 1999, n. 237;
 - decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, limitatamente: all'articolo 21, commi 1 e 3, e comma 2, nel testo, rispettivamente, modificato e sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281; agli articoli 21-bis e 22, comma 1, nel testo, rispettivamente, aggiunto e modificato dall'articolo 9 del medesimo decreto legislativo;
 - decreto del Presidente della Repub-

- blica 14 gennaio 1972, n. 3, limitatamente all'articolo 9;
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente all'articolo 23, comma 3 e primo periodo del comma 13-ter, aggiunto dall'articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472;
- legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all'articolo 12, comma 5, nel testo modificato dall'articolo 19, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; e comma 6, primo periodo;
- legge 8 ottobre 1997, n. 352, limitatamente all'articolo 7, come modificato dagli articoli 3 e 4 della legge 12 luglio 1999, n. 237 e dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 513;
- decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente agli articoli 148, 150, 152 e 153;
- legge 12 luglio 1999, n. 237, limitatamente all'articolo 9;
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, limitatamente agli articoli 8, comma 2, e 9;
- decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e successive modificazioni e integrazioni;
- decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283;
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente all'articolo 179, comma 4;
- legge 8 luglio 2003, n. 172, limitatamente all'articolo 7.

ALLEGATO A

(Previsto dagli artt. 63, comma 1; 74, commi 1 e 3; 75, comma 3, lettera a)

A. Categorie di beni:

- Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:
 - scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
 - siti archeologici;
 - collezioni archeologiche.
- Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.
- Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1).
- Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.
- Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale (1) e disegni fatti interamente a mano su qual-

siasi supporto.

- Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali (1).
- Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale (1), diverse da quelle della categoria 1.
- Fotografie, film e relativi negativi (1).
- Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1).
- Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.
- Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.
- Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.
- a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.
- b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.
- Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.
- Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni.

I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati da questo Testo Unico soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori indicati alla lettera B.

B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in euro):

1) qualunque ne sia il valore

- Reperti archeologici
- Smembramento di monumenti
- Incunaboli e manoscritti
- Archivi
- 13.979,50
- Mosaici e disegni
- Incisioni
- Fotografie
- Carte geografiche stampate
- 27.959,00
- Acquerelli, guazzi e pastelli
- 46.598,00
- Arte statuaria
- Libri
- Collezioni
- Mezzi di trasporto
- Altri oggetti
- 139.794,00
- Quadri

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione.

(1) Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all'autore.

